Città metropolitana
di Roma Capitale

CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 2023
SEDUTA N. 13

L'anno duemilaventitrè, il giorno di lunedì 11 dicembre, alle ore 17,10 il Consiglio metropolitano si riunisce in modalità mista (in presenza e in modalità telematica) mediante lo strumento della audio-videoconferenza - ai sensi del decreto del Sindaco metropolitano n. 45 del 31.03.2022 - convocato per le ore 17.00, per l'esame degli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione prot. CMRC 0194425 del 04.12.2023.

Presiede il Vicesindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna.

Assiste il Segretario Generale della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dott. Paolo Caracciolo.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Se siamo d'accordo chiederei all'Aula di osservare un minuto di silenzio per le persone che hanno lasciato la vita durante l'incendio dell'Ospedale di Tivoli, di qualche notte fa.

Il Consiglio Metropolitano osserva un minuto di silenzio

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Naturalmente il Consiglio Metropolitano rivolge alla Comunità di Tivoli, nello specifico alla Consigliera Chioccia che la rappresenta in quest'Aula, il cordoglio non solo del Sindaco Gualtieri ma di tutto il popolo della Città Metropolitana di Roma Capitale, dinnanzi ad una tragedia inconsueta nei confronti della quale tutti abbiamo nutrito sgomento, solidarietà. Comunico ai Consiglieri che diamo inizio alla registrazione dei lavori del Consiglio Metropolitano, ed invito il Segretario Generale ad effettuare l'appello dei Consiglieri presenti alla seduta odierna. Prego, Segretario.

Il Segretario Generale CARACCIOLO PAOLO. Grazie e buonasera.

Procedutosi da parte del Segretario Generale all'appello nominale, risultano presenti n. 16 Consiglieri (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Chioccia Manuela, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Giammusso Antonio, Irato Nicoletta, Lavalle Federica, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Pieretti Alessia, Proietti Antonio, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi).

[Risultano in presenza: Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Chioccia Manuela, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Giammusso Antonio, Lavalle Federica, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Pieretti Alessia, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi.

Risultano in audio-videoconferenza: Irato Nicoletta, Proietti Antonio].

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Ringrazio il Segretario Generale. Sono presenti numero 16 Consiglieri, la seduta è valida. Nomino scrutatori i Consiglieri Giammusso, Lavalle e Angelucci.

Informo l'Aula che la seduta odierna del Consiglio Metropolitano si svolgerà in forma mista, ovvero in presenza presso l'Aula Consiliare "Giorgio Fregosi" oppure tramite collegamento telematico con l'utilizzo della piattaforma di videoconferenza Microsoft Teams, proseguirà esclusivamente in presenza per la presentazione, discussione, votazione segreta della proposta P65/23. Prima di iniziare i lavori comunico all'Aula che ai sensi dell'articolo 2, del Regolamento, del comma 2, dell'articolo 19, del Regolamento sono state presentate dalla Consigliera Michetelli la mozione 24/23 e 25/23 e 26/23. Iniziamo i lavori con la proposta 75-23: "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex articolo 194, comma 1. Esecuzione sentenza 7731/23, notificata il 17 maggio 2023 del Tribunale Ordinario di Roma Sezione II° Civile". Prego, Consigliera ne ha facoltà.

La Consigliera MICHETELLI CRISTINA. Grazie Sindaco. Si tratta del riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio, viene dallo scorso Consiglio. La somma è una somma dell'importo di 466.17854 euro. In realtà viene da una sentenza del Tribunale di Roma e riguarda una gara che era stata aggiudicata per la realizzazione di intervento di un passaggio a livello sulla Roma – Velletri. Durante il corso dei lavori l'impresa che era l'impresa del Gruppo Schino Consorzio Stabile, iscriveva nei documenti contabili diverse riserve, io ho fatto il conto, le riserve che erano iscritte erano per 798.550,00 euro, quindi una somma molto consistente. Tra l'altro l'impresa lamentava alla fine dell'appalto che i lavori erano stati compromessi da vicende che ne avevano alterato il regolare avanzamento dei lavori. Diciamo che l'impresa faceva quindi causa a Città Metropolitana di Roma Capitale. In realtà riconosceva la tempestività e la fondatezza delle riserve partendo da una somma, sostanzialmente la metà, per 356.502,00 euro. Quindi, veniva condannata la Città Metropolitana a pagare anche un saldo di fine lavori, di 9.000,00 euro circa, poco di più, più spese processuali, spese di C.T.U. ed oneri accessori. Quindi, oggi praticamente questa somma ammonta complessivamente ai 356.503,00 che è la sorte riconosciuta dal Tribunale; 75.908,00 che è di interessi; ulteriori interessi di 7.900,00 e rotti, poi abbiamo 24.000,00 euro di spese legali più oneri accessori. Praticamente sono stati poi calcolati ulteriori interessi. Allora, la sentenza, come abbiamo detto è molto recente, è di maggio 2023, è chiaro che in genere si attende che la sentenza diventi definiva, questa sentenza definitiva, quindi devono passare sei mesi dopodiché si passa sostanzialmente ad acquisire i pareri, quindi siamo perfettamente nei tempi. Le somme sono state tutte quante accantonate sui vari capitoli indicati nella delibera, quindi somme coperte. Ci sono i pareri positivi del Collegio dei Revisori dei Conti, del servizio della Gestione Amministrativa, che è il Ragioniere Generale, tutti i pareri diciamo relativi, quindi diciamo che c'è la copertura finanziaria e per questo, quindi, chiedo che si proceda a riconoscere la legittimità di questo debito fuori bilancio per poter procedere al pagamento. Grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliera. Ci sono iscritti a parlare? Dichiarazioni di voto? Pongo in votazione la proposta: deliberazione 75/23. Dichiaro aperta la votazione. Prego Segretario.

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Spese processuali – Esecuzione sentenza n. 7731/2023 pubblicata il 17.05.2023 del Tribunale Ordinario di Roma Sezione II Civile. Gruppo Schina Consorzio Stabile C/ CMRC. Importo € 466.178,54.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 274 del 23.11.2023 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Spese processuali – Esecuzione sentenza n. 7731/2023 pubblicata il 17.05.2023

del Tribunale Ordinario di Roma Sezione II Civile. Gruppo Schina Consorzio Stabile C/ CMRC. Importo € 466.178,54";

Visti:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 11 del 27/03/2023 recante “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 10 del 27/03/2023 recante “Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco Annuale 2023;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 13 del 12/04/2023 recante “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 14 del 12/04/2023 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023–2025”;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23 del 22/05/2023 recante "Rendiconto della gestione 2022 – Approvazione";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 28/07/2023 recante "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2023–2025 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco annuale 2023 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2023 – 2025. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2023 – Art. 193 T.U.E.L.”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante “D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2022”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 54 del 25/09/2023 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023–2025. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023 - Verifica del mantenimento degli Equilibri ai sensi dell’Art. 193 T.U.E.L.;

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale R.U. 8159 del 22/11/2010 veniva aggiudicata la gara per la realizzazione dell'intervento sostitutivo del passaggio a livello insistente sulla linea FR4 Roma-Velletri, km 29+765 CIA MP 08 1306, CUP F77H09000830003 - previsto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2009/2011 - all'impresa Gruppo Schina Consorzio Stabile ed in data 3/3/2011 veniva stipulato il contratto repertorio n. 10673;

nel corso dell'appalto l'impresa iscriveva nei documenti contabili diverse riserve: riserva n. 2 per un importo di € 337.714,39; riserva n. 3.1 per un importo di € 145.080,68; riserva n. 3.2 per un importo di € 139.474,25; riserva n. 3.3 per un importo di € 123.360,62; riserva n. 3.4 per un importo

di € 3.409,04; riserva n. 3.5 per un importo di € 8.683,46 (tutte concernenti i maggiori oneri sopportati in termini di incremento dei costi a motivo dello slittamento dei tempi di produzione per fatti non addebitabili all'impresa ma alla amministrazione appaltante): riserva n. 5 per un importo di € 48.072,16 (iscritta in relazione alla maggiore onerosità dei costi di costruzione, acquisto materie prime e remunerazione del personale); riserva n. 6 per un importo di € 32.949,25 (maggiori oneri finanziari); riserva n. 8 per un importo di € 86.578,82 (per maggiori oneri sostenuti per l'incremento dei costi delle lavorazioni con riferimento alle attività descritte nel SAL 3, sino alla data di ripresa dei lavori (4.6.2014);

le suddette riserve venivano confermate sullo stato finale dei lavori del 16/07/2015;

l'impresa, lamentando che l'andamento dell'appalto era stato compromesso da vicende che ne avevano gravemente alterato il regolare avanzamento, con atto di citazione notificato in data 16/04/2018 conveniva in giudizio R.G. n. 27595/2018 la Città metropolitana presso il Tribunale Ordinario di Roma Sezione II Civile;

il Tribunale Civile di Roma, accogliendo in parte la domanda posta dalla parte attrice, relativamente all'anomalo andamento dell'appalto di cui al contratto repertorio n.10673 del 3.03.2011, e riconoscendo la tempestività e fondatezza delle riserve, con sentenza n. 7731/2023, pubblicata il 17 maggio 2023 condannava la Città Metropolitana di Roma Capitale a pagare in favore del Gruppo Schina Consorzio Stabile le seguenti somme: € 126.141,95 quanto alla riserva n. 2: € 208.485,02 quanto alla riserva n. 3; € 21.876,81 quanto alla riserva n. 6 oltre rivalutazione ed interessi;

con la medesima sentenza condannava la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 9.066,64 (IVA inclusa) a titolo di rata di saldo, oltre interessi di cui all'articolo 30 del DM 145/2000, rigettava ogni altra domanda e condannava altresì la parte convenuta al pagamento delle spese processuali nella misura di € 16.293,00 oltre C.U. Iva e C.p.A. nonché al pagamento delle spese di C.T.U. per come liquidate;

Vista la nota prot. CMRC 0082512 del 22.05.2023 con cui l'Avvocatura dell'Ente ha trasmesso la sentenza n. 7731/2023 pubblicata il 17.05.2023;

Considerato che:

in data 4 ottobre 2023 è stato notificato alla Città metropolitana l'atto di precetto (il cui importo ivi notificato è stato successivamente rettificato con nota trasmessa in data 23.10.2023) con cui lo studio legale BIAGETTI & PARTNERS intimava all'Amministrazione scrivente di corrispondere alla parte attrice, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica del medesimo le somme di seguito indicate:

A) Capitale liquidato nella sentenza (€ 126.141,95 + € 208.485,02 + € 21.876,81) per un totale di € 356.503,78;

A.1) Interessi e rivalutazione monetaria su A) dal 16 aprile 2018 al 17 maggio 2023, per un ammontare complessivo di € 75.908,56;

B) Ulteriori interessi legali dalla decisione su A) e A.1), calcolati dal 18 maggio al 30 settembre 2023, per un ammontare complessivo di € 7.996,00;

D) Rifusione spese legali risultante dalle seguenti voci:

Compensi	€ 16.293,00
C.P.A. 4%	€ 651,72
I.V.A. 22%	€ 3.727,84
Rifusione CU	€ 3.372,00
Totale	**€ 24.044,56**
Compensi atto di precetto	€ 567,00
Spese generali (15%)	€ 85,00
C.P.A. 4%	€ 26,00
I.V.A. 22%	€ 149,00
Totale	**€ 827,00;**

Atteso che:

il pagamento in favore della parte attrice della somma di € 9.066,64 (IVA inclusa) a titolo di rata di saldo, ha avuto luogo nel corso del giudizio con ordinativo di pagamento n. 14912 del 9/11/2018 - come attestato anche nell'atto di precetto- e pertanto non è dovuto;

sono stati calcolati, come da precetto, gli ulteriori interessi legali dal 1 ottobre 2023 al 30 novembre 2023, per un importo complessivo pari ad euro 3.619,79, e sono stati altresì calcolati prudenzialmente ulteriori interessi legali, se dovuti, dal 1 dicembre 2023 al 20 dicembre 2023, per un ammontare pari ad euro 1.155,69;

non si procederà al pagamento alla controparte vittoriosa dell'importo addebitato a titolo di Iva dal legale al proprio cliente pari ad € 3.876,84 come da atto di precetto notificato in data 4/10/2023 (secondo quanto disposto nella Circolare del 06/12/1994 n. 203 – Min. Finanze, Corte di Cassazione Sentenze n. 2474 e n. 13659/2012) in considerazione di quanto dichiarato nella comunicazione inviata al Servizio n. 1 del Dipartimento II a mezzo PEO “il Gruppo Schina è una società commerciale con posizione fiscale ordinaria quindi detrae l’IVA corrisposta nell’esercizio d’azienda” ai sensi dell’art. 19, del DPR 633/72;

pertanto il totale complessivo dovuto, risultante dalla sommatoria delle voci sopra elencate, e da corrispondere, come da atto di precetto, al Gruppo Schina Consorzio Stabile, è pari ad € 466.178,54;

Tenuto conto che:

l’importo di € 356.503,78 riconosciuto quale sorte di natura risarcitoria e gli importi relativi agli interessi e rivalutazione monetaria per l’importo complessivo di € 88.680,04 sono esclusi Iva ai sensi dell'art.15 del DPR 633/1972;

con Determinazione Dirigenziale R.U. 3767 del 31/10/2023, avente ad oggetto: "SENTENZA N. 7731/2023 DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA, PUBBLICATA IL 17.05.2023 - R.G. 27595/2018- REPERTORIO N. 11366/2023 del 17/05/2023 - CUP: F77H09000830003. - Lavori di soppressione del P.L. al Km 9,827 mediante sottovia carrabile al Km 29,740 nel Comune di Ariccia (RM) - Codice CIA MP 08 1306. IMPORTO SPESA EURO 466.178,54 – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL D.LGS. N. 267.2000" si è proceduto alla prenotazione dell’impegno di spesa di € 466.178,54 in esecuzione della sentenza del Tribunale

Ordinario di Roma Sezione II Civile n. 7731/2023 pubblicata il 17/05/2023 subordinando l'assunzione del relativo impegno definitivo al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 comma1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., da parte del Consiglio metropolitano;

che il riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000 per l'importo complessivo di € 466.178,54, trova la seguente copertura finanziaria:

quanto ad € 121.078,42, sul capitolo 202025, articolo 1, impegno n. 272001/2010, accantonato per le eventuali azioni legali con determinazione dirigenziale RU 1513/2017 e conservato a residuo;

quanto ad € 192.850,93 sul capitolo 110012, articolo 4, prenotazione n. 80339 E.F. 2023;

quanto ad € 23.532,41 sul capitolo 110012, articolo 6, prenotazione n. 80340 E.F. 2023;

quanto ad € 120.840,50 sul capitolo 110012, articolo 15, prenotazione n. 80341 E.F. 2023;

quanto ad € 7.876,28 sul capitolo 110012, articolo 12, prenotazione n. 80342 E.F. 2023;

Ritenuto pertanto necessario per l'Ente, onde evitare ulteriore aggravio di spese, dar seguito al procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Visti:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto “Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel”;

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.- Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante “Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel”. Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi e per gli effetti dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 6 del T.U.E.L. in data 22.11.2023;

Atteso che la 1^ Commissione Consiliare permanente “Bilancio, Patrimonio, PNRR e Progetti europei, Rapporti con gli Enti Locali” ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di che trattasi in data 27.11.2023;

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 1 "Gestione amministrativa" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" Dott. Stefano Orlandi ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per l'esecuzione della sentenza n. 7731/2023 del Tribunale Ordinario di Roma Sezione II Civile pubblicata il 17.05.2023 e dell'atto di precetto notificato al Servizio 1 del Dipartimento II in data 4.10.2023 protocollo CMRC2023-0156439, il cui importo ivi notificato è stato successivamente rettificato con nota trasmessa in data 23.10.2023;

2. di dare atto che l'importo di € 466.178,54 trova la seguente copertura finanziaria:

   quanto ad € 121.078,42, sul capitolo 202025, articolo 1, impegno n. 2272001/2010, importo mantenuto a residuo con determinazione dirigenziale RU 1513 del 12.04.2017, in vista di eventuali azioni legali;

   quanto ad € 192.850,93, sul capitolo 110012, articolo 4, prenotazione n. 80339 E.F. 2023;

   quanto ad € 23.532,41, sul capitolo 110012, articolo 6, prenotazione n. 80340 E.F. 2023;

   quanto ad € 120.840,50, sul capitolo 110012, articolo 15, prenotazione n. 80341 E.F. 2023;

   quanto ad € 7.876,28, sul capitolo 110012, articolo 12, prenotazione n. 80342 E.F. 2023.

3. di disporre che il Servizio 1 del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" curerà l'invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli Organi di Controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27.12.2002, n. 289.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale dichiara che **la Deliberazione n. 66 è approvata** con n. 11 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Chioccia Manuela, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Lavalle Federica, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Pieretti Alessia, Pucci Damiano) e n. 1 astenuto (Sanna Pierluigi).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Presenti 12, Favorevoli 11, Astenuti 1. Il punto è approvato. Pongo in votazione l'immediata eseguibilità dello stesso. Dichiaro aperto la votazione.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che l'immediata eseguibilità per la Deliberazione n. 66 non è approvata** con n. 12 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Chioccia Manuela, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Lavalle Federica, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Pieretti Alessia, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Sull'immediata eseguibilità non ci siamo, il Consiglio non approva, quindi farà il percorso di pubblicazione e riceverà l'immediata eseguibilità alla conclusione del percorso di pubblicazione.

Il Consigliere PASCUCCI ALESSIO. Buonasera, volevo dare atto della mia presenza.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Perfetto. La diamo per presente da questo momento. Grazie Consigliere Pascucci.

Il Consigliere PASCUCCI ALESSIO. Grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Passiamo al punto 2. "Deliberazione 76/23: "Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, spese processuali esecuzione sentenza 8931 del Tribunale di Roma Sezione XVI° - Consorzio Cooperativa Costruzioni". Prego, Consigliera Michetelli.

La Consigliera MICHETELLI CRISTINA. Grazie. Anche qui abbiamo un debito fuori bilancio che deriva, però, da spese processuali da esecuzione di sentenza del Tribunale di Roma. Anche qui c'erano dei lavori, c'era una progettazione definitiva di interventi ai lavori di realizzazione del corridoio della mobilità Laurentina, un importo importante, erano 4,5 milioni. Questi lavori venivano affidati. Nel corso dei lavori, però, Città Metropolitana risolveva il contratto con la Ditta, che poi se non sbaglio era un'ATI, e la ditta a quel punto, questo per grave ed evidente ritardo nello svolgimento dei lavori e negligenza dell'appaltatore. La ditta si rivolgeva al Tribunale Civile di Roma, denunciando invece l'illegittimità del procedimento di risoluzione: chiedeva la disapplicazione del provvedimento di risoluzione, più un presunto inadempimento forfettario di Città Metropolitana e più il risarcimento dei danni. Diciamo che già al momento venivano accantonati nel 2016 delle somme, a copertura di rischi di questa controversia per circa 855.46,39 euro, quindi c'era già un accantonamento. Sostanzialmente la Città Metropolitana si costituiva e chiedeva di rigettare la domanda ed invece chiedeva dei danni per opere non realizzate a regola d'arte e più il pagamento di penali. Diciamo che il Tribunale di Roma quindi rigettava la domanda di parte attrice, dichiara, invece, valida la risoluzione del contratto per inadempimento operato alla Città Metropolitana, però condannava la Città Metropolitana a pagare 75.285.50 euro oltre agli interessi legali per le opere compiute dalla ditta prima della risoluzione del contratto. Poi, però, condannava la ditta a pagare la Città Metropolitana danni per 30.000,00 euro, spese di lite già compensate. Quindi, oggi si tratta da parte nostra di pagare queste somme, che erano somme dovute di lavori effettivamente svolti dalla ditta; il totale ammonta a 93.962,49 euro. La sentenza è esecutiva, quindi la Città Metropolitana a breve, sta già chiedendo i 30.000,00 euro alla controparte. Ci sono interessi per 2.114,00 euro quindi praticamente per quanto riguarda l'imputazione dei capitoli per la copertura finanziaria abbiamo due capitoli del 2014 di 51.549,85 euro e 40.298,46 euro già del 2014 e solamente nel 2023 abbiamo dovuto imputare nel capitolo di bilancio 2.114,00 euro. Sono somme che risalgono ad una copertura di Bilancio del 2014, totalmente coperte, la sentenza è di 6 mesi fa, si è attesa la sua esecutività e quindi mi sembra tutto

abbastanza, diciamo che abbia una certa tempistica abbastanza regolare, ci sono tutti i pareri favorevoli e quindi chiedo in questo senso l'approvazione della proposta di deliberazione del riconoscimento di legittimità di questo debito fuori bilancio che deriva da sentenza. Grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliera Michetelli. Ci sono iscritti a parlare? Dichiarazioni di voto? Pongo in votazione la deliberazione numero 76/23. Dichiaro aperta la votazione. Prego, Segretario.

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "SPESE PROCESSUALI - ESECUZIONE SENTENZA NR 8931-23 DEL 09.05.2023 TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE - Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Soc. Coop. C/ CMRC - Importo totale € 93.962,49".

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 275 del 23.11.2023 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "SPESE PROCESSUALI - ESECUZIONE SENTENZA NR 8931-23 DEL 09.05.2023 TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE - Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Soc. Coop. C/ CMRC - Importo totale € 93.962,49";

Visti:

lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014;

il Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 10 del 27/03/2023 recante "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 11 del 27/03/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 13 del 12/04/2023 recante "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 14 del 12/04/2023 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023–2025";

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23 del 22 maggio 2023 recante “Rendiconto della gestione 2022 – Approvazione";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 28 luglio 2023 recante “Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2023– 2025 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco annuale 2023 - Variazione al Programma 2 Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2023 – 2025. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2023 – Art. 193 T.U.E.L.”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante “D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2022.”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 54 del 25/09/2023 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023–2025. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023 - Verifica del mantenimento degli Equilibri ai sensi dell’Art. 193 T.U.E.L.”;

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale RU 7439 del 26/10/2010 veniva approvata la progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento "Lavori di realizzazione del Corridoio della mobilità Laurentina" per l'importo complessivo di € 4.500.000,00 quale intervento complementare all'appalto originario dei lavori di adeguamento e riqualificazione della S.P. Laurentina;

con determinazione dirigenziale RU 9524 del 14/11/2011 si affidava, ai sensi dell'art. 57, c. 5 lett. a) del d.lgs 163 del 2006, l'appalto dei "Lavori di realizzazione del Corridoio della mobilità Laurentina" al Consorzio Cooperative Costruzioni s.r.l. (mandataria) in ATI con CO.IMP srl (mandante) con sede in via della Cooperazione ,30 - 40139 Bologna, per l'importo di € 3.611.000,00 oltre Iva 20 % per € 722.200,00 per l'importo complessivo di € 4.333.200,00;

con contratto di appalto rep. 10714 del 01/06/2011 si affidavano i lavori del Corridoio della mobilità Laurentina, con la procedura prevista dall'art. 57, c. 5, lett. a) del D.lgs 163/2006, direttamente al Consorzio Cooperative Costruzioni srl (mandataria) in ATI con CO.IMP srl (mandante) per l'importo netto di contratto di € 3.611.000,00;

con Determinazione Dirigenziale R.U. 1790 del 29/04/2016 del Dipartimento VI si prendeva atto della proposta di risoluzione, formulata dall'allora Rup, Ing. Antonio Cellucci, e si stabiliva di risolvere il contratto rep. 10714 del 01.06.2011 relativo ai lavori di realizzazione del Corridoio della mobilità Laurentina, per grave ritardo nello svolgimento dei lavori e negligenza dell'appaltatore, ai sensi dell’art. 136, comma 6, del D.Lgs. 163/2006;

con nota prot. n. 65810 del 10.05.2016 del Servizio n. 1 del Dipartimento VII veniva avviata la procedura di escussione della polizza fidejussoria n. 950M7813 del 09.03.2011 costituita, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.163/2006, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali del contratto rep. n. 10714 del 01.06.2011;

con atto di citazione, notificato in data 07.10.2016, il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Soc. Coop. adiva il Tribunale Ordinario di Roma denunciando l'illegittimità del procedimento di risoluzione del contratto rep. 10714 del 01/06/2011 per i lavori di realizzazione del corridoio della

mobilità Laurentina chiedendo la disapplicazione del relativo provvedimento, alla luce di un presunto inadempimento contrattuale da parte della committente, ed il risarcimento dei danni conseguenti;

con Determinazione Dirigenziale RU 4219 del 25/10/2016 di ricognizione delle somme per la copertura finanziaria delle controversie pendenti relative sia ai Lavori di riqualificazione della S.P. Laurentina che ai lavori di realizzazione del Corridoio della mobilità Laurentina si stabiliva di appostare l'importo complessivo di € 855.467,39 in favore del Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Soc. Coop. in considerazione degli eventuali esiti negativi delle azioni giudiziarie presentate dal Consorzio medesimo;

il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Soc. Coop. instaurava il giudizio nella causa civile di primo grado, iscritta al ruolo 68602 del 2016 al fine di dichiarare l'illegittimità della risoluzione per inadempimento del contratto repertorio 10714 del 01/06/2011 disposta dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con determinazione dirigenziale RU 1790 del 29.04.2016, di ottenere la condanna della committente al pagamento delle riserve per un importo pari ad € 5.132.253,09 e l'illegittimità dell'escussione della garanzia fideiussoria;

la Città metropolitana di Roma Capitale nella difesa chiedeva di rigettare la domanda del Consorzio Cooperative Costruzioni CCC, Soc. Coop, di condannare l'attrice al pagamento di quanto stimato per rispristinare le opere non eseguite a regola d'arte per una somma di € 899.279,82 o, in via riconvenzionale, al pagamento delle penali quantificate in € 1.236.757,50 per mancato rispetto dei termini di fine lavori;

in data 09/05/2023 il Tribunale di Roma - Sezione XVI civile - con la sentenza n. 8931-23 , in composizione collegiale, decidendo definitivamente della causa civile iscritta al n. 68602/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da Consorzio Cooperative Costruzioni CCC, Soc. Coop., con atto di citazione di Città Metropolitana di Roma Capitale e di Zurich Insurance Company LTD – Rappresentante dell'Italia, ha così provveduto:

1. ha rigettato le domande attoree;
2. ha dichiarato legittima la risoluzione per inadempimento operata dalla Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006;
3. ha condannato la Città Metropolitana di Roma Capitale al pagamento, in favore di parte attrice, della somma pari a € 75.285,50, oltre interessi legali fino al soddisfo riconoscendo tale importo per l'effetto della risoluzione per inadempimento, quale corrispettivo per le opere utilmente realizzate prima della risoluzione del contratto;
4. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato l'attrice al pagamento, in favore della Città Metropolitana di Roma Capitale, della somma di € 30.000,00, oltre interessi legali sino al soddisfo;
5. ha compensato tra le parti le spese di lite e di CTU, già liquidate con decreto di liquidazione ctu - cronol. nr 387/2020, con determinazione dirigenziale annotata al R.U 3200 del 02/11/2020;

Vista la nota prot. CMRC-2023- 0098202 del 14/06/2023 dell'Avvocatura dell'Ente con la quale si invita a provvedere a quanto statuito nella sentenza nr. 8931-23 del 9/05/2023;

Considerato che sulla base delle statuizioni di condanna l'esborso a carico dell'Ente in favore del Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Soc. Coop. è pari alla misura che segue:

1. l'importo capitale statuito in sentenza è pari ad € 75.285,50;
2. l'Iva sul capitale calcolata nella misura del 22% è pari a € 16.562,81;
3. gli interessi legali maturati calcolati sul capitale, dalla data della pubblicazione della sentenza 09/05/2023 al 30/11/2023, sono pari a € 2.114,18, importo esente Iva ai sensi dell'art.10 comma 4 Dpr 633/72;

quindi il totale ammonta ad euro € 93.962,49;

la Sentenza ha definito legittima la risoluzione per inadempimento e riconosciuto all'impresa un corrispettivo pari ad € 75.285,50 per le opere realizzate prima dell'intervenuta risoluzione e che tale importo rappresenta il valore contrattuale residuo per le attività realizzate prima dell'intervenuta risoluzione e pertanto, costituisce imponibile ai fini Iva ed è ricompreso nelle somme accantonate con determinazione dirigenziale RU 4219 del 25/10/2016 per le controversie pendenti;

l'importo degli interessi legali maturati sul capitale dalla data della pubblicazione della sentenza 09/05/2023 alla data del soddisfo 30/11/2023 è pari a € 2.114,18 e che gli stessi trovano copertura con la procedura adottata dall'ente per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

per quanto attiene le pretese risarcitorie avanzate dall'Amministrazione, sulla base della CTU, il Tribunale ha riconosciuto una non corretta esecuzione degli interventi da parte dell'impresa per un danno pari a € 30.000.00;

in considerazione di quanto richiesto dall'Avvocatura con nota prot. CMRC-2023- 0098202 del 14 /06/2023 si è stabilito di attendere il passaggio in giudicato della sentenza per avviare la procedura per richiedere il suddetto importo in favore della Città metropolitana;

Atteso che:

il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento della sua legittimità anche in caso di presenza in bilancio di una specifica somma mantenuta a residuo;

il punto 81 del documento sui principi contabili degli enti locali, approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 8 gennaio 2004, e riguardante la "Gestione nel sistema di bilancio" dispone che: "La competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio permane anche nel caso in cui nel bilancio siano stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a tali fattispecie debitorie";

che la giurisprudenza della Corte dei Conti ha ribadito questo principio nel Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo presso la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti e in diverse deliberazioni emesse da diverse Sezioni regionali di controllo (quali la deliberazione n. 4/2005 della Sezione Campania, la deliberazione n. 6/2005 della Sezione Friuli Venezia Giulia, la deliberazione n. 1/2007 della Sezione Lombardia e la deliberazione 6/2007 della Sezione Basilicata);

che pertanto l'art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 267/2000 ha inteso assoggettare alla procedura di riconoscimento tutti i debiti derivanti da sentenza esecutiva che, in considerazione della loro natura e delle modalità del loro perfezionamento, debbono considerarsi estranei alla volontà dell'ente e al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa;

Ritenuto pertanto necessario di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per il caso di specie ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) ss.mm.ii. del D.Lgs. 267/2000 e secondo quanto disposto dalla circolare n. 33 del 23/12/2019 sui debiti fuori bilancio;

Visti:

le prenotule relative alla liquidazione de qua presentate dal Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Soc. Coop con nota prot. CMRC-2023-0162349 del 13-10-2023;

la Determinazione Dirigenziale R.U. 3759 del 31/10/2023 con la quale si è provveduto a prenotare la spesa per adempiere all'obbligazione sopra indicata, per l'importo complessivo di € 93.962,49, in esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma iscritta al RG n. 8931-23 subordinando l'assunzione del relativo impegno definitivo al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, comma1, lett. a) del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, da parte del Consiglio Metropolitano con propria deliberazione;

che il Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) del D.lgs 267/2000, per l'importo di € 93.962,49 derivante da sentenza emessa dal Tribunale Civile di Roma, trova la seguente copertura finanziaria:

- € 51.549,85 sul capitolo 202039, art. 6, anno 2014, cdr DPT0203, impegno n. 6217010/2;

- € 40.298,46 sul capitolo 202081, art.1, anno 2014 cdr DPT0203, impegno n.1609002/1;

importi entrambi ricompresi nelle somme accantonate con determinazione dirigenziale RU 4219 del 25/10/2016 per le controversie pendenti;

- € 2.114,18 sul capitolo 110012, art. 4, anno 2023, cdc UCT0301 n. prenotazione 80336/2023;

Ritenuto pertanto necessario per l'Ente onde evitare ulteriore aggravio di spese dar seguito al procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 per la somma totale di Euro 93.962,49;

Viste:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la Circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 22.11.2023;

Atteso che la 1^ Commissione Consiliare permanente "Bilancio, Patrimonio, PNRR e Progetti europei, Rapporti con gli Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di che trattasi in data 27.11.2023;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 3 "Viabilità zona sud" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" Ing. Paolo Emmi ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari € 93.962,49 rientrante nella lettera a), comma 1, dell'art. 194, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, sulla base di quanto statuito nella sentenza nr 8931-23 del Tribunale di Roma Sezione XVI civile;

2. di dare atto che l'importo complessivo di € 93.962,49 trova la seguente copertura finanziaria:

   - € 51.549,85 sul capitolo 202039, art. 6, anno 2014, cdr DPT0203, impegno n. 6217010/2;
   - € 40.298,46 sul capitolo 202081, art.1, anno 2014 cdr DPT0203, impegno n.1609002/1;

   importi entrambi ricompresi nelle somme accantonate con determinazione dirigenziale RU 4219 del 25/10/2016 per le controversie pendenti;

   - € 2.114,18 sul capitolo 110012, art. 4, anno 2023, cdc UCT0301 n. prenotazione 80336/2023;

3. di disporre che il Servizio 3 "Viabilità zona Sud" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27.12.2002, n.289.

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi di urgenza di cui all'art 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che la Deliberazione n. 67 è approvata all'unanimità** con n. n. 13 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Chioccia Manuela, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Lavalle Federica, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Dichiaro chiusa la votazione e ne proclamo l'esito. Presenti 13, favorevoli 13. È approvata. Passiamo all'immediata eseguibilità. È aperta la votazione sull'immediata eseguibilità. Dichiaro chiusa la votazione e ne proclamo l'esito.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che l'immediata eseguibilità per la Deliberazione n. 67 è approvata** all'unanimità con n. 13 voti favorevoli (n. 13 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Chioccia Manuela, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Lavalle Federica, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Presenti 13, favorevoli 13. Il Consiglio approva l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto 3, delibera 64/23 "Aggiornamento del Regolamento di disciplina del procedimento di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza metropolitana". Chi illustra il punto? Prego Consigliere Ferraro ne ha facoltà.

Il Consigliere FERRARO ROCCO. Grazie Vicesindaco, molto rapidamente. È un aggiornamento del Regolamento di Disciplina per quanto riguarda il procedimento di autorizzazione allo scarico delle acque reflue. Parliamo di un regolamento approvato dal Consiglio della Provincia di Roma il 25 luglio 2011, l'abbiamo già approvato in Commissione a larga maggioranza, è un semplice adeguamento da un punto di vista tecnico, ma anche soltanto dal punto di vista lessicale. Sostanzialmente le modifiche sono quattro, la prima chiaramente adeguiamo da "Provincia di Roma" a "Città Metropolitana di Roma Capitale". La seconda inseriamo l'obbligo di comunicazione solo ed esclusivamente digitale tra gli utenti e la Città Metropolitana di Roma Capitale. Il terzo è l'obbligo di pagamento delle spese istruttorie, di queste esclusivamente tramite PAGO PA, quindi anche come un impatto positivo per quanto riguarda l'aspetto delle evasioni. Per quanto riguarda il quarto punto stabilisce, inserisce soltanto da un punto dpi vista digitale/informatico, alcuni criteri per la modalità di presentazione e di rilascio dell'AUA, anche qui, chiaramente per alcuni aspetti dal punto di vista digitali, sono puri adeguamenti. Grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere Ferraro. Dichiaro aperta la discussione. Prego, Consigliere Ferrarini, ne ha facoltà, prego.

Il Consigliere FERRARINI MASSIMO. Grazie Vicesindaco. Ho ascoltato il Consigliere Ferraro e comunque avevamo modo di approfondire il ragionamento in Commissione. Insomma prendiamo atto che sono degli adempimenti normativi e quindi ovviamente non facciamo mancare il nostro sostegno a questa delibera all'ordine del giorno, grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie a lei Consigliere Ferrarini, se non vi sono dichiarazioni di voto, prego Consigliere Di Stefano. Quindi, no! Poniamo in votazione la delibera 64 /23: "Aggiornamento del Regolamento di Disciplina del Procedimento di Autorizzazione allo scarico

delle acque reflue di competenza metropolitana". Dichiaro aperta la votazione. Prego, Segretario. Segretario diamo per presente Consigliere Pizzigallo che è sopraggiunto.

OGGETTO: Aggiornamento del "Regolamento di disciplina del procedimento di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza metropolitana".

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 237 del 26.09.2023 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: "Aggiornamento del "Regolamento di disciplina del procedimento di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza metropolitana";

Visti:

il D.Lgs. 267/2000 che conferisce funzioni amministrative agli enti locali;

la L.R. 14/1999 e ss.mm.ii, che prevede l'esercizio delle funzioni amministrative in materia ambientale da parte delle Province;

l'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

l'art. 1, comma 44, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 che attribuisce alle Città metropolitane le funzioni fondamentali delle Province;

l'art. 1, comma 85, lettera a), che elenca tra le funzioni fondamentali delle province la "pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza";

lo Statuto della Città Metropolitana di Roma, approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

l'art. 49, comma 1, dello Statuto, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Premesso che la tutela delle acque dall'inquinamento di origine antropica è uno dei principali fattori che determina lo sviluppo economico di un territorio ed incide significativamente sulla qualità della vita della popolazione che vi risiede.

Visti:

il D.Lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii. ed in particolare la parte terza che detta "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";

la L.R. 06-08-1999 n. 14 "*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*" che all'art. 106 comma 1 lettera a) stabilisce che "le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti:

a) le autorizzazioni allo scarico in acque superficiali, nonché sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo provenienti da agglomerati con numero di abitanti equivalenti pari o superiore a cinquanta;
b) l'autorizzazione degli scarichi diretti in mare, comunque provenienti dal territorio costiero e da strutture ubicate nelle acque del mare ed il relativo controllo;

la Deliberazione del Consiglio della Provincia di Roma n. 26 del 25/07/2011, con la quale è stato approvato il "Regolamento di disciplina del procedimento di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza metropolitana";

Considerato:

- Che, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.s.m.m.i.i. e dell'art 106 della Legge Regionale n. 14 del 06 agosto 1999, modificata dalla Legge Regionale Lazio del 10 maggio 2001 n. 10, la Città metropolitana di Roma Capitale ha competenza in merito al rilascio ed al rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di: 1) acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, 2) acque reflue domestiche su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo per capacità depurativa pari o superiore a 50 abitanti equivalenti, 3) acque reflue urbane non recapitanti in fognatura, 4) acque reflue industriali ed acque di prima pioggia non recapitanti in fognatura;
- Che l'attività di rilascio degli atti autorizzatori necessita di un regolamento che raggruppi tutte le innovazioni e modificazioni delle procedure amministrative sia di tipo settoriale che derivanti dalla legge generale sul procedimento amministrativo e dal Codice dell'Amministrazione Digitale;
- Che risulta necessario provvedere alla modifica ed all'aggiornamento del Regolamento della Città metropolitana di Roma Capitale approvato con Delibera del Consiglio provinciale n. 26/2011;

Dato atto che "il presente Decreto risulta coerente con il Piano Strategico Metropolitano (P.S.M.) approvato dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 76 del 14.12.2022";

Ritenuto di sottoporre la proposta all'approvazione del Consiglio Metropolitano che ne ha competenza, ai sensi dell'art. 42 del T.U. 267/2000 e ss. mm. ii e art. 18, comma 2, lett. b), dello Statuto;

Atteso che la 4^ Commissione Consiliare permanente "Ambiente, Ciclo dei rifiuti, Pianificazione urbanistica e Pianificazione strategica, Transizione ecologica, Aree Protette e Difesa del suolo" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di che trattasi in data 13.11.2023;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 "Tutela risorse idriche, aria ed energia" del Dipartimento III "Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree protette" Dott.ssa Paola Camuccio

ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento III "Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree protette" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento di disciplina del procedimento di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza metropolitana", allegato alla presente (Allegato A) aggiornato con le modifiche, integrazioni e abrogazioni evidenziate nell'atto regolamentare redatto con testo a fronte, di cui all'allegato B;
2. di dare atto che, il presente Regolamento – unitamente alla relativa deliberazione di approvazione – è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio Informatico ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del "Regolamento per la disciplina dell'Albo Pretorio Informatico".

Città metropolitana
di Roma Capitale

Regolamento di disciplina del procedimento di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza metropolitana

Adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 57 del 10/12/2010
Aggiornato con delibera del Consiglio Provinciale n. 26 del 25/07/2011
Aggiornato con delibera del Consiglio Metropolitano n. del

Art. 1 Competenza della Città metropolitana di Roma Capitale nelle autorizzazioni allo scarico

1 - La Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi del D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 106 della L.R. del Lazio n. 14 del 06/08/1999, modificata dalla L.R. del Lazio n. 10 del 10/05/2001, ha competenza in merito al rilascio ed al rinnovo delle seguenti autorizzazioni allo scarico di:

- acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale,
- acque reflue domestiche su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo per capacità depurativa pari o superiore a 50 abitanti equivalenti,
- acque reflue urbane non recapitanti in fognatura,
- acque reflue industriali ed acque di prima pioggia non recapitanti in fognatura.

Art. 2 Procedimenti di rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1- Le autorizzazioni allo scarico dell'art. 1 c. 1 si definiscono ordinarie; il presente Regolamento si applica, per quanto compatibile, al rilascio delle autorizzazioni allo scarico anche nei regimi di:

- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;
- Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.lgs. 152/06 per gli impianti di gestione rifiuti di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale.

Art. 3 Istanze per il rilascio di autorizzazioni ordinarie

1- Le istanze per il rilascio o il rinnovo di autorizzazioni di cui all'art. 1, redatte in conformità alla modulistica approvata dal Dirigente del Servizio competente e dimostranti l'assolvimento delle imposte di bollo, devono essere inviate tramite:

a) Sportello telematico dal momento in cui sarà attivo;
b) Posta elettronica certificata per i procedimenti non ancora supportati da sportello telematico, insieme ai modelli necessari alla presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue, disponibili al pubblico sul sito internet dell'Ente.

2- Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sono valide, ai fini della conclusione del procedimento amministrativo, le autodichiarazioni dell'utente rese nella domanda e nella documentazione allegata. Gli uffici potranno effettuare la verifica della veridicità del contenuto delle autodichiarazioni a campione. Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e pertanto saranno comunicate all'Autorità Giudiziaria.

Art. 4 Istruttoria delle istanze ordinarie

1- L'Ufficio competente avvia l'istruttoria e provvede alla verifica della ricevibilità delle domande di autorizzazione pervenute, secondo il criterio di seguito indicato:

- le istanze devono essere redatte su apposito modello completo in tutte le sue parti, a pena di irricevibilità, firmato digitalmente dal titolare e dal tecnico incaricato. Se il titolare non può apporre firma digitale è consentito che il tecnico provveda, allegando all'istanza una procura alla sottoscrizione digitale;
- nel caso di istanze di nuova autorizzazione, le stesse devono inoltre essere accompagnate, a pena di irricevibilità, almeno da:

    a) quietanza comprovante il versamento della somma prevista per le spese di istruttoria ai sensi dell'art. 124 c. 11 D.lgs. n. 152/2006 secondo quanto stabilito con D.G.P. n. 336/26 del 04/07/2012 ed effettuate esclusivamente tramite il sistema pubblico dei pagamenti elettronici PagoPa ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.;
    b) elaborato grafico e relativa dichiarazione di conformità delle opere realizzate;
    c) comunicazione degli estremi dei provvedimenti concessori a derivare le acque superficiali e/o sotterranee, ove necessari, ed autorizzativi a realizzare le opere idrauliche di scarico.

2- nel caso di istanze di rinnovo, le stesse devono essere accompagnate, a pena di irricevibilità, almeno da:

a) quietanza comprovante il versamento della somma prevista per le spese di istruttoria ai sensi dell'art. 124 c. 11 D.lgs. n. 152/2006 secondo quanto stabilito con DGP n. 336/26 del 04/07/2012 ed effettuate esclusivamente tramite il sistema pubblico dei pagamenti elettronici PagoPa ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 82/2005 S.M.I.;
b) dichiarazione di non intervenute modifiche.

3- Una volta che l'istanza è considerata ricevibile, l'Ufficio competente accerta che l'istanza sia completa di tutti i documenti richiesti, e che i requisiti dichiarati e documentati per lo svolgimento dell'attività rispondano a quelli previsti dalla normativa vigente in materia.

4- La documentazione completa, elencata sul sito internet Istituzionale, qualora non allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico, dovrà comunque essere presentata secondo le modalità di cui all'art. 3 comma 1, entro e non oltre 30 giorni dall'invio della domanda di autorizzazione o comunque entro 30 giorni dalla data di avvio del procedimento nel caso delle domande di rinnovo. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda sarà considerata improcedibile e archiviata, dandone contestuale comunicazione al richiedente.

5- Alla presentazione, l'elaborato grafico eventualmente trasmesso dovrà presentare valida firma digitale del tecnico. All'avvio del procedimento verrà stampato il report di verifica della validità del certificato alla data di presentazione dello stesso.

6- Il responsabile del procedimento amministrativo provvede all'istruttoria tecnico-amministrativa attraverso l'esame della documentazione allegata alla domanda e, se del caso, della documentazione già eventualmente presente agli atti dell'Ufficio**.**

7- In caso di necessità, il responsabile del procedimento amministrativo effettua richiesta di documentazione integrativa rispetto a quella agli atti dell'Ufficio, con indicazione del termine in giorni per l'invio della documentazione richiesta. Sino all'arrivo della documentazione integrativa, i tempi di conclusione del procedimento di cui all'art. 6 di questo regolamento sono sospesi.

8- In caso di ricevimento della documentazione richiesta entro i termini indicati, si procede all'esame della documentazione integrativa e alla verifica della completezza dei dati in essa riportati.

9- L'istante ha facoltà, qualora non possa rispettare i tempi stabiliti per l'invio della documentazione, di richiedere una proroga con motivazione e stima dei tempi necessari. In mancanza di riscontro formale da parte dell'Ufficio, si intende accordata proroga sia nella motivazione che nei tempi.

10- In caso di mancata presentazione della ulteriore documentazione richiesta entro il termine previsto al c. 7 o al c. 9 del presente articolo, la domanda di autorizzazione è considerata improcedibile e pertanto viene archiviata. Dell'improcedibilità e della conseguente archiviazione è data comunicazione al richiedente.

Art. 5 Istruttoria delle istanze per il rilascio di autorizzazioni incluse in provvedimenti di tipo unico.

1- Se l'autorizzazione allo scarico è ricompresa nell'AUA, l'istanza va presentata al SUAP competente per territorio attraverso lo Sportello telematico.

2- Se l'autorizzazione allo scarico è ricompresa nell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.lgs. 152/06, l'istanza va presentata via PEC al Servizio competente della Città Metropolitana, secondo i modelli presenti sul sito istituzionale, o – quando sarà attivo – tramite Sportello telematico.

Art. 6 Termine di conclusione procedimento autorizzativo.

1- Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione ordinaria, non inquadrata nei provvedimenti citati agli artt. 2 e 5, è di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda presso l'Ufficio competente ai sensi degli art. 2 della Legge

241/90 e ss.mm.ii., e dell'art. 124 c. 7 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

2- Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione allo scarico compresa all'interno di provvedimenti unici (artt. 2 e 5) dipende dai termini imposti dalle specifiche normative di riferimento relative alle autorizzazioni in cui esse sono inquadrate.

3- La durata delle autorizzazioni dipenderà dai termini imposti dalle specifiche normative di riferimento dei provvedimenti in cui esse sono eventualmente inquadrate:

a) se l'autorizzazione è ordinaria ai sensi dell'art. 124 c. 8 del D.lgs. 152/06, l'autorizzazione è valida per 4 anni dalla data di esecutività;
b) se l'autorizzazione è inclusa in AUA ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 59/2013, la sua durata è di 15 anni dalla data di esecutività;
a. se l'autorizzazione è inclusa in Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. la sua durata è di 10 anni dalla data di esecutività.

Art. 7 Rinnovo del provvedimento di autorizzazione

1- Le istanze di rinnovo di autorizzazioni ordinarie allo scarico devono essere presentate ai sensi dell'art. 3 c.1 del presente Regolamento, almeno un anno prima della scadenza (art. 124 c. 8 D.lgs. 152/06). L'inizio del procedimento di rinnovo decorre dai 90 giorni antecedenti la scadenza dell'autorizzazione vigente.

2- L'ufficio competente provvede a verificare la data di scadenza dell'autorizzazione da rinnovare. Qualora l'autorizzazione risulti scaduta, l'Ufficio provvede ad inviare al titolare dello scarico, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, avviso che evidenzi l'assenza di titolo valido ad effettuare lo scarico fino al rilascio del nuovo provvedimento autorizzativo.

3- La domanda viene infine assegnata al responsabile del procedimento amministrativo che ne cura l'istruttoria tecnica e ogni altra attività prevista, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e dal presente regolamento.

Art. 8 Sopralluogo

1- Durante l'istruttoria il responsabile del procedimento amministrativo, data la rilevanza dell'interesse pubblico da tutelare e al fine di verificare la rispondenza tra quanto riscontrato nella documentazione pervenuta e le condizioni previste per l'attivazione dello scarico dalla normativa vigente in materia, ha facoltà di svolgere sopralluogo conoscitivo presso l'insediamento da cui ha origine lo scarico da autorizzare.

2- A conclusione dell'eventuale sopralluogo presso l'insediamento viene redatto, su modulo appositamente predisposto, un verbale, da allegare agli atti istruttori.

3- Qualora dal sopralluogo istruttorio emerga la non rispondenza alla situazione risultante dalla documentazione pervenuta, l'Ufficio competente inviterà, immediatamente con contestuale verbalizzazione o, ove necessario, tramite posta elettronica certificata, il richiedente a conformarsi. In caso di inottemperanza l'Ufficio competente dichiarerà la improcedibilità della domanda e provvederà a darne, con provvedimento motivato, comunicazione al richiedente. Le richieste integrative sospendono i termini del procedimento di autorizzazione.

Art. 9 Provvedimento autorizzatorio

1- Il provvedimento di autorizzazione allo scarico o di rinnovo dell'autorizzazione è rilasciato esclusivamente in formato digitale ai sensi del C.A.D. D.lgs. 82 del 7/03/2005, e viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al richiedente, previa verifica dell'assolvimento imposta di bollo spettante ai provvedimenti in forma digitale.

2- Il provvedimento di autorizzazione viene trasmesso, agli indirizzi indicati nel modello allegato alla domanda o ai diversi indirizzi che saranno comunicati dall'utente. In caso di conclusione negativa del procedimento, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza sono comunicati al richiedente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., concedendo un termine di 10 giorni per poter presentare osservazioni e memorie, delle quali verrà tenuto conto nella redazione del provvedimento dirigenziale di diniego dell'autorizzazione.

3- Avverso le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione ovvero avverso il provvedimento di diniego è possibile esperire ricorso al TAR entro 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricezione del provvedimento.

Art. 10 Diffide

1- In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione allo scarico di acque reflue e di disposizioni di legge, l'Ufficio competente, salva l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative o penali previste dalla normativa vigente, procederà ai sensi dell'art. 130 del D.lgs. 152/2006, secondo la gravità dell'infrazione, all'emanazione di diffida, sospensione e/o revoca dell'autorizzazione.

2- Si procede alla diffida in caso di:
   a) superamento dei limiti tabellari di legge o prescritti dall'autorizzazione in vigore;
   b) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in vigore.

3- Per superamento dei limiti tabellari da parte di insediamenti provvisti di autorizzazione allo scarico, documentato da certificato di analisi chimico-fisiche e/o batteriologiche di ARPA Lazio, si procederà emanando diffida a ristabilire il rispetto dei limiti di legge entro il termine di giorni 30. Tale ripristino deve essere comprovato da nuovo certificato analitico emesso da ARPA Lazio. Se le ulteriori analisi di ARPA Lazio evidenziano il ripristino del rispetto dei limiti tabellari di legge, il procedimento di diffida

si intende concluso. Se, al contrario, viene evidenziato un nuovo superamento dei limiti tabellari:

- per scarichi domestici e urbani: verrà inviata una ulteriore diffida e, in caso di un terzo superamento, verrà comunicato al titolare dell'autorizzazione l'avvio del procedimento di sospensione dell'atto autorizzatorio;
- per scarichi industriali: verrà comunicato al titolare dell'autorizzazione l'avvio del procedimento di sospensione dell'atto autorizzatorio;

4- Il superamento dei limiti tabellari riscontrato durante un procedimento in corso di rinnovo o modifica dell'autorizzazione allo scarico comporta la sospensione del procedimento stesso e la diffida al ripristino dei limiti di legge. Entro 30 giorni dal ricevimento della diffida, l'interessato è tenuto a inviare osservazioni e motivazioni circa il superamento comunicato, nonché copia della prenotazione di nuove analisi presso l'ARPA Lazio. Dal ricevimento di tale documentazione decorrono i termini per la ripresa del procedimento di autorizzazione. Il mancato invio di quanto richiesto comporta l'avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione, di cui al successivo articolo.

5- Per mancato rispetto di una o più prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, si procederà all'invio al titolare dello scarico di una diffida a eliminare le difformità riscontrate, informando che il mancato adempimento di quanto indicato nell'atto di diffida comporterà l'avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione rilasciata. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

6- L'atto di diffida è trasmesso al titolare dello scarico, con l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'Ufficio cui fare riferimento.

Art. 11 Sospensione dell'autorizzazione

Si procede alla sospensione per un tempo determinato dell'autorizzazione in vigore in tutti i casi previsti dalla legge e dall'opportunità amministrativa anche ai fini dell'autotutela, in particolare:

a) in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella diffida;
b) in caso di ulteriore superamento tabellare susseguente a diffida;
c) in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente ai sensi dell'art. 130 del D.lgs. 152/06;

Al titolare dello scarico verrà inviata la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione, con l'indicazione del termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. Nel caso in cui tale termine decorra inutilmente o le osservazioni non forniscano opportuni chiarimenti né valide motivazioni per le violazioni accertate, ovvero non offrano sufficienti garanzie si procederà all'emanazione dell'atto di sospensione, contenente l'indicazione dei tempi e le modalità per l'eliminazione delle difformità riscontrate.

Avverso il provvedimento di sospensione sarà possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione del procedimento.

Art. 12 Revoca dell'autorizzazione

1- Si procede alla revoca dell'autorizzazione in vigore in tutti i casi previsti dalla legge e dall'opportunità amministrativa anche ai fini dell'autotutela, in particolare per:

a) mancato rispetto dei termini temporali stabiliti per la prenotazione, presso ARPA Lazio, delle analisi di controllo dello scarico;
b) inottemperanza alle prescrizioni imposte con la diffida, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente ai sensi dell'art.130 del D.lgs. 152/06 e s.m.i;
c) reiterati superamenti tabellari e/o violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
d) chiusura dello scarico (nel caso di allaccio alla pubblica fognatura o interruzione/ trasferimento dell'attività);
e) mancata ottemperanza alle prescrizioni imposte con il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione;
f) Mendaci dichiarazioni finalizzate ad ottenere il provvedimento autorizzatorio.

2- All'interessato verrà data comunicazione di avvio del procedimento di revoca, con l'indicazione del responsabile del procedimento e con l'invito a trasmettere entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione osservazioni in merito alle motivazioni della revoca addotte dalla Città metropolitana di Roma Capitale.

3- Nel caso in cui tale termine decorra inutilmente o le osservazioni non forniscano opportuni chiarimenti né valide motivazioni alle violazioni e inottemperanze riscontrate ovvero non offrano sufficienti garanzie, si procederà all'emanazione dell'atto di revoca.

4- Avverso il provvedimento di revoca sarà possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione del procedimento di revoca.

5- Nel caso in cui sia stato avviato il procedimento di revoca dell'autorizzazione e, contestualmente, sia aperto un procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione, si procederà, previo adempimento di quanto disposto all'art. 10 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed all'art. 10 c. 4 del presente regolamento al diniego del rinnovo.

Art. 13 Sanzioni amministrative

1- In caso di trasgressione alle norme che comporta l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 133 del D.lgs. 152/06, l'Ufficio provvede alla redazione e trasmissione del verbale al trasgressore ed all'Autorità competente (Regione o Comune ai sensi della LR 30/1994).

Art. 14 Disposizioni attuative

1- Con determinazione del Dirigente del competente Servizio saranno emanate o aggiornate le linee guida attuative del presente Regolamento.

Art. 15 Norma di rinvio

1- Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di tutela ambientale e delle acque, di procedimento amministrativo, di documentazione amministrativa e di trattamento dei dati personali.

Art. 16 Entrata in vigore e disciplina transitoria

1- Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione della deliberazione di approvazione all'Albo Pretorio Informatico.

2- Restano valide le istanze presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, salva la necessità di dover provvedere a richiedere integrazioni documentali o adeguamento alle prescrizioni tecniche ritenute necessarie, per le quali si seguirà il procedimento descritto nel presente regolamento.

Art. 1 Competenza dell'Amministrazione Metropolitana 1 - La Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 106 della Legge Regionale Lazio 6 Agosto 1999 n 14, modificata dalla Legge Regionale Lazio 10 Maggio 2001 n. 10, ha competenza in merito al rilascio ed al rinnovo delle seguenti autorizzazioni allo scarico di: - acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, - acque reflue domestiche su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo per capacità depurativa pari o superiore a 50 abitanti equivalenti, - acque reflue urbane non recapitanti in fognatura, - acque reflue industriali ed acque di prima pioggia non recapitanti in fognatura.	**Art. 1 Competenza della Città metropolitana di Roma Capitale nelle autorizzazioni allo scarico** 1 - La Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi del D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 106 della L.R. del Lazio n. 14 del 06/08/1999, modificata dalla L.R. del Lazio n. 10 del 10/05/2001, ha competenza in merito al rilascio ed al rinnovo delle seguenti autorizzazioni allo scarico di: - acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, - acque reflue domestiche su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo per capacità depurativa pari o superiore a 50 abitanti equivalenti, - acque reflue urbane non recapitanti in fognatura, - acque reflue industriali ed acque di prima pioggia non recapitanti in fognatura.
Art. 2 Procedimenti di rilascio dell'autorizzazione allo scarico 1- Oltre che alle autorizzazioni ordinarie allo scarico, il presente Regolamento si applica, per quanto compatibile, anche al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in regime di: - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59; - Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.lgs. 152/06 per gli impianti di gestione rifiuti di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale.	**Art. 2 Procedimenti di rilascio dell'autorizzazione allo scarico** 1- Le autorizzazioni allo scarico dell'art. 1 c. 1 si definiscono ordinarie; il presente Regolamento si applica, per quanto compatibile, al rilascio delle autorizzazioni allo scarico anche nei regimi di: - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013; - Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.lgs. 152/06 per gli impianti di gestione rifiuti di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale.

Art. 3 Istanze per il rilascio di autorizzazioni ordinarie 1- Le istanze per il rilascio e/o il rinnovo di autorizzazioni di cui all'art. 1, redatte in conformità alla modulistica approvata dal Dirigente del Servizio competente e dimostranti l'assolvimento delle imposte di bollo, devono essere inviate tramite: a) Sportello telematico nel momento in cui sarà attivo; b) Posta elettronica certificata per i procedimenti non ancora supportati da sportello telematico, insieme ai modelli necessari alla presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue, disponibili al pubblico sul sito internet dell'Ente. 2- Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 sono valide, ai fini della conclusione del procedimento amministrativo, le autodichiarazioni dell'utente rese nella domanda e nella documentazione allegata. Gli uffici potranno effettuare la verifica della veridicità del contenuto delle autodichiarazioni a campione. Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e pertanto saranno comunicate all'A.G.	**Art. 3 Istanze per il rilascio di autorizzazioni ordinarie** 1- Le istanze per il rilascio o il rinnovo di autorizzazioni di cui all'art. 1, redatte in conformità alla modulistica approvata dal Dirigente del Servizio competente e dimostranti l'assolvimento delle imposte di bollo, devono essere inviate tramite: a) Sportello telematico dal momento in cui sarà attivo; b) Posta elettronica certificata per i procedimenti non ancora supportati da sportello telematico, insieme ai modelli necessari alla presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue, disponibili al pubblico sul sito internet dell'Ente. 2- Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sono valide, ai fini della conclusione del procedimento amministrativo, le autodichiarazioni dell'utente rese nella domanda e nella documentazione allegata. Gli uffici potranno effettuare la verifica della veridicità del contenuto delle autodichiarazioni a campione. Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e pertanto saranno comunicate all'Autorità Giudiziaria.

Art. 4 Istruttoria delle istanze ordinarie 1- L'Ufficio competente avvia l'istruttoria e provvede alla verifica della ricevibilità delle domande di autorizzazione pervenute, secondo il criterio di seguito indicato: - le istanze devono essere redatte su apposito modello completo in tutte le sue parti, a pena di irricevibilità, firmato digitalmente dal titolare e dal tecnico incaricato. Se il titolare non può apporre firma digitale è consentito che il tecnico provveda, allegando all'istanza una procura alla sottoscrizione digitale; - le istanze di nuova autorizzazione devono inoltre essere accompagnate, a pena di irricevibilità, almeno da: a) quietanza comprovante il versamento della somma prevista per le spese di istruttoria ai sensi dell'art. 124 c. 11 D.lgs. n. 152/2006 secondo quanto stabilito con DGP n. 336/26 del 04/07/2012 ed effettuate esclusivamente tramite il sistema pubblico dei pagamenti elettronici PagoPa ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 82/2005 S.M.I.; b) elaborato grafico e relativa dichiarazione di conformità delle opere realizzate; c) comunicazione degli estremi dei provvedimenti concessori a derivare le acque superficiali e/o sotterranee, ove necessari, ed autorizzativi a realizzare le opere idrauliche di scarico. - le istanze di rinnovo devono inoltre essere accompagnate, a pena di irricevibilità, almeno da: a) quietanza comprovante il versamento della somma prevista per le spese di istruttoria ai sensi	**Art. 4 Istruttoria delle istanze ordinarie** 1- L'Ufficio competente avvia l'istruttoria e provvede alla verifica della ricevibilità delle domande di autorizzazione pervenute, secondo il criterio di seguito indicato: - le istanze devono essere redatte su apposito modello completo in tutte le sue parti, a pena di irricevibilità, firmato digitalmente dal titolare e dal tecnico incaricato. Se il titolare non può apporre firma digitale è consentito che il tecnico provveda, allegando all'istanza una procura alla sottoscrizione digitale; - <u>nel caso di istanze di nuova autorizzazione, le stesse</u> devono inoltre essere accompagnate, a pena di irricevibilità, almeno da: a) quietanza comprovante il versamento della somma prevista per le spese di istruttoria ai sensi dell'art. 124 c. 11 D.lgs. n. 152/2006 secondo quanto stabilito con D.G.P. n. 336/26 del 04/07/2012 ed effettuate esclusivamente tramite il sistema pubblico dei pagamenti elettronici PagoPa ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.; b) elaborato grafico e relativa dichiarazione di conformità delle opere realizzate; c) comunicazione degli estremi dei provvedimenti concessori a derivare le acque superficiali e/o sotterranee, ove necessari, ed autorizzativi a realizzare le opere idrauliche di scarico. 2- <u>nel caso di istanze di rinnovo,</u> le stesse devono essere accompagnate, a pena di irricevibilità, almeno da:

dell'art. 124 c. 11 D.lgs. n. 152/2006 secondo quanto stabilito con DGP n. 336/26 del 04/07/2012 ed effettuate esclusivamente tramite il sistema pubblico dei pagamenti elettronici PagoPa ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 82/2005 S.M.I.; b) Dichiarazione di non intervenute modifiche. 2- Una volta che l'istanza è considerata ricevibile, l'Ufficio competente accerta che l'istanza sia completa di tutti i documenti richiesti, e che i requisiti dichiarati e documentati per lo svolgimento dell'attività rispondano a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. 3- La documentazione completa, elencata sul sito internet Istituzionale, qualora non allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico, dovrà comunque essere presentata secondo le modalità di cui all'art. 3 comma 1, entro e non oltre 30 giorni dall'invio della domanda di autorizzazione o comunque entro 30 giorni dalla data di avvio del procedimento nel caso delle domande di rinnovo. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda sarà considerata improcedibile e archiviata, dandone contestuale comunicazione al richiedente. 4- Alla presentazione, l'elaborato grafico eventualmente trasmesso dovrà presentare valida firma digitale del tecnico. All'avvio del procedimento verrà stampato il report di verifica della validità del certificato alla data di presentazione dello stesso; 5- Il responsabile del procedimento amministrativo provvede all'istruttoria tecnico-amministrativa attraverso l'esame della	a) quietanza comprovante il versamento della somma prevista per le spese di istruttoria ai sensi dell'art. 124 c. 11 D.lgs. n. 152/2006 secondo quanto stabilito con DGP n. 336/26 del 04/07/2012 ed effettuate esclusivamente tramite il sistema pubblico dei pagamenti elettronici PagoPa ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 82/2005 S.M.I.; b) dichiarazione di non intervenute modifiche. 3- Una volta che l'istanza è considerata ricevibile, l'Ufficio competente accerta che l'istanza sia completa di tutti i documenti richiesti, e che i requisiti dichiarati e documentati per lo svolgimento dell'attività rispondano a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. 4- La documentazione completa, elencata sul sito internet Istituzionale, qualora non allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico, dovrà comunque essere presentata secondo le modalità di cui all'art. 3 comma 1, entro e non oltre 30 giorni dall'invio della domanda di autorizzazione o comunque entro 30 giorni dalla data di avvio del procedimento nel caso delle domande di rinnovo. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda sarà considerata improcedibile e archiviata, dandone contestuale comunicazione al richiedente. 5- Alla presentazione, l'elaborato grafico eventualmente trasmesso dovrà presentare valida firma digitale del tecnico. All'avvio del procedimento verrà stampato il report di verifica della validità del certificato alla data di presentazione dello stesso;

documentazione allegata alla domanda e, se del caso, della documentazione già eventualmente presente agli atti dell'Ufficio. 6- In caso di necessità, il responsabile del procedimento amministrativo effettua richiesta di documentazione integrativa rispetto a quella agli atti dell'Ufficio, con indicazione del termine in giorni per l'invio della documentazione richiesta. Sino all'arrivo della documentazione integrativa, i tempi di conclusione del procedimento di cui all'art. 6 di questo regolamento sono sospesi. 7- In caso di ricevimento della documentazione richiesta entro i termini indicati, si procede all'esame della documentazione integrativa e alla verifica della completezza dei dati in essa riportati. 8- L'istante ha facoltà, qualora non possa rispettare i tempi stabiliti per l'invio della documentazione, di richiedere una proroga con motivazione e stima dei tempi necessari. In mancanza di riscontro formale da parte dell'Ufficio, si intende accordata proroga sia nella motivazione che nei tempi. 9- In caso di mancata presentazione della ulteriore documentazione richiesta entro il termine previsto al c. 7 o al c. 9 del presente articolo, la domanda di autorizzazione è considerata improcedibile e pertanto viene archiviata. Dell'improcedibilità e della conseguente archiviazione è data comunicazione al richiedente.	6- Il responsabile del procedimento amministrativo provvede all'istruttoria tecnico-amministrativa attraverso l'esame della documentazione allegata alla domanda e, se del caso, della documentazione già eventualmente presente agli atti dell'Ufficio. 7- In caso di necessità, il responsabile del procedimento amministrativo effettua richiesta di documentazione integrativa rispetto a quella agli atti dell'Ufficio, con indicazione del termine in giorni per l'invio della documentazione richiesta. Sino all'arrivo della documentazione integrativa, i tempi di conclusione del procedimento di cui all'art. 6 di questo regolamento sono sospesi. 8- In caso di ricevimento della documentazione richiesta entro i termini indicati, si procede all'esame della documentazione integrativa e alla verifica della completezza dei dati in essa riportati. 9- L'istante ha facoltà, qualora non possa rispettare i tempi stabiliti per l'invio della documentazione, di richiedere una proroga con motivazione e stima dei tempi necessari. In mancanza di riscontro formale da parte dell'Ufficio, si intende accordata proroga sia nella motivazione che nei tempi. 10- In caso di mancata presentazione della ulteriore documentazione richiesta entro il termine previsto al c. 7 o al c. 9 del presente articolo, la domanda di autorizzazione è considerata improcedibile e pertanto viene archiviata. Dell'improcedibilità e della conseguente archiviazione è data comunicazione al richiedente.

Art. 5 Istruttoria delle istanze per il rilascio di autorizzazioni incluse in provvedimenti di tipo unico. 1- Se l'autorizzazione allo scarico è ricompresa nell'AUA, l'istanza va presentata al SUAP competente per territorio attraverso lo Sportello telematico. 2- Se l'autorizzazione allo scarico è ricompresa nell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.lgs. 152/06, l'istanza va presentata via pec al Servizio competente della Città Metropolitana, secondo i modelli presenti sul sito istituzionale, o – quando sarà attivo – tramite Sportello telematico.	**Art. 5 Istruttoria delle istanze per il rilascio di autorizzazioni incluse in provvedimenti di tipo unico.** 1- Se l'autorizzazione allo scarico è ricompresa nell'AUA, l'istanza va presentata al SUAP competente per territorio attraverso lo Sportello telematico. 2- Se l'autorizzazione allo scarico è ricompresa nell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.lgs. 152/06, l'istanza va presentata via PEC al Servizio competente della Città Metropolitana, secondo i modelli presenti sul sito istituzionale, o – quando sarà attivo – tramite Sportello telematico.

Art. 6 Termine di conclusione procedimento autorizzativo. 1- Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione ordinaria, non inquadrata in provvedimenti di tipo unico, è di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda presso l'Ufficio competente ai sensi degli art. 2 della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 124 comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. 2- Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione allo scarico compresa all'interno di provvedimenti unici dipende dai termini imposti dalle specifiche normative di riferimento relative alle autorizzazioni in cui esse sono inquadrate. 3- La durata delle autorizzazioni dipenderà dai termini imposti dalle specifiche normative di riferimento dei provvedimenti in cui esse sono eventualmente inquadrate: a. se l'autorizzazione è ordinaria ai sensi dell'art. 124 c. 8 del D.lgs. 152/06, non inclusa in un provvedimento di tipo "unico", l'autorizzazione è valida per 4 anni dalla data di esecutività; b. se l'autorizzazione è inclusa in AUA ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 59/2013, la sua durata è di 15 anni dalla data di esecutività; c. se l'autorizzazione è inclusa in Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 ess.mm.ii. la sua durata è di 10 anni dalla data di esecutività.	**Art. 6 Termine di conclusione procedimento autorizzativo.** 1- Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione ordinaria, non inquadrata nei provvedimenti citati agli artt. 2 e 5, è di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda presso l'Ufficio competente ai sensi degli art. 2 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., e dell'art. 124 c. 7 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. 2- Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione allo scarico compresa all'interno di provvedimenti unici (artt. 2 e 5) dipende dai termini imposti dalle specifiche normative di riferimento relative alle autorizzazioni in cui esse sono inquadrate. 3- La durata delle autorizzazioni dipenderà dai termini imposti dalle specifiche normative di riferimento dei provvedimenti in cui esse sono eventualmente inquadrate: a) se l'autorizzazione è ordinaria ai sensi dell'art. 124 c. 8 del D.lgs. 152/06, l'autorizzazione è valida per 4 anni dalla data di esecutività; b) se l'autorizzazione è inclusa in AUA ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 59/2013, la sua durata è di 15 anni dalla data di esecutività; c) se l'autorizzazione è inclusa in Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. la sua durata è di 10 anni dalla data di esecutività.

Art. 7 Rinnovo del provvedimento di autorizzazione 1- Le istanze di rinnovo di autorizzazioni ordinarie allo scarico devono essere presentate ai sensi dell'art. 3 c.1 del presente Regolamento, almeno un anno prima della scadenza (art. 124 c. 8 D.lgs. 152/06). L'inizio del procedimento di rinnovo decorre dai 90 giorni antecedenti la scadenza dell'autorizzazione vigente. 2- L'ufficio competente provvede a verificare la data di scadenza dell'autorizzazione da rinnovare. Qualora l'autorizzazione risulti scaduta, l'Ufficio provvede ad inviare al titolare dello scarico, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, avviso che evidenzi l'assenza di titolo valido ad effettuare lo scarico fino al rilascio del nuovo provvedimento autorizzativo. 3- La domanda viene infine assegnata al responsabile del procedimento amministrativo che ne cura l'istruttoria tecnica e ogni altra attività prevista, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e dal presente regolamento.	**Art. 7 Rinnovo del provvedimento di autorizzazione** 1- Le istanze di rinnovo di autorizzazioni ordinarie allo scarico devono essere presentate ai sensi dell'art. 3 c.1 del presente Regolamento, almeno un anno prima della scadenza (art. 124 c. 8 D.lgs. 152/06). L'inizio del procedimento di rinnovo decorre dai 90 giorni antecedenti la scadenza dell'autorizzazione vigente. 2- L'ufficio competente provvede a verificare la data di scadenza dell'autorizzazione da rinnovare. Qualora l'autorizzazione risulti scaduta, l'Ufficio provvede ad inviare al titolare dello scarico, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, avviso che evidenzi l'assenza di titolo valido ad effettuare lo scarico fino al rilascio del nuovo provvedimento autorizzativo. 3- La domanda viene infine assegnata al responsabile del procedimento amministrativo che ne cura l'istruttoria tecnica e ogni altra attività prevista, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e dal presente regolamento.

Art. 8 Sopralluogo 1- Durante l'istruttoria il responsabile del procedimento amministrativo, data la rilevanza dell'interesse pubblico da tutelare e al fine di verificare la rispondenza tra quanto riscontrato nella documentazione pervenuta e le condizioni previste per l'attivazione dello scarico dalla normativa vigente in materia, ha facoltà di svolgere sopralluogo conoscitivo presso l'insediamento da cui ha origine lo scarico da autorizzare. 2- A conclusione dell'eventuale sopralluogo presso l'insediamento viene redatto, su modulo appositamente predisposto, un verbale, da allegare agli atti istruttori. 3- Qualora dal sopralluogo istruttorio emerga la non rispondenza alla situazione risultante dalla documentazione pervenuta, l'Ufficio competente inviterà, immediatamente con contestuale verbalizzazione o, ove necessario, tramite posta elettronica certificata, il richiedente a conformarsi. In caso di inottemperanza l'Ufficio competente dichiarerà la improcedibilità della domanda e provvederà a darne, con provvedimento motivato, comunicazione al richiedente. Le richieste integrative sospendono i termini del procedimento di autorizzazione.	**Art. 8 Sopralluogo** 1- Durante l'istruttoria il responsabile del procedimento amministrativo, data la rilevanza dell'interesse pubblico da tutelare e al fine di verificare la rispondenza tra quanto riscontrato nella documentazione pervenuta e le condizioni previste per l'attivazione dello scarico dalla normativa vigente in materia, ha facoltà di svolgere sopralluogo conoscitivo presso l'insediamento da cui ha origine lo scarico da autorizzare. 2- A conclusione dell'eventuale sopralluogo presso l'insediamento viene redatto, su modulo appositamente predisposto, un verbale, da allegare agli atti istruttori. 3- Qualora dal sopralluogo istruttorio emerga la non rispondenza alla situazione risultante dalla documentazione pervenuta, l'Ufficio competente inviterà, immediatamente con contestuale verbalizzazione o, ove necessario, tramite posta elettronica certificata, il richiedente a conformarsi. In caso di inottemperanza l'Ufficio competente dichiarerà la improcedibilità della domanda e provvederà a darne, con provvedimento motivato, comunicazione al richiedente. Le richieste integrative sospendono i termini del procedimento di autorizzazione.

Art. 9 Provvedimento autorizzatorio 1- Il provvedimento di autorizzazione allo scarico o di rinnovo dell'autorizzazione è rilasciato esclusivamente in formato digitale ai sensi del C.A.D. D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al richiedente, previa verifica dell'assolvimento imposta di bollo spettante ai provvedimenti in forma digitale. 2- Il provvedimento di autorizzazione viene trasmesso, agli indirizzi indicati nel modello allegato alla domanda o ai diversi indirizzi che saranno comunicati dall'utente. In caso di conclusione negativa del procedimento, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza sono comunicati al richiedente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., concedendo un termine di 10 giorni per poter presentare osservazioni e memorie, delle quali verrà tenuto conto nella redazione del provvedimento dirigenziale di diniego dell'autorizzazione. 3- Avverso le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione ovvero avverso il provvedimento di diniego è possibile esperire ricorso al TAR entro 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricezione del provvedimento.	**Art. 9 Provvedimento autorizzatorio** 1- Il provvedimento di autorizzazione allo scarico o di rinnovo dell'autorizzazione è rilasciato esclusivamente in formato digitale ai sensi del C.A.D. D.lgs. 82 del 7/03/2005, e viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al richiedente, previa verifica dell'assolvimento imposta di bollo spettante ai provvedimenti in forma digitale. 2- Il provvedimento di autorizzazione viene trasmesso, agli indirizzi indicati nel modello allegato alla domanda o ai diversi indirizzi che saranno comunicati dall'utente. In caso di conclusione negativa del procedimento, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza sono comunicati al richiedente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., concedendo un termine di 10 giorni per poter presentare osservazioni e memorie, delle quali verrà tenuto conto nella redazione del provvedimento dirigenziale di diniego dell'autorizzazione. 3- Avverso le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione ovvero avverso il provvedimento di diniego è possibile esperire ricorso al TAR entro 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricezione del provvedimento.

Art. 10 Diffide 1- In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione allo scarico di acque reflue e di disposizioni di legge, l'Ufficio competente, salvo l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative o penali previste dalla normativa vigente, procederà ai sensi dell'art. 130 del D.L.gs 152/2006, secondo la gravità dell'infrazione, all'emanazione di diffida, sospensione e/o revoca dell'autorizzazione. 2- Si procede alla diffida in caso di: a. superamento dei limiti tabellari di legge o prescritti dall'autorizzazione in vigore; b. mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in vigore. 3- Per superamento dei limiti tabellari da parte di insediamenti provvisti di autorizzazione allo scarico, documentato da certificato di analisi chimico-fisiche e/o batteriologiche di ARPA Lazio, si procederà emanando diffida a ristabilire il rispetto dei limiti di legge entro il termine di giorni 30. Tale ripristino deve essere comprovato da nuovo certificato analitico emesso da ARPA Lazio. Se le ulteriori analisi di ARPA Lazio evidenziano il ripristino del rispetto dei limiti tabellari di legge, il procedimento di diffida si intende concluso. Se, al contrario, viene evidenziato un nuovo superamento dei limiti tabellari: - per scarichi domestici e urbani: verrà inviata una ulteriore diffida e, in caso di un terzo superamento, verrà comunicato al titolare dell'autorizzazione l'avvio del procedimento di sospensione dell'atto autorizzatorio;	**Art. 10 Diffide** 1- In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione allo scarico di acque reflue e di disposizioni di legge, l'Ufficio competente, salva l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative o penali previste dalla normativa vigente, procederà ai sensi dell'art. 130 del D.lgs. 152/2006, secondo la gravità dell'infrazione, all'emanazione di diffida, sospensione e/o revoca dell'autorizzazione. 2- Si procede alla diffida in caso di: a) superamento dei limiti tabellari di legge o prescritti dall'autorizzazione in vigore; b) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in vigore. 3- Per superamento dei limiti tabellari da parte di insediamenti provvisti di autorizzazione allo scarico, documentato da certificato di analisi chimico-fisiche e/o batteriologiche di ARPA Lazio, si procederà emanando diffida a ristabilire il rispetto dei limiti di legge entro il termine di giorni 30. Tale ripristino deve essere comprovato da nuovo certificato analitico emesso da ARPA Lazio. Se le ulteriori analisi di ARPA Lazio evidenziano il ripristino del rispetto dei limiti tabellari di legge, il procedimento di diffida si intende concluso. Se, al contrario, viene evidenziato un nuovo superamento dei limiti tabellari: - per scarichi domestici e urbani: verrà inviata una ulteriore diffida e, in caso di un terzo superamento, verrà comunicato al titolare dell'autorizzazione l'avvio del procedimento di sospensione dell'atto autorizzatorio; - per scarichi industriali: verrà comunicato al titolare dell'autorizzazione l'avvio del procedimento di sospensione dell'atto autorizzatorio.

- per scarichi industriali: verrà comunicato al titolare dell'autorizzazione l'avvio del procedimento di sospensione dell'atto autorizzatorio. 4- Il superamento dei limiti tabellari riscontrato durante un procedimento in corso di rinnovo o modifica dell'autorizzazione allo scarico comporta la sospensione del procedimento stesso e la diffida al ripristino dei limiti di legge. Entro 30 giorni dal ricevimento della diffida, l'interessato è tenuto a inviare osservazioni e motivazioni circa il superamento comunicato, nonché copia della prenotazione di nuove analisi presso l'ARPA Lazio. Dal ricevimento di tale documentazione decorrono i termini per la ripresa del procedimento di autorizzazione. Il mancato invio di quanto richiesto comporta l'avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione, di cui al successivo articolo. 5- Per mancato rispetto di una o più prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, si procederà all'invio al titolare dello scarico di una diffida a eliminare le difformità riscontrate, informando che il mancato adempimento di quanto indicato nell'atto di diffida comporterà l'avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione rilasciata. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. 6- L'atto di diffida è trasmesso al titolare dello scarico, con l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'Ufficio cui fare riferimento.	4- Il superamento dei limiti tabellari riscontrato durante un procedimento in corso di rinnovo o modifica dell'autorizzazione allo scarico comporta la sospensione del procedimento stesso e la diffida al ripristino dei limiti di legge. Entro 30 giorni dal ricevimento della diffida, l'interessato è tenuto a inviare osservazioni e motivazioni circa il superamento comunicato, nonché copia della prenotazione di nuove analisi presso l'ARPA Lazio. Dal ricevimento di tale documentazione decorrono i termini per la ripresa del procedimento di autorizzazione. Il mancato invio di quanto richiesto comporta l'avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione, di cui al successivo articolo. 5- Per mancato rispetto di una o più prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, si procederà all'invio al titolare dello scarico di una diffida a eliminare le difformità riscontrate, informando che il mancato adempimento di quanto indicato nell'atto di diffida comporterà l'avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione rilasciata. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. 6- L'atto di diffida è trasmesso al titolare dello scarico, con l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'Ufficio cui fare riferimento.

Art. 11 Sospensione dell'autorizzazione 1- Si procede alla sospensione per un tempo determinato dell'autorizzazione in vigore in tutti i casi previsti dalla legge e dall'opportunità amministrativa anche ai fini dell'autotutela, in particolare: a. in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella diffida; b. in caso di ulteriore superamento tabellare susseguente a diffida; c. in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente ai sensi dell'art. 130 del D.lgs. 152/06; 2- Al titolare dello scarico verrà inviata la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione, con l'indicazione del termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. Nel caso in cui tale termine decorra inutilmente o le osservazioni non forniscano opportuni chiarimenti né valide motivazioni per le violazioni accertate, ovvero non offrano sufficienti garanzie si procederà all'emanazione dell'atto di sospensione, contenente l'indicazione dei tempi e le modalità per l'eliminazione delle difformità riscontrate. 3- Avverso il provvedimento di sospensione sarà possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione del procedimento.	**Art. 11 Sospensione dell'autorizzazione** Si procede alla sospensione per un tempo determinato dell'autorizzazione in vigore in tutti i casi previsti dalla legge e dall'opportunità amministrativa anche ai fini dell'autotutela, in particolare: a) in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella diffida; b) in caso di ulteriore superamento tabellare susseguente a diffida; c) in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente ai sensi dell'art. 130 del D.lgs. 152/06; Al titolare dello scarico verrà inviata la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione, con l'indicazione del termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. Nel caso in cui tale termine decorra inutilmente o le osservazioni non forniscano opportuni chiarimenti né valide motivazioni per le violazioni accertate, ovvero non offrano sufficienti garanzie si procederà all'emanazione dell'atto di sospensione, contenente l'indicazione dei tempi e le modalità per l'eliminazione delle difformità riscontrate. Avverso il provvedimento di sospensione sarà possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione del procedimento.

Art. 12 Revoca dell'autorizzazione 1- Si procede alla revoca dell'autorizzazione in vigore in tutti i casi previsti dalla legge e dall'opportunità amministrativa anche ai fini dell'autotutela, in particolare per: a. mancato rispetto dei termini temporali stabiliti per la prenotazione, presso ARPA Lazio, delle analisi di controllo dello scarico; b. inottemperanza alle prescrizioni imposte con la diffida, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente ai sensi dell'art.130 del D.lgs. 152/06 e s.m.i; c. reiterati superamenti tabellari e/o violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; d. chiusura dello scarico (nel caso di allaccio alla pubblica fognatura o interruzione/ trasferimento dell'attività); e. mancata ottemperanza alle prescrizioni imposte con il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione; f. Mendaci dichiarazioni finalizzate ad ottenere il provvedimento autorizzatorio. 2- All'interessato verrà data comunicazione di avvio del procedimento di revoca, con l'indicazione del responsabile del procedimento e con l'invito a trasmettere entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione osservazioni in merito alle motivazioni della revoca addotte dalla Città metropolitana di Roma Capitale. 3- Nel caso in cui tale termine decorra inutilmente o le osservazioni non forniscano opportuni chiarimenti né valide motivazioni alle violazioni e inottemperanze riscontrate ovvero non offrano sufficienti garanzie, si procederà all'emanazione dell'atto di revoca.	**Art. 12 Revoca dell'autorizzazione** 1- Si procede alla revoca dell'autorizzazione in vigore in tutti i casi previsti dalla legge e dall'opportunità amministrativa anche ai fini dell'autotutela, in particolare per: a) mancato rispetto dei termini temporali stabiliti per la prenotazione, presso ARPA Lazio, delle analisi di controllo dello scarico; b) inottemperanza alle prescrizioni imposte con la diffida, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente ai sensi dell'art.130 del D.lgs. 152/06 e s.m.i; c) reiterati superamenti tabellari e/o violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; d) chiusura dello scarico (nel caso di allaccio alla pubblica fognatura o interruzione/ trasferimento dell'attività); e) mancata ottemperanza alle prescrizioni imposte con il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione; f) Mendaci dichiarazioni finalizzate ad ottenere il provvedimento autorizzatorio. 2- All'interessato verrà data comunicazione di avvio del procedimento di revoca, con l'indicazione del responsabile del procedimento e con l'invito a trasmettere entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione osservazioni in merito alle motivazioni della revoca addotte dalla Città metropolitana di Roma Capitale. 3- Nel caso in cui tale termine decorra inutilmente o le osservazioni non forniscano opportuni chiarimenti né valide motivazioni alle violazioni e inottemperanze riscontrate ovvero

4- Avverso il provvedimento di revoca sarà possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione del procedimento di revoca. 5- Nel caso in cui sia stato avviato il procedimento di revoca dell'autorizzazione e, contestualmente, sia aperto un procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione, si procederà, previo adempimento di quanto disposto all'art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. ed all'art. 10 c. 4 del presente regolamento al diniego del rinnovo.	non offrano sufficienti garanzie, si procederà all'emanazione dell'atto di revoca. 4- Avverso il provvedimento di revoca sarà possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione del procedimento di revoca. 5- Nel caso in cui sia stato avviato il procedimento di revoca dell'autorizzazione e, contestualmente, sia aperto un procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione, si procederà, previo adempimento di quanto disposto all'art. 10 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed all'art. 10 c. 4 del presente regolamento al diniego del rinnovo.

Art. 13 Sanzioni amministrative 1. In caso di trasgressione alle norme che comporta l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 133 del D.lgs. 152/06, l'Ufficio provvede alla redazione e trasmissione del verbale al trasgressore ed all'Autorità competente (Regione o Comune ai sensi della LR 30/1994).	**Art. 13 Sanzioni amministrative** 1- In caso di trasgressione alle norme che comporta l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 133 del D.lgs. 152/06, l'Ufficio provvede alla redazione e trasmissione del verbale al trasgressore ed all'Autorità competente (Regione o Comune ai sensi della LR 30/1994).
Art. 14 Disposizioni attuative 1- Con determinazione del Dirigente del competente Servizio saranno emanate o aggiornate le linee guida attuative del presente Regolamento.	**Art. 14 Disposizioni attuative** 1- Con determinazione del Dirigente del competente Servizio saranno emanate o aggiornate le linee guida attuative del presente Regolamento.
Art. 15 Norma di rinvio 1- Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di tutela ambientale e delle acque, di procedimento amministrativo, di documentazione amministrativa e di trattamento dei dati personali.	**Art. 15 Norma di rinvio** 1- Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di tutela ambientale e delle acque, di procedimento amministrativo, di documentazione amministrativa e di trattamento dei dati personali.

Art. 16 Entrata in vigore e disciplina transitoria	Art. 16 Entrata in vigore e disciplina transitoria
1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione della deliberazione di approvazione all'Albo Pretorio Informatico. 2. Restano valide le istanze presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, salva la necessità di dover provvedere a richiedere integrazioni documentali o adeguamento alle prescrizioni tecniche ritenute necessarie, per le quali si seguirà il procedimento descritto nel presente regolamento.	1- Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione della deliberazione di approvazione all'Albo Pretorio Informatico. 2- Restano valide le istanze presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, salva la necessità di dover provvedere a richiedere integrazioni documentali o adeguamento alle prescrizioni tecniche ritenute necessarie, per le quali si seguirà il procedimento descritto nel presente regolamento.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che la Deliberazione n. 68 è approvata all'unanimità** con n. 18 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Chioccia Manuela, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Giammusso Antonio, Irato Nicoletta, Lavalle Federica, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Pizzigallo Angelo, Proietti Antonio, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Presenti 18, Favorevoli 18. Il Consiglio approva. Passiamo al punto numero 4: "Proposta di deliberazione numero 66/23: "Designazione di un rappresentante nella Commissione della Riserva Naturale Statale "Litorale Romano", parere obbligatorio ai sensi del articolo 26 dello Statuto della Citta Metropolitana di Roma Capitale al parere al Sindaco". È giunta a questa Presidenza una nota. Prego, prego Consigliere Marini. Leggo prima la nota: "Considerato che il Ministero ha richiesto a quest'Ente l'indicazione di una coppia di nomi, uno per ogni genere. Che alla manifestazione d'interesse hanno risposto soltanto tre persone delle quali solo una risulta in possesso dei requisiti richiesti, si propone di procedere alla riapertura dei termini della presentazione di nuove candidature in capo al Sindaco".

Voce indistinta. Scusi Vicesindaco se posso permettermi. Purtroppo per colpevole distrazione le chiediamo nuovamente lettura della nota cortesemente.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. "Considerato che il Ministero ha richiesto l'indicazione di una coppia di nomi, uno per ogni genere, maschile e femminile. Che alla manifestazione d'interesse hanno risposto soltanto tre persone delle quali solo una risulta in possesso dei requisiti: si propone di procedere alla riapertura dei termini per le presentazioni di nuove candidature in capo al Sindaco a cui spetta la nomina". Il Consiglio dà parere rispetto alla nomina del Sindaco. Prego, Consigliere Ferrarini, ne ha facoltà.

Il Consigliere MARINI NICOLA. Andando a cogliere la nota del Sindaco, volevo meglio precisare i termini della questione, in quanto l'iter di individuazione dei membri all'interno della Commissione della Riserva Naturale Statale "Litorale Romano" nonostante fosse stata espletata come previsto dalla normativa e non abbia seguito tutto quello che era l'iter procedurale, purtroppo all'interno di questo iter, alla fine si è definito esclusivamente l'individuazione di un candidato, viste anche le poche domande che sono arrivate. La cosa è già stata esaminata abbondantemente in Commissione, che ha avuto modo di controllare i curricula che erano arrivati, nonostante questo rispetto a quella che era la richiesta del Ministero di individuare una coppia di candidati, un uomo ed una donna, invece di fatto l'iter ha portato ad individuare solo la figura di un uomo, quindi da questo punto di vista accogliamo la richiesta del Sindaco, in modo tale da poter dare compiutezza a quella che è la richiesta del Ministero, all'individuazione di alla coppia di candidati, un uomo ed una donna, affinché immagino che il punto verrà ritirato.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Sì, se concordiamo sì, perché sarebbe imperfetta la nomina. Prego, Consigliere Ferrarini.

Il Consigliere FERRARINI MASSIMO. Sindaco, grazie. Noi ovviamente prendiamo atto di quello che ci state rappresentando, anche se siamo un po' perplessi che l'iter che si è scelto di seguire, nel senso che dal 23 giugno 2022 a luglio credo che si siano chiuse le selezioni, nel momento in cui ci si rende conto che ci sono soltanto due domande, una è donna e tra l'altro viene esclusa, oggi calendarizzare questa nomina, se non vado errato era già calendarizzata il Consiglio precedente

l'abbiamo di fatto ritirata perché obiettivamente avevamo chiesto approfondimenti anche in Commissione, anche sul mantenimento di determinati requisiti che colui che era stato individuato a distanza di un anno poteva anche aver perso. Detto questo siamo ovviamente d'accordo che debba essere ritirata, ma soprattutto se è un'indicazione del Ministero, ovviamente oltre ad essere d'accordo ne prendiamo atto. Auspichiamo però che per il futuro, Vicesindaco ci sia un modus operandi diverso, cioè che noi non dobbiamo arrivare con la nomina… cioè con l'individuazione e con la chiusura della possibilità della manifestazione d'interesse del luglio 2022 per veder poi arrivare in Aula la nomina nel dicembre del 2023, cioè un anno e mezzo dopo, con tutti i rischi che ne conseguono, come stiamo pervenendo oggi, che è pervenuto quello dei non requisiti da parte della donna, di incompatibilità da parte della donna, ma nel frattempo a distanza di un anno e mezzo converrete con me che anche l'uomo poteva aver perso determinati requisiti che erano fondamentali nel momento in cui la domanda era stata fatta. Quindi, vi chiediamo su queste dinamiche, oltre ad una maggiore condivisione anche nella fase propedeutica, ma soprattutto una maggiore celerità delle nomine nel momento in cui poi è stato definito. Grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie a lei Consigliere. Specifico solamente che il nostro, in questo caso, non è che un parere consultivo. Hanno chiesto la parola i Consiglieri Proietti, prego ne ha facoltà, anche i Consiglieri Cacciotti ed il Consigliere Ferrara. Prego, Consigliere Proietti.

Il Consigliere PROIETTI ANTONIO. Soltanto una breve considerazione che vuole rafforzare le considerazioni già portate avanti dal Consigliere Ferrarini. Io ho partecipato alle due Commissioni come ha poi spiegato bene anche il Marini. Avevamo mostrato delle perplessità, le abbiamo sostenute con forza. La prima perplessità era proprio in merito al fatto che non avevamo avuto neanche modo di vedere i documenti, quindi si è fatta una seconda Commissione. Ci è stato anche comunicato che già c'era stata un'interlocuzione con il Ministero che aveva avallato in ogni caso la possibilità di procedere nonostante come, ripeto e risottolineo, ha ribadito il Consigliere Ferrarini, è un procedimento che sicuramente ha avuto una grossa difficoltà nel proprio percorso, perché un procedimento che si conclude a luglio 2022 e oggi noi in sede di Consiglio, dopo che l'abbiamo rimandato la volta precedente, ci troviamo questa nota legittima perché l'atto è imperfetto, beh, sicuramente una domanda su come è stato seguito questo procedimento in questi oltre 15 mesi ce la dobbiamo sicuramente fare, spero che l'accaduto non si possa più presentare né in sede di Commissione e tantomeno in sede di Consiglio, grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto. Votiamo sul rinvio della delibera. Prego, Segretario è aperta la votazione.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che la richiesta di RINVIO della Proposta di Deliberazione P66-23 è approvata** con n. 17 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Giammusso Antonio, Irato Nicoletta, Lavalle Federica, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Pieretti Alessia, Pizzigallo Angelo, Proietti Antonio, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi) e n. 1 voto astenuto (Ferrara Paolo).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Presenti 18, Favorevoli 17, Astenuti 1. Il Consiglio approva. Passiamo al punto 5, proposta 68/23 "Acquisizione a titolo gratuito di una porzione di area sita nel Comune di Colleferro SP64A. intersezione svincolo Contrada Colle Rampo, via Fontana Barabba, Foglio 8, Particella 75". Prego, Consigliera Michetelli.

La Consigliera MICHETELLI CRISTINA. Grazie Vicesindaco. Mi fa piacere che siamo arrivati al termine dell'acquisizione. Già è stata acquisita con un esproprio l'area portata avanti per la realizzazione di una rotatoria a Colleferro. Mancava la convenzione con il privato ed oggi andiamo a terminare questo iter attraverso l'approvazione di questa delibera. Si può dare seguito, fino alla fine della firma della convenzione, quindi entra a far parte del patrimonio l'area che è stata espropriata, entreranno a far parte del patrimonio della Città Metropolitana di Roma Capitale. Per cui con l'atto di oggi diamo delega al Dirigente, di firmare la convenzione ed acquisire l'area che è stata interessata per la realizzazione di quest'importante intervento infrastrutturale. Grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliera. Dichiaro aperta la discussione. Se non ci sono dichiarazioni di voto, prego Consigliere Ferrarini.

Il Consigliere FERRARINI MASSIMO. Grazie Vicesindaco. Abbiamo verificato gli atti, insomma è assolutamente in linea con quello che sono gli obiettivi di questo Ente, è una cosa che proviene però da lontano, motivo per cui noi adotteremo un'astensione tecnica per consentire che il punto dell'ordine del giorno venga approvato senza voti contrari, grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere Ferrarini. Ci sono altre dichiarazioni? Dichiaro aperta la votazione. Prego, Segretario.

OGGETTO: Acquisizione a titolo gratuito della porzione di area sita nel Comune di Colleferro, SP64a intersezione svincolo Contrada di Colle Rampo – Via Fontana Barabba, al Foglio 8, particella 75.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 253 del 08.11.2023 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: "Acquisizione a titolo gratuito della porzione di area sita nel Comune di Colleferro, SP64a intersezione svincolo Contrada di Colle Rampo – Via Fontana Barabba, al Foglio 8, particella 75";

con Contratto di Servizio sottoscritto con firma digitale in data 18 dicembre 2017, la Regione Lazio affidava in regime di concessione la rete viaria regionale all'Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A. che, pertanto, assume la funzione di Ente gestore degli interventi di cui all'oggetto interessanti la rete viaria regionale;

Astral SpA aveva necessità di appaltare urgentemente l'intervento "*Comune di Colleferro – Interventi di messa in sicurezza mediante realizzazione di una Rotatoria sulla SP64a intersezione svincolo Contrada di Colle Rampo – Via Fontana Barabba*";

Astral SpA, con Determinazione n. 129 del 23 aprile 2020 e n. 289 del 15 ottobre 2020, affidava all'ing. Andrea Zenatello, con studio professionale in ********** Colleferro (RM), CF ********** P. IVA 00987290251, la progettazione esecutiva dell'opera;

il progettista, a seguito di sopralluoghi effettuati, provvedeva a redigere un apposito progetto esecutivo mirato alla messa in sicurezza dello svincolo sulla SP 64/a all'intersezione con via Fontana Barabba, in località Colle Rampo;

con Verbale di Verifica prot. 4169/20/LAV 20.10.2020 e Verbale di Validazione prot. 4170/20/LAV del 20.10.2020 il Progetto esecutivo di cui sopra veniva validato dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Federico Ranieri;

con Determinazione dell'AU n. 300 del 26.10.2020 veniva approvato in linea tecnica il Progetto Esecutivo dei lavori;

con nota prot. 148598 la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana, pervenuta in Astral al prot. 0023701 del 04.11.2020, rilasciava parere favorevole ai sensi dell'art.4 della L.R. 31.01.2002 n.5;

la Soprintendenza per i Beni Archeologici e Paesaggistici esprimeva parere favorevole con prescrizione protocollo n. 13845 del 25/06/2020;

la Città metropolitana di Roma Capitale, con nota prot n. CMRC-2020-0120280 del 21.08.2020, rilasciava parere preliminare favorevole, subordinato alla sottoscrizione di specifica Convenzione tra le parti;

il Comune di Colleferro, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 03/06/2020, approvava il progetto definitivo dei lavori e, successivamente, dichiarava sussistere le condizioni per procedere all'appalto dei lavori di che trattasi;

in data 23 novembre 2022, Repertorio 4170/2022, veniva quindi sottoscritta apposita Convenzione tra Città metropolitana di Roma Capitale, Azienda Strade del Lazio - ASTRAL S.p.A. e Comune di Colleferro al fine di disciplinare i reciproci rapporti connessi all'esecuzione dei lavori previsti dalla Progettazione Esecutiva denominata "*Comune di Colleferro – Interventi di messa in sicurezza mediante realizzazione di una Rotatoria sulla SP64a intersezione svincolo Contrada di Colle Rampo – Via Fontana Barabba"* da realizzarsi, in parte, sulla sede stradale della SP 64a Palianese, in parte su terreni privati e in parte su terreni nella disponibilità del Comune di Colleferro;

Astral Spa procedeva quindi alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza mediante realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra la SP 64 Palianese e con sua Determinazione n. 139/22 veniva dichiarata l'Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione;

Considerato che:

nella citata Convenzione veniva specificato che le "*aree private oggetto dei lavori, viste le note di disponibilità alla cessione bonaria di dette aree da parte dei proprietari stessi, sono comunque quindi nella disponibilità del comune di Colleferro*";

nel corso dell'esecuzione delle opere è stata inclusa, nello spazio dedicato alla rotatoria, la porzione di area distinta al catasto al Fg. SEG/8 particella Sub I, in proprietà privata di Colledoro S.r.l., che aveva reso la disponibilità alla sua cessione bonaria con nota acquisita al protocollo del Comune di Colleferro n. 8587/2020;

con comunicazione Pec del 14.06.2021 la Colledoro S.r.l., nelle more della formalizzazione della cessione dell'area sopra richiamata, autorizzava l'immissione in possesso della predetta area in favore di Astral Spa, necessaria per avviare l'esecuzione dei lavori, e contestualmente accettava l'offerta pari ad euro 15.00 al metro quadrato a titolo di corrispettivo;

gli interventi di messa in sicurezza mediante realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra la SP 64 Palianese sono stati compiuti a cura, responsabilità e spese di Astral, così come disciplinato all'articolo 2 del richiamato atto di Convenzione, che di seguito si riporta integralmente: "*Astral, limitatamente agli interventi di cui alla presente convenzione, accetta di realizzare, a sua cura e spese, nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge nonché di quanto previsto nella presente convenzione, il complesso degli interventi previsti dalla Progettazione Esecutiva denominata "Comune di Colleferro – Interventi di messa in sicurezza mediante realizzazione di una Rotatoria sulla SP64a intersezione svincolo Contrada di Colle Rampo – Via Fontana Barabba", in particolare la realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra la SP 64a Palianese e via Fontana Barabba, di cui al Progetto Esecutivo debitamente validato e sottoscritto dalle parti, il quale costituisce parte integrante della presente convenzione";*

con nota del 22.12.2022, Rif. 1388/22/DIS, Astral comunicava di aver provveduto, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione, all'inserimento in mappa e frazionamento delle aree interessate dai lavori di cui trattasi, restando in attesa del perfezionamento della cessione delle aree in favore della Città metropolitana di Roma Capitale;

Vista la nota del Servizio 3 del Dipartimento II "Mobilità e Viabilità", prot. CMRC-2023-0109885 del 6 luglio 2023, con cui viene confermato che "*la rotatoria di che trattasi è utile alla viabilità stradale in quanto garantisce migliori livelli di sicurezza dell'incrocio interessato e, pertanto, si rende necessario procedere all'acquisizione delle aree private interessate, fermo restando che gli oneri per la loro acquisizione rimangono a carico del soggetto attuatore ASTRAL s.p.a*";

Ritenuto di dover quindi procedere alla acquisizione al patrimonio dell'Ente, a titolo gratuito, della porzione di terreno distinto al catasto al Fg. SEG/8 particella Sub I;

Preso atto che:

l'articolo 8 della citata Convenzione stabilisce la cessione gratuita alla Città metropolitana delle aree e delle opere inerenti i sopra richiamati interventi da realizzare sulla viabilità provinciale e sue pertinenze;

tutti gli oneri per l'acquisto dell'area di cui trattasi sono a totale carico di Astral Spa;

sarà cura di parte venditrice, Colledero S.r.l., indicare il notaio rogante per la formalizzazione dell'atto di acquisto della porzione di terreno di cui trattasi;

sulla porzione di terreno interessata grava un diritto di superficie in favore di Diciannovesimasu srl per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico;

il diritto di superficie dovrà essere risolto contestualmente all'atto di acquisizione a titolo gratuito da parte di Città metropolitana, che acquisirà al proprio patrimonio l'immobile solo se libero da pesi, cose e persone;

Ritenuto opportuno di sottoporre l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: *Acquisizione a titolo gratuito della porzione di area sita nel Comune di Colleferro, SP64a intersezione svincolo Contrada di Colle Rampo – Via Fontana Barabba, al Foglio 8, particella 75*, all'attenzione del Consiglio metropolitano che, all'art. 42, comma 2, lett. I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico enti Locali) riconosce la competenza del Consiglio in materia di acquisizioni e/o alienazioni immobiliari;

Atteso che la 1^ Commissione Consiliare permanente "Bilancio, Patrimonio, PNRR e Progetti europei, Rapporti con gli Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di che trattasi in data 27.11.2023;

Preso atto:

che il Direttore dell'U.C. "Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva" Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa da intendersi integralmente trascritte:

1. di prendere atto dell'articolo 8 della Convenzione tra Astral spa e CMRC - Repertorio 4170/2022 del 23 novembre 2022 - in cui viene stabilita la cessione gratuita in favore della Città metropolitana delle aree e delle opere inerenti i sopra richiamati interventi da realizzare sulla viabilità provinciale e sue pertinenze;

2. di dare mandato al Dirigente competente di procedere all'acquisizione a titolo gratuito della porzione di area censita al catasto al Fg. SEG/8 particella Sub I, già in uso alla viabilità stradale, di proprietà della Colledoro S.r.l;

3. di prendere atto che tutte le spese necessarie per l'acquisto dell'area privata interessata dagli interventi di messa in sicurezza mediante realizzazione di rotatoria, saranno a totale cura di Astral Spa, ivi compresi gli oneri per la stipula dell'atto di compravendita, senza alcun onere in capo alla Città metropolitana.

Rep. n. 4170/2022 del 23/11/2022

CONVENZIONE

L'anno **duemilaventuno**, il giorno _____ del mese di _____, in Roma, Via del Pescaccio, n. 96/98, sono presenti:

- **Azienda Strade del Lazio - ASTRAL S.p.A.** - con sede in ROMA, Via del Pescaccio, n. 96/98, Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Lazio, Codice Fiscale/Partita IVA 07244131004, R.E.A. 1020380, di seguito denominata semplicemente "**Astral**", in persona dell'Amministratore Unico, ing. Antonio Mallamo, nato a Reggio Calabria il 09.01.1963, in virtù dei poteri conferitigli dal vigente statuto sociale,
- Il **comune di Colleferro** con sede in Colleferro, Piazza Italia n. 1, C.F. 02850240587, in persona del Sindaco Pierluigi SANNA, nato a Colleferro, il 04.12.1988, nella sua qualità di legale rappresentate pro-tempore, di seguito denominato "Comune"

E

- **Città metropolitana di Roma Capitale,** con sede in Roma, via Via IV novembre n. 119/A, 00187 Roma, C.F 80034390585, in persona dell'Ing Paolo Emmi, nato a Roma, il 31.03.1960, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 3 "Viabilità zona Sud" del Dipartimento II – "Mobilità e Viabilità" della Città metropolitana di Roma Capitale, che agisce in nome e per conto della stessa in conformità ai vigenti regolamenti, di seguito denominato "Città Metropolitana"

Premesso che:

- Con legge regionale del 20 maggio 2002 n. 12 la Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 194 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la costituzione dell'Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A.;
- con Contratto di Servizio sottoscritto con firma digitale in data 18 dicembre 2017, la Regione Lazio ha affidato in regime di concessione la rete viaria regionale all'Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A. che, pertanto, assume la funzione di Ente gestore degli interventi di cui all'oggetto interessanti la rete viaria regionale;
- Astral SpA ha la necessità di appaltare urgentemente l'intervento "Comune di Colleferro – Interventi di messa in sicurezza mediante realizzazione di una Rotatoria sulla SP64a intersezione svincolo Contrada di Colle Rampo – Via Fontana Barabba";
- Astral SpA, con Determinazione n. 129 del 23 aprile 2020 e n. 289 del 15 ottobre 2020 affidava all'ing. Andrea Zenatello, con studio professionale in Via G. Da Verrazzano n. 2, 00034 Colleferro (RM), CF ZNTNDR68H12A757Q, P. IVA 00987290251, la progettazione esecutiva dell'opera;
- il Progettista, a seguito di sopralluoghi effettuati, ha provveduto a redigere un apposito progetto esecutivo mirato alla messa in sicurezza dello svincolo sulla SP 64/a all'intersezione con via Fontana Barabba, in localita' Colle Rampo;
- con Verbale di Verifica prot. 4169/20/LAV 20.10.2020 e Verbale di Validazione prot. 4170/20/LAV del 20.10.2020 il Progetto esecutivo di cui sopra veniva validato dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Federico Ranieri;
- con Determina dell'AU n. 300 del 26.10.2020 veniva approvato in linea tecnica il Progetto Esecutivo in oggetto;
- che con nota prot. 148598 la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana, pervenuta in Astral al prot. 0023701 del 04.11.2020, rilasciava parere favorevole ai sensi dell'art.4 della L.R. 31.01.2002 n.5;
- la Soprintendenza per i Beni Archeologici e Paesaggistici esprimeva parere favorevole con prescrizione protocollo n. 13845 del 25/06/2020;
- che la Città Metropolitana di Roma Capitale con nota prot n. CMRC-2020-0120280 del 21/08/2020, ha rilasciato parere preliminare favorevole, subordinato alla sottoscrizione di specifica Convenzione tra le parti;
- il comune di Colleferro con Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 03/06/2020 ha approvato il progetto definitivo

dei lavori;

- il comune di Colleferro ha dichiarato sussistenti le condizioni per procedere all'appalto dei lavori di cui alla presente convenzione;
- con il presente atto si intendono disciplinare i rapporti tra Astral S.p.A., Città Metropolitana di Roma Capitale e comune di Colleferro, connessi all'esecuzione dei lavori previsti dalla Progettazione Esecutiva denominata "Comune di Colleferro – Interventi di messa in sicurezza mediante realizzazione di una Rotatoria sulla SP64a intersezione svincolo Contrada di Colle Rampo – Via Fontana Barabba" da realizzarsi, in parte, sulla sede stradale della SP 64a Palianese, in parte su terreni privati e in parte su terreni nella disponibilità del comune di Colleferro;
- che le aree private oggetto dei lavori, viste le note di disponibilità alla cessione bonaria di dette aree da parte dei proprietari stessi, sono comunque quindi nella disponibilità del comune di Colleferro;
- le parti convengono che ai sensi del comma 2bis dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto con valore di dispositivo.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

Astral, limitatamente agli interventi di cui alla presente convenzione, accetta di realizzare, a sua cura e spese, nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge nonché di quanto previsto nella presente convenzione, il complesso degli interventi previsti dalla Progettazione Esecutiva denominata "Comune di Colleferro – Interventi di messa in sicurezza mediante realizzazione di una Rotatoria sulla SP64a intersezione svincolo Contrada di Colle Rampo – Via Fontana Barabba", in particolare la realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra la SP 64a Palianese e via Fontana Barabba, di cui al Progetto Esecutivo debitamente validato e sottoscritto dalle parti, il quale costituisce parte integrante della presente convenzione.

Articolo 3

Progetto dell'Opera

Il Progetto Esecutivo dell'opera viene allegato alla presente convenzione ed è composto dai seguenti elaborati:

R01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA E CRONOPROGRAMMA
R02 RELAZIONE SPECIALISTICA STRADALE
R03 RELAZIONE SPECIALISTICA SULLO SMALTIMENTO REFLUI
R04 RELAZIONE SPECIALISTICA SULL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
R05 ELENCO DEI PREZZI UNITARI ED ANALISI DEI PREZZI
R06 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
R07 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
R08 QUADRO TECNICO ECONOMICO
R09a CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE I
R09b CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE II
R10 SCHEMA DI CONTRATTO
M01 PIANI DI MANUTENZIONE: MANUALE D'USO,
M02 PIANI DI MANUTENZIONE: MANUALE DELLA MANUTENZIONE

Rep. n. 4170/2022del 23/11/2022

M03 PIANI DI MANUTENZIONE: PROGRAMMA DELLA MANUTENZIONE
P01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: RELAZIONE
P02 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: ANALISI DEI RISCHI
P03 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: DIAGRAMMA DI GANTT
P04 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: PLANIMETRIA DI CANTIERE
P05 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: STIMA DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA
P06 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: FASCICOLO DELL'OPERA
P07 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: GESTIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA ESPOSIZIONE AL CORONAVIRUS(COVID-19)
E01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE – COROGRAFIA E VINCOLI
E02 STATO DI FATTO E RILIEVO FOTOGRAFICO
E03 PLANIMETRIA ZONE VERDI E INTERFERENZE
E04 PLANIMETRIA DI PROGETTO E SEZIONI TIPO
E05 PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO
E06 INTERVENTI LUNGO LA SP 64a
E07 PROFILI LONGITUDINALI
E08 QUADERNO DELLE SEZIONI CORRENTI
E09 SMALTIMENTO ACQUE: PLANIMETRIA E PARTICOLARI
E10 ILLUMINAZIONE: PLANIMETRIA E PARTICOLARI
E11 PIANO DI SEGNALAMENTO E BARRIERE DI SICUREZZA
E12 PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Articolo 4

Obblighi a carico di Astral

Astral si obbliga, a sua cura, spese e responsabilità, a dare inizio alla realizzazione delle opere in discorso entro **30** giorni dalla stipula della presente convenzione. Il tempo utile per ultimare i lavori è precisamente pari a **70** (settanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. I tempi sopra indicati sono comprensivi dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole.

Astral si obbliga, inoltre, a propria cura e spese e sotto sua responsabilità:

- ad apporre e mantenere in opera, nell'area interessata dai lavori, durante l'esecuzione degli stessi, l'opportuna segnaletica diurna e notturna, con l'osservanza scrupolosa di quanto previsto nel vigente Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione, nonché di quanto previsto nel Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nel rispetto del piano di sicurezza;
- ad eliminare, in qualsiasi momento si rendesse necessario, sia di giorno che di notte, anche a seguito di avverse condizioni meteorologiche, eventuali pericoli che potrebbero verificarsi per le persone e/o cose e/o per la circolazione. Astral è responsabile, in via esclusiva, nelle aree di cantiere, della sicurezza del pubblico transito e di qualsiasi danno cagionato alla strada, alle persone, agli animali ed alle cose in genere;
- a provvedere affinché tutti i materiali provenienti dagli scavi siano trasportati fuori della sede stradale e sue pertinenze, e smaltiti secondo la normativa vigente;
- a provvedere affinché le opere siano eseguite sotto il vincolo dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di costruzioni stradali.

Astral dichiara, altresì, di aver acquisito i pareri e le autorizzazioni necessarie da parte di tutti i soggetti responsabili delle reti di distribuzione di servizi pubblici, nonché, da soggetti privati, l'autorizzazione all'occupazione temporanea e funzionale della proprietà privata e, in ogni caso, qualsiasi altra autorizzazione comunque richiesta.

Astral, per quanto di sua competenza, dovrà provvedere all'inserimento in mappa ed al frazionamento delle aree interessate dalla realizzazione della rotatoria e alla sistemazione della SP 64a Palianese, presso l'Ufficio tecnico erariale ed a trasferire le aree alla Città Metropolitana di Roma Capitale e al comune di Colleferro per quanto di loro competenza.

Astral si obbliga a nominare, a propria cura e spese un tecnico qualificato laureato iscritto all'ordine professionale per la direzione dei lavori e un tecnico abilitato per il coordinamento della sicurezza, secondo il disposto della normativa di

settore applicabile.

Astral dichiara che il Responsabile dei lavori è l'ing. Federico Ranieri, mentre la Direzione dei Lavori di cui trattasi è stata affidata all'ing. Marco Panimolle e che il tecnico incaricato allo svolgimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è lo stesso ing. Marco Panimolle;

In considerazione della tipologia e importo lavori, Astral si obbliga a procedere, a sua cura e spese, al collaudo delle opere a mezzo di Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei Lavori e che Astral si impegna a trasmettere prima della consegna delle opere alla Città Metropolitana di Roma Capitale e al comune di Colleferro per quanto di loro competenza.

Articolo 5

Garanzie

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 113, comma 2, del D.lgs. 163/2006, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni connesse all'esecuzione dei lavori relativi agli interventi previsti dalla Progettazione Esecutiva denominata "Comune di Colleferro – Interventi di messa in sicurezza mediante realizzazione di una Rotatoria sulla SP64a intersezione svincolo Contrada di Colle Rampo – Via Fontana Barabba", Astral garantisce che la società Pangea Consorzio Stabile scarl, aggiudicataria dei lavori di cui trattasi, ha prestato garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva per un importo garantito di € 70.332,32 mediante polizza fideiussoria n. 0684407387 rilasciata in data 03/02/2021 da "HDI Assicurazioni SpA".

Articolo 6

Inadempimento contrattuale – Esecuzione in danno

Qualora Astral non adempia alle obbligazioni assunte con il presente atto, la Città Metropolitana si riserva la facoltà di provvedere alla realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2, a spese di Astral, sostituendosi alla stessa nell'esercizio dei diritti derivanti dal contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione delle opere *de quibus*.

Con riferimento ai rapporti con l'Appaltatore nel caso di esecuzione in danno della Città Metropolitana, Astral si impegna, in ogni caso e sin d'ora, ad approvare l'operato della Città Metropolitana, obbligandosi a dare seguito a tutti gli atti conseguenti per permettere l'ultimazione dei lavori a regola d'arte nei tempi prescritti dalla presente convenzione.

In tal caso, Città Metropolitana ha facoltà di dichiarare la risoluzione della presente convenzione.

Articolo 7

Manutenzione delle opere

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere oggetto della presente convenzione resta a carico esclusivamente di Astral fino alla data del loro collaudo definitivo, ancorché consegnate in via provvisoria alla Città Metropolitana.

La manutenzione *de qua* sarà soggetta al controllo della Città Metropolitana, che, nell'ipotesi di manutenzione carente o non eseguita, prima del termine dei lavori potrà disporne l'esecuzione a spese di Astral SpA.

A seguito dell'approvazione, da parte di Città Metropolitana, del collaudo definitivo/certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle opere di cui al presente atto sarà a carico:

- della Città Metropolitana tanto la manutenzione ordinaria quanto quella straordinaria della pavimentazione stradale della rotatoria sulla SP 64a Palianese;
- del comune di Colleferro la gestione dell'impianto di illuminazione ed il pagamento delle utenze elettriche nonché i servizi di carattere urbano (quali l'innaffiamento e la cura del verde) della rotatoria;

Rep. n.4170/2022. del 23/11/2022

Articolo 8

Cessione delle opere

Astral si obbliga in conformità alle disposizioni contenute nei successivi punti:

a) alla cessione gratuita alla Città Metropolitana, entro e non oltre sei mesi dal certificato di collaudo definitivo/certificato di regolare esecuzione, delle aree e delle opere inerenti i sopradetti interventi da realizzare sulla viabilità provinciale e sue pertinenze, come meglio indicate nella planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

b) a realizzare direttamente, a proprie cure, spese e responsabilità, le opere previste nella presente convenzione.

c) le opere potranno essere cedute soltanto dopo il collaudo finale/certificato di regolare esecuzione delle stesse; tuttavia nelle more della chiusura delle operazioni di collaudo, si potrà consentire, con specifico atto sottoscritto tra le parti, la presa in consegna provvisoria da parte di Città Metropolitana ed il loro uso per il pubblico transito.

I compensi professionali, le spese per tutti i servizi e quelle per la sottoscrizione del presente atto, oltre che le spese di collaudo, sono a totale carico di Astral.

Articolo 9

Foro competente

Per tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito alla presente convenzione si dichiara competente il Foro di Roma.

Articolo 10

Comunicazioni tra le Parti

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione deve essere effettuata:

- ad Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A. tramite posta elettronica certificata PEC al seguente all'indirizzo: protocolloastral@pec.astralspa.it;
- alla Città Metropolitana. tramite posta elettronica certificata PEC al seguente all'indirizzo:

  viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it;
- al comune di Colleferro qualsiasi comunicazione deve essere effettuata, all'attenzione del Sindaco e del Responsabile del Procedimento, tramite posta elettronica certificata PEC al seguente all'indirizzo:

  comune.colleferro@legalmail.it

Articolo 11

Disposizione finale

La presente convenzione, si compone di n. 6 pagine, ed unitamente agli allegati e/o agli atti richiamati, viene letta, confermata e sottoscritta dalle Parti digitalmente.

Roma, lì ……

ASTRAL S.p.A.

Firmato digitalmente 22/11/2022

L'Amministratore Unico

ing. Antonio Mallamo

Rep. n.4170/2022 del 23/11/2022

Comune di Colleferro

Firmato digitalmente 18/11/2022

Il Sindaco Pierluigi Sanna

Città Metropolitana di Roma Capitale

Firmato digitalmente 21/11/2022

Il Dirigente del Dipartimento II Servizio 3 Viabilità Sud

ing. Paolo Emmi

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano espressamente di conoscere ed approvare specificatamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli del presente atto: Articolo 6 "Inadempimento contrattuale-Esecuzione in danno"; Articolo 8 "Cessione delle opere"; Articolo 9 "Foro competente".

ASTRAL S.p.A.

Firmato digitalmente

L'Amministratore Unico

ing. Antonio Mallamo

Città Metropolitana di Roma Capitale

Firmato digitalmente

Il Dirigente del Dipartimento II Servizio 3 Viabilità Sud

ing. Paolo Emmi

Comune di Colleferro

Firmato digitalmente

Il Sindaco Pierluigi Sanna

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che la Deliberazione n. 69 è approvata con** n. 15 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Chioccia Manuela, Eufemia Roberto, Ferrara Paolo, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Lavalle Federica, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Proietti Antonio, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi) e n. 4 voti astenuti (Cacciotti Stefano, Ferrarini Massimo, Giammusso Antonio, Pizzigallo Angelo).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Presenti 19*,* Favorevoli 15, Astenuti 4. Il Consiglio approva. Passiamo al punto 6: Proposta di deliberazione numero 69/23. "Regolamento per la determinazione del canone per la concessione di spazi e l'installazione di punti ristoro o distributori automatici di bevande ed alimenti negli Istituti Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale". Prima di procedere all'illustrazione comunico all'Aula che è stata presentata a questa proposta di deliberazione un emendamento che porta la firma prima del Consigliere Eufemia. Invito, dunque, il Consigliere ad illustrarlo.

Il Consigliere EUFEMIA ROBERTO. Grazie signor Presidente. Il Regolamento è la riforma, o meglio l'adattamento, di un Regolamento abbastanza datato, del 1993, che appunto si occupava di delineare l'indennità che il nostro Ente ha dai punti ristoro e i punti dei distributori automatici all'interno delle scuole. È stato indicizzato all'ISTAT con i valori di canone attualizzati. Quindi, passa da 45,00 euro a metro quadro, per quanto concerne il punto ristoro interno e di 2,00 grossomodo, ora non ricordo la cifra esatta, da 2,00 a 2,50 per ogni persona della comunità scolastica presente nella scuola dove andrà a nascere o a rinnovare il punto ristoro. In Commissione abbiamo fatto una riflessione, ed ecco il perché dell'emendamento. Siccome queste indennità, questi fondi, che comunque cubavano alla Città Metropolitana grossomodo 500.000,00 euro l'anno ed andranno ad altre all'incirca 600.000,00 euro sono indennità calmierate, ovvero non sono a canone di mercato, perché? Perché l'esigenza nostra è appunto dare un ristoro agli studenti, ai docenti, al personale Ata che fa parte della scuola, che sia di qualità ma che abbia anche un prezzo minore di quanto ci sia nel mercato. Ecco perché abbiamo fatto, su riflessione proposta dai Consiglieri Cacciotti e Proietti, abbiamo fatto quest'emendamento, ringrazio sia il dottor Anemone che il dottor Caracciolo, il dottor Cenci che ha redatto il Regolamento, ed i... *(parola non chiara)*... per la redazione dell'emendamento stesso al fine di far presente alle scuole, agli Istituti Scolastici che hanno comunque autonomia nella scelta tramite bando pubblico, il concessionario a cui affidare il punto ristoro suddetto, di rimarcare appunto nel bando la ricerca del rapporto qualità prezzo migliore possibile, che sia calmierato e che sia un servizio per gli studenti, per i docenti, per il personale della scuola, perché non sono clienti del punto ristoro, ma sono utenti, sono i destinatari finali appunto del servizio che mettiamo in essere con i punti ristoro e con questo Regolamento. Quindi, ringrazio gli Uffici ed i Consiglieri per la discussione in Commissione; abbiamo presentato quest'emendamento che vado a leggere, poche righe "Comma 6, articolo 3, l'importo del canone previsto del presente regolamento è stato determinato in ragione della finalità di offrire alla popolazione scolastica un prezzo al consumo calmierato. Ne consegue che le istituzioni scolastiche, in sede di predisposizione degli atti amministrativi delle gare d'appalto, avranno cura di valorizzare i criteri di aggiudicazione dell'offerta, al fine di consentire l'affidamento di trattasi dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero l'offerta che meglio contempera il rapporto qualità – prezzo". Grazie signor Presidente.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere Eufemia. Ci sono interventi? Prego Consigliere Cacciotti, ne ha facoltà.

Il Consigliere CACCIOTTI STEFANO. Sull'emendamento, innanzitutto credo che la Commissione si sia dimostrata, ancora una volta uno strumento utile e di sintesi tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, a testimonianza di quanto debbano essere valorizzate e di quanto facciano da filtro per l'attività dell'Aula. Quest'emendamento nasce dalla riflessione, come già detto dal Consigliere Eufemia, che non sapevo se l'avrei ritrovato o meno oggi, però abbiamo piacere di ritrovarlo ove il … *(parola non chiara)…* La riflessione nasce dal fatto che all'interno del Regolamento sono previsti dei canoni, precisamente 45,00 euro a metro quadrato per i punti di ristoro all'interno delle scuole, e 2 euro e 50 per studente all'interno di ogni Istituto Superiore che va a cubare all'incirca mediamente 2.000,00-2.500.00- 3.000,00 euro l'anno per i punti di ristoro. Non dei prezzi di mercato, sono dei prezzi al di sotto della quota di mercato. Giustamente il RUP della Città Metropolitana, ci diceva che i prezzi sono calmierati perché si rivolge ad una popolazione, quella studentesca che non lavora e che quindi ha possibilità di rivolgersi ad un operatore non ai prezzi di mercato. La riflessione nasce proprio da questo, okay fare dei prezzi calmierati, perché i punti di ristoro si rivolgono alla comunità studentesca, però è bene che qualcuno controlli che poi effettivamente i punti di ristoro applichino prezzi calmierati nei confronti degli studenti, perché sarebbe stato un paradosso se noi prevedessimo delle tariffe calmierate per i punti di ristoro e poi questi offrivano alla popolazione studentesca dei prodotti a prezzi di mercato. Non era possibile fare un'attività di controllo come avevo proposto io in principio da parte di Città Metropolitana, perché poi la Stazione Appaltante, tra virgolette, è direttamente l'istituzione scolastica, quindi grazie al lavoro di sintesi del Presidente della Commissione Eufemia, con gli Uffici di Città Metropolitana siamo riusciti a giungere a quest'emendamento che oggi portiamo all'attenzione dell'Aula. Ci tenevo a fare questa riflessione, innanzitutto per valorizzare il lavoro che è stato all'interno della Commissione ed e poi per far vedere quale era il ragionamento da parte della minoranza e della maggioranza alla base di questa proposta.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere Cacciotti. Ci sono interventi in merito? Dichiarazioni di voto? Prego Consigliera Michetelli.

La Consigliera MICHETELLI CRISTINA. Grazie Sindaco. Io non ho ancora esposto il Regolamento, ma l'emendamento presentato dal Consigliere Eufemia e dagli altri Consiglieri, che ringrazio per il lavoro che hanno fatto in Commissione, lo trovo assolutamente pertinente, assolutamente ragionevole ed assolutamente conforme a quello che è lo spirito del Regolamento. Tra l'altro ci si alzava anche facendo dei commenti prima con il Consigliere Eufemia, sostanzialmente i prezzi calmierati che noi mettiamo per l'occupazione del suolo e che con l'indennità che va alla Città Metropolitana sono veramente prezzi molto molto calmierati, anche perché sono prezzi annuali, non mensili, quindi non si esclude nemmeno che, poi ne parlerò fra un attimo, che l'Istituzione scolastica nel momento in cui vada a bando indichi un'ulteriore canone. Quindi, anche qui bisogna comunque procedere con una calmierazione, per tenere tutto molto basso. Comunque, di questo ne parlerò fra un attimo, ma volevo esprimere parere favorevole, io come delegata, e quindi immagino anche del Gruppo su quest'emendamento. Grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliera Michetelli. Passiamo dunque all'esposizione del Regolamento propriamente detto *…(intervento fuori microfono)…* Dichiarazione di voto sull'emendamento. Chiudiamo la parte dell'emendamento e poi passiamo al Regolamento. Vuole la parola sull'emendamento? …(*intervento fuori microfono)…* Benissimo! Passiamo dunque all'illustrazione del Regolamento. Procede lei Consigliera Michetelli ho capito bene?

La Consigliera MICHETELLI CRISTINA. Prego?

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Sull'illustrazione del Regolamento.

La Consigliera MICHETELLI CRISTINA. Se vuole procedere lei…

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. No, no proceda, proceda.

La Consigliera MICHETELLI CRISTINA. Procedo, grazie. Come aveva anticipato, appunto, il Consigliere Eufemia questo è un Regolamento che va a disciplinare i cosiddetti punti ristoro all'interno degli istituti scolastici. Ci sono quattro tipi di punti ristoro, il primo ubicato, tipo A, all'interno degli istituti, il secondo all'esterno; il terzo è il punto ristoro "volante" ed il quarto sono i distributori automatici. Come ben ricordava appunto sempre il Consigliere Eufemia, c'è ovviamente nell'ambito dell'autonomia dei singoli istituti di poter andare a gara, cercando, appunto l'operatore più pertinente e qui noi, in particolare all'articolo 4, al punto c, evidenziamo quelli che sono, diciamo, i criteri che necessariamente debbono essere all'interno del bando di gara. Questo non esclude, appunto, che se ne possano prevedere degli altri, ecco perché parlavo prima di quello che poteva essere un'ulteriore canone che potrebbe anche mettere l'istituto scolastico, quindi non lo escludiamo, però, è chiaro che anche su questo, diciamo, ci vuole un controllo ed una vigilanza, perché bisogna mantenere tutto al punto calmierato. Il Controllo e la vigilanza spetta, appunto, alla Città Metropolitana. Spetta alla Città Metropolitana ed il gestore del punto ristoro dovrà pagare, appunto, un'occupazione, diciamo, un'indennità per l'occupazione del punto ristoro insieme alle utenze che potranno avere dei contatori autonomi, oppure essere poi calcolati anche forfettariamente. Ovviamente ci sono degli oneri, diciamo, in capo all'Istituto scolastico, perché l'Istituto scolastico rispetto al gestore dovrà provvedere ad ogni aspetto per l'attivazione e la gestione del punto ristoro, dovrà individuare il locale e lo spazio, dovrà acquisire la verifica di apposita autorizzazione, predisporre il disciplinare, insomma diciamo che ci sono poi delle clausole che esonerano la Città Metropolitana rispetto ad ogni responsabilità, dalla mancata osservanza da parte del concessionario per questo Regolamento. Insomma ci sono le modalità di attivazione, il Regolamento penso che abbiate visto il testo, in ogni caso quello che voglio dire era proprio lo spirito, voglio ricordare lo spirito che aveva messo in rilievo il Consigliere Eufemia, lo spirito di questo Regolamento, che è quello di favorire il più possibile i ragazzi, di favorire il più possibile la fruizione da parte di tutti, di tutti questi punti ristoro e quindi è chiaro che anche l'emendamento presentato va in quella direzione. Quindi, vi chiedo anche qui di approvare la delibera rispetto a questo Regolamento. Grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Ci sono interventi sul Regolamento? Dichiarazioni di voto sul Regolamento? Prego, Consigliere Ferrarini.

Il Consigliere FERRARINI MASSIMO. Grazie Vicesindaco. Ho ascoltato ed abbiamo approfondito attraverso il Consigliere Cacciotti il lavoro della Commissione, così come proposto dall'emendamento sottoscritto dai due membri dell'opposizione, oltre che dal Consigliere Eufemia, motivo per cui, ovviamente, siamo favorevoli all'approvazione di questo punto all'ordine del giorno. Grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Poniamo, dunque, in votazione Segretario la deliberazione numero 69/23 avente ad oggetto: "Regolamento per la determinazione del canone per la concessione di spazi per l'installazione di punti ristoro e distributori automatici di bevande, alimentari negli istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale", in due fasi votiamo prima l'emendamento che ha come primo firmatario il Consigliere Eufemia e poi la delibera stessa, nel suo corpo intero così come emendato, qualora l'emendamento fosse approvato dall'Aula. Dichiaro aperta la votazione sull'emendamento del Consigliere Eufemia. Prego.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che l'Emendamento sulla proposta P69/23 è approvato all'unanimità con** n. 19 voti (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, Eufemia Roberto, Ferrara Paolo, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Giammusso Antonio, Irato Nicoletta, Lavalle Federica, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Pizzigallo Angelo, Proietti Antonio, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Presenti 19, Favorevoli 19, Astenuti 0. Il Consiglio approva l'emendamento che chiameremo d'ora innanzi Eufemia. Passiamo dunque a questo punto alla votazione del Regolamento nella sua parte integrale così come emendato dall'Emendamento Eufemia. Prego Segretario è aperta la votazione.

OGGETTO: "Regolamento per la determinazione del canone per la concessione di spazi per l'installazione di punti di ristoro o distributori automatici di bevande e alimenti negli Istituti scolastici di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale".

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma" (oggi Città metropolitana di Roma Capitale);

Preso atto che con Decreto n. 255 del 09.11.2023 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio metropolitano recante per oggetto "Regolamento per la determinazione del canone per la concessione di spazi per l'installazione di punti di ristoro o distributori automatici di bevande e alimenti negli Istituti scolastici di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale";

Vista:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 10 del 27/03/2023, recante: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 con aggiornamento. Approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 11 del 27/03/2023, recante: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025"; la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 12/04/2023, recante: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 14 del 12/04/2023, recante: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023–2025";

Visto:

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20.4.2023 "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023- 2025";

che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e il Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” stabiliscono che i regolamenti dell’ente, nell’ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto dettino le regole operative per ogni singola amministrazione locale;

Preso atto che l’articolo 89 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che “Gli Enti Locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità”;

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Premesso che:

è di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale (ed in particolare dell’Ufficio Patrimonio) determinare l’indennità di occupazione per l’utilizzo da parte di terzi, in base a concessione rilasciata dagli Istituti Scolastici, degli spazi scolastici adibiti a punto di ristoro, dovuta per tutte le tipologie di punto di ristoro, e provvedere alla riscossione e a tutti gli ulteriori profili regolatori inerenti la stessa;

gli atti regolamentari vigenti in materia di punti di ristoro della Città metropolitana sono i seguenti: Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 697 dell’11 maggio 1993, Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1036 del 28/12/94 così come integrata da ultimo con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 177/17 dell’8/04/1998;

in continuità ed in conformità ai previgenti atti regolamentari in materia di punti di ristoro, la Città metropolitana di Roma Capitale, in considerazione dell’autonomia propria delle Istituzioni scolastiche, prevista dalla normativa vigente, riconosce alle singole Istituzioni Scolastiche di propria pertinenza la competenza relativa all’attivazione diretta dei punti di ristoro tanto per quanto concerne l’affidamento del servizio inteso come “scelta del contraente” - mediante procedure selettive conformi alle vigenti normative e la conseguente stipula della concessione - quanto per tutti gli aspetti connessi la gestione degli stessi;

la concessione degli spazi per l’installazione del punto di ristoro è a titolo oneroso;

rientra tra le competenze dell’U.C. Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione ordinaria del patrimonio ed Impiantistica sportiva la procedura relativa all’incasso dei canoni concessori dei punti di ristoro attivati dagli Istituti scolastici di pertinenza metropolitana;

con nota prot. 60157 del 06.04.2022 il Segretario Generale ha richiesto alle strutture dell’Ente un’analisi finalizzata all’eventuale aggiornamento del quadro regolamentare dell’Ente al fine di garantire la semplificazione, la trasparenza e l’efficienza dell’attività amministrativa dell’Ente;

in riscontro alla suddetta nota l'Ufficio Centrale, con nota prot. 0070678 del 28-04-2022 e successivamente con le note prot. 0201288 del 22.12.2022 e prot. 0049845 del 27.03.2023, ha dapprima segnalato la necessità e poi inviato una pluralità di proposte di Regolamenti, attinenti le materie di propria competenza, che necessitano di modifiche ed adeguamenti per le finalità segnalate dal Segretario Generale, tra le quali quella attinente i punti di ristoro;

Dato atto che:

è necessario provvedere ad un aggiornamento della regolamentazione della materia in oggetto e della determinazione dei relativi canoni concessori, in ragione del fatto che l'attuale regolamentazione della competenza risulta datata;

con Disposizione direttoriale n. 1/23 del 26/01/23 è stato costituito il gruppo di lavoro per lo "Studio e adeguamento regolamento dei canoni per concessioni di spazi per installazioni punti di ristoro o distributori automatici di bevande e alimenti presso gli istituti scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale", con l'obiettivo di approfondire la tematica in oggetto e con lo specifico compito di provvedere alla presentazione di una proposta di revisione regolamentare: sulle modalità di determinazione del canone per i punti di ristoro attivati presso gli Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale dagli stessi Istituti;

il gruppo di lavoro, a valle di plurimi approfondimenti effettuati, anche mediante benchmarking con i regolamenti delle altre amministrazioni e tenendo conto delle valutazioni sulle problematiche avute negli ultimi anni, della necessità di adeguamento delle tariffe e di un giusto equilibrio tra l'autonomia scolastica (che rilascia le concessioni per i posti di ristoro) e la prerogativa propria dell'ente di riscuotere i canoni concessori ha elaborato una proposta di regolamento;

nel regolamento sono state apportate importanti modifiche, dando particolare attenzione all'Istituzione scolastica e a tutti gli uffici dell'ente coinvolti, nonché alle modalità di determinazione del canone e degli ulteriori profili regolatori. In particolare:

- con riferimento alle modalità di attivazione del punto di ristoro per la quale sono state meglio definite, puntualizzate le competenze;
- sono stati definiti i ruoli degli uffici dell'Ente coinvolti, nel rispetto dell'autonomia propria delle Istituzioni scolastiche;
- sono state ridefinite le modalità di determinazione del canone dovuto come indennità di occupazione e degli ulteriori profili regolatori inerenti l'incasso e la regolazione dello stesso;
- con riguardo al canone sono state aggiornate le tabelle per il calcolo delle tariffe d'uso, dovute dal concessionario del punto di ristoro, disciplinate le modalità di riscossione di detto canone e le azioni da avviare in caso di mancato pagamento;
- particolare attenzione è stata rivolta alla disciplina sulla modalità di gestione delle utenze e loro riscossione. Evidenziando, come l'allaccio alla rete domestica dell'istituto sia solo eventuale e previa autorizzazione dell'Ufficio competente dell'ente;
- al fine di garantire la sicurezza e il corretto uso degli spazi degli Istituti scolastici adibiti a punti di ristoro nel regolamento sono state puntualizzate e meglio disciplinate a carico del concessionario le modalità di utilizzo di detti spazi, eventuale modifica dello stato dei luoghi nonché il loro ripristino, oltre alla modalità di riconsegna in caso di fine rapporto o recesso anticipato per specifiche necessità dell'Istituto scolastico;

Ritenuto opportuno pertanto di sottoporre l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Regolamento per la determinazione del canone per la concessione di spazi per l'installazione di punti di ristoro o distributori automatici di bevande e alimenti negli Istituti scolastici di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale" all'attenzione del Consiglio Metropolitano che, in base all'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) riconosce la competenza del Consiglio in materia di regolamenti, con l'eccezione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spesa per l'Amministrazione;

Atteso che la 1^ Commissione Consiliare permanente "Bilancio, Patrimonio, PNRR e Progetti europei, Rapporti con gli Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di che trattasi in data 27.11.2023 e la 3^ Commissione Consiliare permanente "Edilizia scolastica e Politiche della formazione" ha espresso parere favorevole all'unanimità sulla proposta di deliberazione di che trattasi in data 7.12.2023;

Preso atto:

che il Direttore dell'U.C. "Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva" Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, costituenti parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione:

1. di approvare il "Regolamento per la determinazione del canone per la concessione di spazi per l'installazione di punti di ristoro o distributori automatici di bevande e alimenti negli Istituti scolastici di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale", allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che a norma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione è pubblicata sull'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e che l'allegato "Regolamento del canone per la concessione di spazi per l'installazione di punti di ristoro o distributori automatici di bevande e alimenti negli Istituti scolastici di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale" entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione della presente deliberazione che lo approva.

Città metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE DI PUNTI DI RISTORO O DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ARTICOLO 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione del canone e degli ulteriori profili regolatori inerenti la concessione rilasciata dagli Istituti Scolastici di spazi in uso a terzi per l'installazione di punti di ristoro negli Istituti Scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale.

ARTICOLO 2 – Definizione Punto di ristoro

1. In continuità e rispetto a quanto previsto dalla previgente regolamentazione disposta con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 697 dell'11 maggio 1993, Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1036 del 28/12/94 così come integrata da ultimo con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 177/17 dell'8/04/1998, sono definite le seguenti tipologie di punto di ristoro:

   Tipologia A: Punto di Ristoro ubicato all'interno dell'Istituto (buvette o piccolo bar)

   Tipologia B: Punto di Ristoro ubicato all'esterno dell'Istituto

   Tipologia C: Punto di Ristoro "Volante" (esercitato in forma precaria durante l'intervallo delle lezioni)

   Tipologia D: Distributori automatici di ogni genere

ARTICOLO 3 – Scelta del contraente e competenze della Città metropolitana di Roma Capitale

1. In continuità e in conformità ai previgenti atti regolamentari in materia di punti di ristoro, (Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 697 dell'11 maggio 1993, Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1036 del 28/12/94 così come integrata da ultimo con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 177/17 dell'8/04/1998) la Città metropolitana di Roma Capitale, in considerazione dell'autonomia propria delle Istituzioni scolastiche prevista dalla normativa vigente, riconosce alle singole Istituzioni Scolastiche la competenza relativa all'attivazione diretta dei punti di ristoro, tanto per quanto concerne l'affidamento del servizio inteso come "scelta del contraente" (mediante procedure selettive conformi alle vigenti normative e la conseguente stipula della concessione) quanto per tutti gli aspetti connessi con la relativa gestione degli stessi negli Istituti Scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale.

2. La concessione degli spazi per l'installazione del punto di ristoro è a titolo oneroso.

3. È di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, e in particolare del Dipartimento/Ufficio equiparato competente nella gestione del patrimonio (di seguito denominato Ufficio Patrimonio), determinare l'indennità di occupazione per l'utilizzo da parte di terzi degli spazi scolastici adibiti a punto di ristoro e provvedere, in base alla concessione rilasciata dagli Istituti Scolastici, alla determinazione dell'indennità di occupazione, dovuta dal concessionario.

4. È competenza del Dipartimento/Ufficio equiparato competente nella gestione dell'edilizia scolastica (di seguito denominato Dipartimento di Edilizia scolastica), della Città metropolitana di Roma Capitale, rilasciare il preventivo parere tecnico **vincolante** in merito all'utilizzo degli spazi da destinare a punto di ristoro, dettare le modalità di gestione delle utenze necessarie allo svolgimento del servizio.

5. Spetta ai concessionari dei punti di ristoro, selezionati dalle singole Istituzioni scolastiche, il pagamento di un canone annuo, non comprensivo delle utenze - energia elettrica e acqua -, da corrispondere esclusivamente alla Città metropolitana di Roma Capitale.

6. L'importo del canone previsto nel presente Regolamento è stato determinato in ragione della finalità di offrire alla popolazione scolastica prezzi al consumo calmierati.

   Ne consegue che le Istituzioni Scolastiche, in sede di predisposizione degli atti amministrativi delle gare d'appalto, avranno cura di valorizzare i criteri di aggiudicazione dell'offerta, al fine di consentire l'affidamento del servizio di che trattasi all'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero l'offerta che meglio contempera il rapporto qualità-prezzo.

ARTICOLO 4 - Modalità di attivazione del punto di ristoro

1. Gli Istituti Scolastici che intendano, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta dalla normativa vigente, dotarsi di punti di ristoro dovranno necessariamente provvedere a:

a) Individuare gli spazi interni e/o esterni di pertinenza dell'Istituto scolastico idonei ad ospitare l'installazione del punto di ristoro.

b) Acquisire dal Dipartimento di Edilizia scolastica, della Città metropolitana di Roma Capitale, il parere "vincolante" in merito all'idoneità degli spazi individuati all'utilizzo richiesto e tutti gli ulteriori pareri di competenza tecnica connessi con l'attivazione dello stesso, anche con riferimento alle modalità di gestione delle utenze. Il Dipartimento di Edilizia scolastica, rilascia il proprio parere in merito, con facoltà di individuare uno spazio diverso ovvero dettare prescrizioni tecniche vincolanti per l'utilizzo dello spazio stesso. Inoltre, stabilisce le modalità di gestione delle utenze (energia elettrica e acqua) come di seguito indicato: installazione da parte del concessionario di contatori autonomi o **eventuale** allaccio alla rete dell'Istituto (con o senza contatore a defalco). Il suddetto parere è necessario non solo in caso di prima attivazione del punto di ristoro ma anche in caso di cambio del gestore a seguito di selezione pubblica effettuata dall'Istituto Scolastico.

2

c) Avviare le procedure ad evidenza pubblica di affidamento per l'attivazione dei punti di ristoro, evidenziando puntualmente negli atti di gara e nella successiva concessione i seguenti punti:

   i. citare il presente regolamento e le modalità di commisurazione e corresponsione del canone annuo, non comprensivo dei consumi di energia elettrica e di acqua, per l'utilizzo degli spazi destinati, dagli Istituti scolastici, a punti di ristoro;
   ii. dare puntuali informazioni in merito all'utilizzo dei locali, con particolare attenzione alle prescrizioni vincolanti – utilizzo degli spazi e utenze - dettate dal competente Dipartimento di edilizia scolastica;
   iii. evidenziare che, al termine della concessione, tutte le eventuali opere costruite sul bene, fatta eccezione per gli arredi e per le attrezzature, sono immediatamente acquisite al patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 934 C.C., senza che competa al concessionario alcuna indennità e compenso previsto dall'art. 936 C.C.;
   iv. evidenziare che, in caso di urgente necessità di riportare lo stato dei luoghi oggetto della concessione, alla destinazione d'uso originaria/scolastica/didattico, gli spazi devono essere restituiti all'Istituto;
   v. evidenziare che, il mancato pagamento dell'indennità dovuta alla Città metropolitana di Roma Capitale costituisce grave inadempimento, comportando la risoluzione della concessione;

vi. prevedere obbligatoriamente nel bando un'apposita polizza di assicurazione, contro danni causati alla struttura oggetto della concessione dello spazio, per un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00;

vii. specificare, in base alle prescrizioni dettate dal Dipartimento di Edilizia scolastica, che la modalità di gestione delle utenze potrà avvenire come di seguito indicato:
- di norma, mediante installazione di contatori autonomi;
- solo in caso di preventiva autorizzazione del competente Dipartimento di Edilizia Scolastica, da acquisire prima della pubblicazione del bando, mediante allaccio alla rete elettrica e idrica dell'Istituto. In tale ultimo caso dovrà essere previsto il rimborso direttamente alla Città metropolitana di Roma Capitale, che, mediante il proprio Dipartimento di Edilizia Scolastica, provvederà a quantificare e a richiedere il rimborso direttamente al gestore.

d) Inviare all'Ufficio Patrimonio della Città metropolitana, entro 15 giorni dalla firma dell'atto di concessione:
   i) il nominativo del gestore selezionato, unitamente a tutti i dati utili alla gestione della procedura di riscossione del canone annuo (Denominazione sociale, Codice Fiscale, PEC etc.);
   ii) copia dell'atto di concessione comprensivo della data di scadenza;
   iii) tutti i dati necessari per il calcolo dell'indennità dovuta dal gestore e precisamente:
      - tipologia del punto di ristoro (art.2);
      - superfici in mq concesse e relative planimetria;
      - modalità di gestione delle utenze (attestazione rilasciata dall'Ufficio tecnico).

e) Comunicare eventuali variazioni in merito alla concessione anche con riferimento al rinnovo della stessa e alla disposizione di chiusura del punto di ristoro prima della scadenza della concessione.

ARTICOLO 5 - Indennità d'uso e utenze

1. L'Ufficio Patrimonio della Città metropolitana provvede, sulla base di quanto comunicato dall'Istituto Scolastico: 3

   a) alla quantificazione dell'importo da corrispondere secondo la tipologia dei punti di ristoro (Tabella 1 – Tabella 2);
   b) alla comunicazione al gestore della somma dovuta per l'uso dello spazio adibito a punto di ristoro;
   c) alla gestione di ogni onere relativo all'incasso della somma preventivata a titolo di indennità.

2. Alla prima attivazione del punto di ristoro, il canone è calcolato sulla base dei dati trasmessi dall'Istituto scolastico. L'Ufficio Patrimonio si riserva la facoltà di verificare la corrispondenza dei dati ricevuti.

3. Per quanto concerne i consumi delle **utenze** (energia elettrica e acqua) nel caso in cui non sia installato un contatore autonomo, come previsto in via ordinaria, e invece sia autorizzato dal Dipartimento di Edilizia scolastica, l'utilizzo delle utenze dell'Istituto Scolastico, il concessionario è tenuto a corrispondere un rimborso sulla base dell'ammontare quantificato, anche su base forfettaria, dal competente Dipartimento di Edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma Capitale.

4. **L'indennità d'uso su base annua** per posti di ristoro è così determinata:

TABELLA 1

Tipologia	**Descrizione**	**Parametro fisso per MQ (escluso utenze)**	**Indennità fissa unitaria per popolazione scolastica (compresi studenti, corpo docente e altro personale impiegato)**

A	Punto di ristoro ubicato all'interno dell'Istituto (buvette o piccolo bar)	€ 45,00	€ 2,50
B	Punto di ristoro ubicato all'esterno dell'Istituto	€ 20,00	€ 2,50
C	Punto di ristoro "Volante"	Non dovuta	€ 2,50

L'indennità d'uso su base annua per distributori automatici è così determinata:

TABELLA 2

Tipologia D - Distributori automatici di bevande e alimenti	
Parametro fisso forfettario per singolo distributore	€ 150 (per singolo distributore)
Maggiorazione forfettaria per rimborso utenze dovute in caso di utilizzo delle utenze scolastiche (per singolo distributore)	€ 300 (per singolo distributore)
Indennità fissa unitaria per popolazione scolastica (compresi studenti, corpo docente e altro personale impiegato) dovuta una sola volta in caso di più distributori nello stesso Istituto gestiti da un unico soggetto	€ 2,50 (per ogni unità della popolazione scolastica)

5. Qualora nello stesso Istituto ci sia un'unica Ditta che gestisce sia i Distributori Automatici che il Punto Ristoro, le somme sono dovute secondo la tabella 1 e 2 e il contributo calcolato in base alla popolazione scolastica si corrisponde una sola volta per ciascun anno scolastico.

6. L'indennità d'uso non è dovuta da parte del gestore per l'intero periodo o frazione di esso nel caso in cui il gestore sia impossibilitato all'uso degli spazi concessi per cause di forza maggiore.

7. L'indennità d'uso, come sopra determinata, dovrà essere corrisposta dal concessionario, individuato dall'Istituto Scolastico, entro il 31 dicembre di ogni di anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione ed i versamenti dovranno essere effettuati utilizzando la piattaforma informatica ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 7/03/2005 n° 82.

8. In caso di mancato pagamento dei canoni nei termini stabiliti i competenti uffici dell'Ente invieranno specifica segnalazione al Dirigente dell'Istituto Scolastico presso il quale è attiva la concessione, ai fini dell'avvio dell'azione di risoluzione della concessione per grave inadempimento nei confronti della Città metropolitana.

9. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'Istituto che intenda attivare la concessione nei confronti di un soggetto che risulti debitore con l'amministrazione, per concessioni attive presso altri Istituti scolastici, la non attivazione della concessione per gravi inadempimenti nei confronti dell'Ente.

10. Non dà diritto ad alcun risarcimento la revoca della concessione in uso dovuta a inadempienze del concessionario.

ARTICOLO 6 – Oneri dell'Istituzione Scolastica

1. È onere dell'Istituzione Scolastica provvedere ad ogni aspetto connesso con l'attivazione e la gestione del punto di ristoro, ivi incluso, ad esempio, senza pretesa di esaustività: l'individuazione del locale o spazio da adibire a punto di ristoro; la delimitazione del locale o spazio in apposita planimetria ed il calcolo dei mq; l'acquisizione e la verifica di apposito DUVRI ed ogni altra documentazione connessa con le vigenti normative sulla sicurezza; la predisposizione del disciplinare tecnico contenente tutti

gli obblighi a carico del concessionario circa i lavori, le planimetrie dei locali, i tempi di esecuzione, l'obbligo in caso di urgente necessità di riportare lo stato dei luoghi, oggetto della concessione, alla destinazione d'uso originaria/scolastica/didattica; la gestione delle interferenze con l'attività scolastica; ogni aspetto connesso con la sicurezza dei luoghi di lavori ai sensi della normativa vigente; ogni altra prescrizione relativa all'attivazione e alla gestione del punto di ristoro, ivi inclusi i compiti e obblighi del concessionario e il controllo degli stessi riferiti, anche, al rispetto di ogni norma o regolamento inerente l'apertura e la gestione del punto di ristoro e in conformità alle prescrizioni impartite dal Dipartimento di Edilizia scolastica.

ARTICOLO 7 – Esonero responsabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale e oneri di gestione

1. La Città metropolitana di Roma Capitale è manlevata da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di ogni norma vigente, nonché relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla osta e ogni altro aspetto connesso con l'attivazione e la gestione del punto di ristoro.

2. Con particolare riferimento agli Oneri di gestione si specifica che:

   a) Gli oneri di gestione del servizio, relativi alle utenze per l'erogazione di energia elettrica, acqua e utenze in generale, sono a carico del concessionario.
   b) Ove non fosse possibile l'installazione di contatori autonomi, come certificato dal Dipartimento di Edilizia scolastica, lo stesso ufficio dovrà rilasciare all'Istituto Scolastico richiedente espresso nulla osta ai fini dell'allaccio alle utenze della scuola (con o senza contatore a defalco).
   c) In caso di rilascio del suddetto nulla osta il concessionario è tenuto a corrispondere alla Città Metropolitana di Roma l'importo, anche forfettario, stabilito e richiesto al concessionario dal Dipartimento di Edilizia scolastica sulla base dei consumi dell'immobile.

5

3. Per quanto concerne le Imposte e tasse, è a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esercizio dell'attività dovute per legge, con esclusione di quelle relative alla proprietà degli spazi.

ARTICOLO 8 - Vigilanza e Controlli

1. La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva, in ogni momento, mediante i propri tecnici del Dipartimento di Edilizia scolastica, che hanno in carico l'immobile, il controllo tecnico circa il corretto uso degli spazi concessi con facoltà di interdizione dei locali, laddove si verifichino situazioni ritenute rischiose o non corrispondenti alle prescrizioni dettate in fase preliminare, con facoltà di dettare prescrizioni tecniche e/o ripristini i cui costi dovranno essere posti a carico del gestore.

ARTICOLO 9 - Mancato rispetto del Regolamento

1. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, l'occupazione degli spazi verrà considerata sine titulo e la Città metropolitana di Roma Capitale attiverà tutte le necessarie/opportune azioni nei confronti dei soggetti inadempienti

ARTICOLO 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si applica per le richieste di pagamento dei canoni concessori accertate dopo l'entrata in vigore dello stesso prevista nel decimoquinto giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione della deliberazione che lo approva.

Per quanto non previsto nella presente regolamentazione in ordine all'uso e alla gestione dei locali valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che la Deliberazione n. 70 è approvata all'unanimità** con n. 19 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, Eufemia Roberto, Ferrara Paolo, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Giammusso Antonio, Irato Nicoletta, Lavalle Federica, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Pizzigallo Angelo, Proietti Antonio, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Presenti 19, Favorevoli 19, Astenuti 0. Il Consiglio approva. Passiamo al punto 7, deliberazione 71/23 "Modifiche al Regolamento sull'Imposta Provinciale di Trascrizione". Invito la Consigliera Michetelli ad illustrare la proposta di deliberazione.

La Consigliera MICHETELLI CRISTINA. Grazie Vicesindaco. Questa è una proposta di modifica di Regolamento, appunto, che è già in vigore ed è un Regolamento che abbiamo già approvato il 16 giugno 2016, numero 47 della Città Metropolitana. E'un Regolamento molto importante, perché riguarda l'Imposta Provinciale di Trascrizione. Noi oggi proponiamo delle modifiche per vari motivi: il primo perché la Città Metropolitana di Roma Capitale si trova in una situazione, questo lo sappiamo, lo vediamo ogni volta che affrontiamo un provvedimento di carattere di bilancio, di carattere finanziario, noi siamo in situazione di difficolta finanziaria, quindi abbiamo problemi a garantire anche in futuro di servizi pubblici essenziali a fronte di risorse sempre più scarse. Andiamo a vedere il perché. Tale situazione di difficoltà scaturisce, prima, di tutto alla riduzione significativa delle entrate, in particolare di tutto ciò che è legato al settore automobilistico, in particolare noi sappiamo che l'Imposta Provinciale di Trascrizione viene dalle immatricolazioni, sappiamo che c'è stata negli anni scorsi una legge che ha favorito le immatricolazioni nelle Province Autonome di Bolzano e di Trento e quindi le grandi società di noleggio, sostanzialmente sono state portate ad immatricolare i loro veicoli, appunto, in quelle province e hanno fatto perdere un grandissimo gettito alla nostra Città Metropolitana. L'altro problema che noi sappiamo è quello dell'aumento dei prezzi di tutte le materie prime, l'aumento dei prezzi delle produzioni non solo italiane ma anche mondiali, sia per la pandemia, sia per i conflitti partendo dall'Ucraina e quindi c'è stata una lievitazione di tutte le materie prime e dei prodotti energetici, quindi noi ci troviamo ad affrontare spese sempre più alte a fronte di gettiti più bassi. Anche l'RCA auto, conseguentemente abbiamo anche lì avuto un minor gettito. Ricordiamo sempre che c'è quella tassa di Città Metropolitana di Roma Capitale che paga ogni anno allo Stato, dai 140 ai 150 milioni, una tassa sostanzialmente fissa, che oscilla qualche milione l'anno, che era commisurata sulle vecchie entrate dell'Imposta Provinciale di Trascrizione e della RCA auto, non è proporzionale ma è fissa, per cui voi sapete anche, sappiamo tutti che per gli anni 2022 – 2023 e 2024 c'è stato il Decreto Aiuti previsto dal Governo Draghi che ci ha aiutato a far quadrare, a portare in equilibrio il nostro Bilancio; senza che la tassa, almeno in quei termini, Città Metropolitana sarebbe assolutamente un Ente virtuoso, nonostante le minori entrate e le maggiori uscite però, incide notevolmente. Tra l'altro nel 25 e nel 26 non abbiamo più il Decreto Aiuti ed e quindi questo ne parleremo anche in sede di… ne abbiamo già parlato, ma ne riparleremo in sede di Bilancio, stiamo prevedendo, abbiamo previsto una forte contrazione delle nostre spese anche rispetto a quelli che sono i servizi. Tutto questo ci ha portato, ovviamente, a dover trovare delle altre forme di, diciamo, di dover fronteggiare la situazione, e una è la modifica di questo Regolamento che comunque a mio avviso vado ad illustrare, ha comunque dei fondamenti di ragionevolezza, non è che abbiamo fatto così tanto per avere delle risorse, ma risponde a dei principi, a mio avviso concreti in quanto queste modifiche le ritengo necessarie. Innanzitutto per quanto riguarda… vari punti sono elencati qui nella quarta pagina della proposta di delibera e vado a spiegarli. In cosa consistono le principali modifiche di questo Regolamento? Innanzitutto per quanto

riguarda chi viene esentato, c'erano delle esenzioni per quanto riguardava il pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione. Ora su queste esenzioni noi agiamo, contraendole sostanzialmente, la prima contrazione riguarda un adeguamento a quello che è il nuovo Codice del Terzo Settore, perché nel Regolamento fino ad oggi era prevista un'esenzione, che fa parte di questa tassa, per tutte le categorie che rientravano nelle ONLUS. Invece il nuovo Codice, appunto, del Terzo Settore, in realtà non prevede più questa categoria ma scorpora i soggetti che sono all'interno delle ONLUS in varie categorie e quindi noi prevediamo quest'esenzione e questi vantaggi solamente per gli organismi, per le organizzazioni di volontariato. Teniamo conto che sono 1.949 i soggetti al momento su 2003 – 2004, che comunque sono sempre una parte consistente, ma togliamo tutti soggetti che comunque non usano volontari e che comunque hanno una finalità economica, quindi andiamo a contrarre, salvaguardando chi non esercita un'attività economica, ma si avvale, appunto, di volontari. Al punto B, invece, l'altra contrazione che faremo, quindi elimineremo le agevolazioni e quindi saranno a tariffa piena tutti gli autoveicoli. Fino ad oggi c'era stata una riduzione per le auto ibride, per alcuni tipi di motori, ma in realtà quello era stato previsto quando erano delle eccezioni, oggi invece si va verso la normalità e quindi questo gettito va probabilmente reso normale. Teniamo anche conto che ancora oggi chi compra una macchina ibrida, si è fatto anche questo ragionamento, comunque appartiene ancora ad un ceto medio – alto, diciamo che l'aumento è contenuto, rispetto alla tariffa piena, quindi tutto ciò che appartiene ad un ceto un po' più basso, che ha più difficoltà che se cambia la macchina prende un usato, o comunque una macchina a benzina, quindi la tariffa era già quella che era, insomma, quindi l'altra contrazione è questa. Però, introduciamo anche dei vantaggi per quanto riguarda gli utenti. Il primo è elencato al Punto C, viene introdotto il cosiddetto ravvedimento, cioè chi abbia omesso o comunque abbia dato pagamenti insufficienti è previsto, diciamo, il ravvedimento, può pagarlo anche in ritardo con una riduzione della penale. Questo serve anche ad invogliare chi abbia, appunto omesso o ritardato il pagamento a pagare prima possibile. Punto D, questo è un punto molto importante, perché è la cosiddetta disciplina dell'abuso di diritto. Che cosa vuol dire "Disciplina di abuso di diritto", la devo spiegare per i colleghi in particolare. Allora, avevamo detto prima che le società di noleggio oggi stanno immatricolando soprattutto a Trento e Bolzano, mettendo lì la sede legale, questo consente loro di avere dei grossi vantaggi quando vanno ad immatricolare e quindi c'è per noi una grossa perdita. Però, in realtà c'è un grande scollamento tra quella che è la sede legale e quella che è la sede di affari, perché poi la vera sede di affari spesso non sta là, perché che cosa ci fanno a Trento e Bolzano i grandi concessionari affittuari di macchine, quindi spesso stanno a Roma, qui è la sede degli affari, qui hanno i dipendenti, quindi c'è questo scollamento, tra sede effettiva e sede legale. In questo caso la Città Metropolitana può avviare un accertamento su questo e fare una contestazione a queste Società di Noleggio dicendo: "Guardate che voi avete la sede legale là, immatricolate là, ma in realtà la sede è qua e quindi mi dovete quello che io sto perdendo". Quando c'è quest'accertamento ci sono 60 giorni entro cui la Società può pagare, oppure va in giudizio. Generalmente va in giudizio. Quando si va davanti alla Commissione qual è il problema che si incontra sempre? È che in realtà la Società chiamata dice "Guarda che tu nel tuo Regolamento non hai il cosiddetto… la "Disciplina dell'Abuso di diritto", cioè, ci fa quest'eccezione, dice "Tu all'interno del Regolamento, come Ente Locale, non hai previsto di potermi eccepire questa cosa". Allora, questa è sostanzialmente una clausola che noi andiamo a mettere per poter consentire ai nostri organismi di poter eccepire questa cosa davanti al Giudice, in modo di avere la legittimità di andare a fare questa contestazione davanti al Giudice. Quindi, è chiaro che per noi è fondamentale perché esiste già per la tassazione nazionale il fatto di poter fare quest'eccezione, ma quando si deve andare ad eccepire sulla tassazione locale ci vuole questa clausola all'interno del Regolamento, non c'era e quindi questo mi pare proprio un inserimento fondamentale e quindi anche su questo andiamo a modificare. Poi andiamo al punto E, l'ultimo. Mettiamo anche che rispetto alla riscossione coattiva si può arrivare ad una rateizzazione, cioè l'utente può arrivare ad una rateizzazione fino a 6 anni, così come ha previsto l'Agenzia delle Entrate, con delle varie agevolazioni, quindi diciamo da altre parti, sia al punto E che al punto C andiamo comunque a stabilire delle norme

che favoriscono maggiormente l'utente e quindi evitano di vessare chi abbia avuto magari dei problemi a poter versare quella tassa in toto oppure diciamo in quel preciso momento. Quindi, queste sono sostanzialmente le modifiche più importanti, sono ovviamente entrate che ci aiuteranno per coprire soprattutto e portare in equilibro il Bilancio agli anni 25 e 26, ma speriamo, questo lo dico pure ai colleghi dell'opposizione: chiaramente sono tante le Città Metropolitane ed i Comuni che hanno problemi, l'abbiamo visto con il Decreto Aiuti, quindi stiamo tutti cercando, immagino anche tutte le forze politiche cercando di sollecitare gli interventi anche definitivi, perché anche la tassa stessa che noi potremmo pagare allo Stato dovrebbe essere commisurata alle nostre entrate, che già ci toglierebbe un problema, anche senza avere degli aiuti, ne saremmo felici, insomma o un metodo o l'altro dovremmo comunque andare a risolvere. Intanto, con questo Regolamento e con queste modifiche noi contiamo… questo è prodromico per la chiusura del Bilancio, questo ci aiuta… queste previsioni di entrata ci aiutano a portare in equilibrio il Bilancio che poi andremo ad approvare. Quindi, io vi chiedo l'approvazione di questo Regolamento. Grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliera. Ci sono interventi? Prego Consigliere Ferrarini, ne ha facoltà.

Il Consigliere FERRARINI MASSIMO. Grazie Vicesindaco. Intanto chiariamo alcuni aspetti, perché poi l'Imposta Provinciale Trascrizioni non si applica soltanto alle nuove immatricolazioni ma anche alle trascrizioni dei ... *(parola non chiara)* ... motivo per cui io, e mi sfugge probabilmente, poi chiedo un ragguaglio in tal senso, in che modo noi possiamo, come dire, disciplinare la rateizzazione coattiva senza costi aggiuntivi, diciamo, per coloro che hanno pagato il servizio, per chi ha pagato preventivamente la fruizione. E mi spiego. Se debbo immatricolare una vettura probabilmente, anzi sicuramente prima verso la tassa e poi la vettura viene immatricolata, così come se devo ottenere una responsabilità civile per un veicolo che deve circolare, verso prima alla compagnia di assicurazione e poi mi viene erogato il Servizio. Così come nel caso in cui io debba fare un passaggio di proprietà l'IPT viene pagata insieme agli altri adempimenti. Però, qui si entra in un tecnicismo che non essendo, come dire, da un ingegnere della Motorizzazione Civile, né tantomeno del Pubblico Registro Automobilistico, probabilmente ci sarà la ragione per cui abbiamo inserito queste due voci. Però, la mia considerazione è tutt'altra. Intanto veniamo al primo punto: la contrazione per l'esecuzione del Terzo Settore è di esenzione soltanto per coloro che fanno volontariato, su questo io credo che possiamo essere d'accordo, perché poi tutto sommato, insomma ci sono dei soggetti che operano sotto quel cartello, ma che hanno tutta la possibilità di far fronte a determinati oneri e non vedo per quale motivo insomma debbano essere esentati laddove non rispondono a determinati criteri. Per esempio, Consigliera Michetelli mi rivolgo a lei, perché insomma è la relatrice del punto all'ordine del giorno, non sono affatto d'accordo sul discorso delle ibride, cioè in che senso? In tutto il mondo si va in una direzione, che è quella di abbattere l'inquinamento prodotto. Ovviamente io sono d'accordo con lei che probabilmente chi si cambia vettura appartiene ad un certo tipo di ceto che non è sicuramente il ceto d'ingresso, ma purtroppo negli ultimi periodi, purtroppo dico, negli ultimi periodi abbiamo visto come molte famiglie si sono dovute indebitare per rispondere a determinate normative, anche a delibere dello stesso Consiglio Comunale di Roma, avversate dai cittadini in tutte le sedi che erano particolarmente stringenti, relativamente alle norme antinquinamento, motivo per cui andare ad inficiare la possibilità di godere di tali sgravi, con le vetture ibride, io trovo che non sia una scelta giusta o forse, magari potremmo dividere le stesse ibride fra full hibryd ed invece le false ibride, come si suol dire, quelle che sono dotate di sistemi che non sono, che non le rendono effettivamente ibride le vetture. Diciamo che la differenza sostanziale tra l'impostazione che lei ha dato a questa delibera, oppure che la maggioranza ha dato a questa delibera e quella che invece abbiamo noi, è tutt'altro, in che senso… è vero, lei ha ragione, le Società di autonoleggio delocalizzano e vanno ad insediare le loro, diciamo così, ragioni sociali in quelle Province Autonome, in quelle Regioni a Statuto Speciale, come Bolzano, come Trento,

stanno tutti lì, per? Per fare cosa? Per fare un qualcosa di molto semplice? Non per non pagare l'IPT, perché la pagano lì, Consigliera, ma per pagare la tassa d'ingresso dell'IPT. Se noi invece di attuare una tassa progressiva rispetto a quelle che sono le immatricolazioni facessimo uno studio per poter consentire anche alle Società che sono, tra virgolette, in maniera anche elusiva, che intendono spostare, delocalizzare presso le Province o le Regioni a Statuto Speciale, se noi facessimo uno studio lei vedrà, io di questo ne sono convinto anche senza averlo fatto, se noi riportassimo tutta la progressività all'interno di una fascia, neanche la prima, ma magari della seconda fascia di appartenenza progressiva per quanto riguarda l'incidenza dell'IPT per un'immatricolazione o per un passaggio di proprietà, saranno le stesse società che non hanno più interesse a delocalizzare ed a spostarsi a Trento o Bolzano. Saranno le stesse società che per evitare conteziosi con l'Ente, per evitare che l'Ente le persegua, per evitare che noi siamo costretti a correre indietro alle discipline che ci consentano di eccepire poi in sede giudiziaria, perché altrimenti le Società… per evitare tutto questo, che anche per loro rappresenta un costo doversi difendere dall'aggressione di una Pubblica Amministrazione, io sono convinto che le Società stesse farebbero tutt'altro, cioè inizierebbero a farsi un conto, dici "Quante macchine immatricoliamo anno per anno, kilowatt… quante tot kilowatt e tot per kilowatt". A quel punto facendo alla media, se noi stiamo in una fascia che gli consente di avere un risparmio non così, come dire, che non incida così tanto da giustificare la delocalizzazione ed anche il rischio di essere perseguiti, beh io sono convinto che noi in questa Provincia riporteremmo tante immatricolazioni e tanti passaggi di proprietà relativi a quello che sono le tasse dell'IPT che invece oggi perdiamo. Quindi, il ragionamento non è, tra virgolette, contrario a voler fornire all'Ente le dotazioni necessarie per riappropriarsi di qualcosa che è suo, ma è contrario sul piano concettuale, cioè dobbiamo iniziare non a trovare rimedi a quello che è accaduto, ma dobbiamo iniziare a studiare soluzioni perché non accada, e questa è una delle soluzioni possibili quella che io le sto dicendo. È una di quelle soluzioni che ci consentirebbe alla fine dell'anno di avere, diciamo, così agio, che oggi non abbiamo da questa tassa che ovviamente non ci viene pagata, che consentirebbe di ricondurre tutto alla normalità. Detto questo, io, non è la prima volta che auspico, ho già fatto una proposta, facciamolo questo lavoro Consiglieri, ma non lo dico perché, per ragioni di opposizione, dobbiamo arrivare alla vittoria politica su un argomento, lo dico perché ne vale la salvaguardia del Bilancio esistente, perché quella è una voce di entrata molto importante, motivo per cui fare un lavoro fatto bene, certosino, studiando i numeri, arrivando a determinare quale il punto di rottura e poi il break, laddove sotto al quale non si può scendere, ma dando a quel punto la possibilità a, diciamo così, a coloro che invece fino ad oggi hanno eluso, delocalizzando di fare una valutazione di merito, beh, io credo che questo sia nostro dovere. Credo che un approfondimento in questo senso, in maniera puntale e tecnica, sia doveroso, non possiamo portare delle modifiche ad un Regolamento prevedendo di recuperare 100.000,00 euro dalle… ce l'ha detto lei Consigliera, che le ONLUS, che si avvalgono… sono pochissime, quindi non capisco quanto potremmo recuperare, anche perché non so quanti passeggi di proprietà e quante vetture immatricolano queste Società. Le voci che noi andiamo a ritoccare porteranno, sicuramente, qualcosa all'interno dell'Ente, ma rispetto a quello che quest'Ente potrebbe fare, rivedendo complessivamente la materia, secondo me, è infinitesimale, quello che noi oggi andiamo a recuperare. Motivo per cui io invito l'aula ad avviare uno studio approfondito, serio, puntuale su quest'argomento. Noi ci siamo, noi siamo, per metterci seduti ad un tavolo, insieme a voi per capire come uscirne, per proporre la soluzione migliore. Quindi, questo credo che sia una posizione, al di là dei colori politici che debba essere vagliata, Vicesindaco, credo anche che è l'unica, per riportare a quest'Ente delle risorse. Motivo per cui, ovviamente, così per come ce lo proponete, per noi è irricevibile. Vogliamo rinviarlo? Vogliamo rimetterci seduti, vogliamo, non dico stravolgerlo, ma esaminare alcuni punti che forse non sono stati approfonditi nella giusta maniera? Ecco è compito nostro, è compito della politica, è compito di quest'Aula, è compito dei singoli Consiglieri e dei Delegati. Motivo per cui, per questa ragione noi chiediamo che il punto all'ordine del giorno venga ritirato per approfondirlo, migliorarlo

qualitativamente e riportarlo in quest'Aula con larga condivisione anche sul piano dell'approvazione. Grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere Ferrarini. Nel ricordarle semplicemente che noi applichiamo il tasso minimo previsto dalla Legge, che sono Trento e Bolzano che applicano sotto il minimo in maniera, descrivetela come preferite, mi preme soltanto dirle che noi non possiamo applicare meno del minimo perché non c'è consentito. Se volete replicare, se volete sospendere per un approfondimento ditelo. Per dichiarazione di voto, prego.

Il Consigliere FERRARINI MASSIMO. Anche fuori microfono, andava bene è un inciso. Trento e Bolzano applicano il minimo; Trento e Bolzano applicano il minimo, perché c'è una legge che giustamente prevede la progressività dell'aumento del 30% in funzione di quello che è il minimo che loro ti danno. Adesso ammesso e non concesso che io mi sbagli e che Trento e Bolzano applichino qualcosa meno del minimo, noi applichiamo più del minino, sicuramente più del minimo, ma troviamo il punto di rottura. Torno a ripetere: laddove quello che oggi esce da questa Provincia rientra sotto altra forma.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Guardi le ripeto, dalle notizie che ho io, Trento e Bolzano applicano sotto il minimo e noi applichiamo il minimo. Ripeto, però c'è il Direttore Generale, il Direttore di Ragioneria, il Vice Direttore di Ragioneria, se volete ci fermiamo due minuti e la verifichiamo. Prego, Consigliera Michetelli? Ha chiesto la parola anche il Consigliere Marini, prego.

La Consigliera MICHETELLI CRISTINA. Dichiarazione di voto. Se volete vi do una spiegazione non in dichiarazione di voto perché come delegata… Allora, la situazione è questa sono due punti che ha sollevato il Consigliere Ferrarini, la prima riguarda le ibride, delle due una: o le ibride diventano la normalità ed allora noi non possiamo continuare a dare l'esenzione perché sennò ci troviamo capovolti, ci troviamo la maggioranza non paga, mi faccia finire Consigliere Ferrarini, lei ha parlato adesso tocca a me. Lei ha sollevato due punti, il primo questo delle Ibride, dice: "Poi andiamo, tutto il mondo va…" certamente. Però, delle due una o c'è un boom sulle ibride, full, medie, ed allora ripeto quella è la normalità, quelle sono le nostre entrate, è chiaro che se diventa quella la normalità, noi ci troviamo e gli lasciamo le agevolazioni a quella che è la normalità. Se non c'è il boom, perché? Perché hanno un costo medio – alto, è chiaro che noi abbiamo una situazione finanziaria che da qualche parte dobbiamo trovare nuove entrate. È chiaro che almeno la nostra impostazione, diciamo, della nostra, come dire coalizione, è quella di andare a togliere a chi ha di più, o non solo togliere ma rimettere in pari, diciamo, si rimette in pari chi acquista, abbiamo fatto i conti che oggi chi acquista un'auto ibrida è comunque chi ha un livello medio – alto, per cui quei 40 – 50 – 60,00 euro non sono in quel caso un'imposta eccezionale, eccessiva, però, invece sul grande numero, però a noi interessano le immatricolazioni delle società di noleggio, a grande numero, è un'altra importante per la Città Metropolitana. Per quanto riguarda il secondo punto, sull'andare a trovare degli altri metodi etc., innanzitutto noi andiamo a prenderci quello che è nostro, perché nel momento in cui la società dice che mette la sede legale in un posto, e poi la sede legale è fittizia, perché poi le operazioni si svolgono da un'altra parte, quello non è regolare, tant'è che noi andiamo a fare l'accertamento e poi si andrà davanti al Giudice. Se io poi davanti al Giudice non ci posso andare perché mi manca questa clausola, allora intanto mi vado a prendere quello è mio, poi i tavoli sono aperti. So che ci sono dei tavoli aperti da parte dei Comuni, ANCI , ANI, etc., per cui si stanno studiando sicuramente delle altre soluzioni ma qui l'anomalia è stata quella di aver fatto quella legge, che ha favorito quelle Province che a noi ci ha tolto un gettito. Il combinato disposto tra questo e la tassa che continua ad essere una tassa fissa da parte dello Stato che non è proporzionata alle nostre entrate, crea un problema enorme per quanto riguarda le nostre entrate, noi da qualche parte dobbiamo andare a prenderle. Quindi, la cosa intanto

diciamo che c'è sembrata più equa, quindi parliamo di equità, anche fiscale, è di cercare di mettere, come dire, di chiedere il giusto a tutti quanti. Come ricordava il Vicesindaco, abbiamo l'importo minore, sotto quello non può scendere. Io sono anche d'accordo su questo confronto, non oggi, non si può tra l'altro su questo, su questa proiezione di entrata e modulato il nostro Bilancio, il 25 ed il 26, che sono proprio gli anni dove ci mancano gli 80 milioni del Decreto Aiuti, quindi se ci fosse stato più tempo l'avremmo rinviato. Non lo rinviamo non perché non accogliamo le sue osservazioni che le trovo anche molto pertinenti, ma ci sarà tutto il tempo per farlo, ma questo è e prodromico all'approvazione del Bilancio, perché per gli anni 2025 – 2026 siamo assolutamente con una problematica e questo credo che sia interesse di tutti, non solo della maggioranza, ma di tutti, di andare a quadrare anche questi due anni per portarli in equilibro, fermo restando che poi attenderemo il prossimo anno, i provvedimenti del governo su quei due anni. Poi, andremo avanti anche sulle… si possono anche rifare delle nuove modifiche, si può approvare un nuovo metodo. Oggi, purtroppo, la richiesta di rinvio non possiamo accoglierla, perché ripeto, è già calcolato dentro al Bilancio. Il 20 andremo ad approvare il Bilancio ed il Regolamento va approvato prima. Però, terremo assolutamente in conto, almeno per quanto riguarda questa Delegata, terrà assolutamente in conto l'osservazione del Consigliere Ferrarini, assolutamente siamo disponibili anche a confrontarci nei prossimi mesi di trovare dei nuovi criteri, grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere Michetelli. Prego, Consigliere Ferrarini per dichiarazione di voto. Ah, c'era Marini prima. Mi scusi, Consigliere Ferrarini. È iscritto il Consigliere Marini, ne ha facoltà.

Il Consigliere ANGELUCCI MARIANO. Anche io poi, Vicesindaco se è possibile.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Sì, Consigliere Angelucci.

Il Consigliere MARINI NICOLA. Di fatto è una conferma dell'intervento della Consigliera Michetelli, in quanto essendo l'Imposta Provinciale di Trascrizione una delle poche entrate su cui si basa il bilancio del nostro Ente, è evidente che c'è stata la necessità di poter provare a mettere mano a quest'imposta per migliorare le entrate della Città Metropolitana. È evidente che il problema è molto più ampio, d'altronde è difficilmente risolvibile nel momento in cui la normativa nazionale consente in particolare, devo dire, oltre che alle Regioni autonome, in particolare alle Province Autonome di Trento e Bolzano, di utilizzare una forma di dumping, nel mettersi un'imposta provinciale molto più bassa del resto del territorio nazionale che ha determinato una distorsione evidente in termini di numero di immatricolazione. È talmente evidente che occorre in qualche modo provare ad opporsi a questa tendenza che ormai è dimostrata in maniera lampante dai numeri. Quindi, ci avviciniamo a quella che è l'approvazione del Bilancio di Previsione, è evidente che la modifica regolamentare segue i tempi di approvazione del Bilancio di Previsione, quindi non può che essere fatta con questi termini. Però, anche io accolgo con favore la disponibilità del Consigliere Ferrarini di poter, da oggi in poi eventualmente avendo un anno solare davanti, di poter approfondire la tematica ed andare a considerare quelle che sono le varie classi di immatricolazioni. All'interno del mondo motoristico le classi sono molteplici, si passa dal vecchio motore a combustione all'elettrico, passando per varie forme di ibridizzazione, come lei ben sa anche per competenza professionale, quindi all'interno della differenziazione percentuale delle vendite e di quelle che sono, soprattutto saranno, le tendenze del mercato che sempre più si sposteranno verso l'elettrico, verso forme di combustili alternativi a basso, se non nullo impatto ambientale, sicuramente è un argomento che dovremmo riaffrontare. Quindi, all'interno dello studio di queste dinamiche, potremmo meglio tarare gli interventi, di cui però oggi c'è assolutamente bisogno per costruire un bilancio che sia sostenibile e che vada oltre, che terminerà nel 2024.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere Marini. Do la parola ad Angelucci … Prego Consigliere Angelucci ne ha facoltà.

Il Consigliere ANGELUCCI MARIANO. Grazie. Giusto due minuti. Il mio sarà, Vicesindaco, un breve intervento di natura politica più che tecnica. Se c'è una delibera che riguarda l'IPT è evidente che ci sia bisogno per l'Ente, per poter portare avanti tutte le questioni legate al Bilancio, ho fiducia degli Uffici, come hanno sempre lavorato e lavorano sicuramente la delibera sarà fatta bene, poi dopodiché è tutto migliorabile. È tutto migliorabile, tutto si può migliorare nel corso nel tempo. Com'è evidente, poi, che nel momento in cui, così com'è stato dal Governo Draghi, grazie ad un'iniziativa di una serie di parlamentari, nel Decreto Aiuti, con un triennio sono stati dati 60 milioni di euro circa per triennio all'Ente Metropolitano, se ci fosse la stessa sensibilità da parte dell'attuale Governo guidato da Giorgia Meloni, è evidente che l'Ente avrebbe, diciamo, una migliore possibilità di riuscita, e quindi naturalmente avrebbe possibilità migliore di chiudere il Bilancio e naturalmente diventerebbe anche più semplice tutta la questione legata alla gestione della Tassa di Registro. Non approvare questo tipo di iniziativa, significherebbe non approvare il Bilancio, per un Ente che dà servizi fondamentali come la manutenzione delle scuole, delle strade, del verde e di tutta una serie di servizi che dà la Città Metropolitana, è una cosa che quest'Amministrazione non si può permettere, e non vuole permettersi. Quindi, vanno bene tutte le possibili migliorie che si possono sviluppare nel corso del tempo perché le cose sono tutte migliorabili, però, sulla tenuta dell'Ente Metropolitano e sui servizi ai cittadini su questo non si può scherzare. Dopodiché ci aspettiamo dal Governo Meloni la stessa sensibilità avuta dal Governo Draghi per l'Ente Metropolitano, grazie. Il mio voto naturalmente sarà favorevole.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere Angelucci. Pero il Consigliere Ferrarini. Anzi, prego Consigliere Pucci.

Il Consigliere PUCCI DAMIANO. Le motivazioni legate a queste modifiche regolamentari sono chiare a tutti, la sintesi è che ahimè, il sistema Città Metropolitane e Province è un sistema in difficoltà; è un sistema che ha bisogno di reperire sempre di più al suo interno le risorse che servono per andare avanti e dare risposte in termini di servizi al territorio vasto e complesso di Città Metropolitana. Adesso rimpallarci voglio dire la necessità di interventi di natura straordinaria e governativa rispetto ad un sistema che in qualche maniera va ristrutturato, ne abbiamo già parlato in altri momenti ed in varie sedi. Questo sistema va ristrutturato, in questa fase chiaramente le Città Metropolitane devono esercitare la loro autonomia e fare in modo di provare a tirar fuori e ottimizzare al massimo delle risorse che in qualche maniera possono essere reperite attraverso anche delle mosse intelligenti e equilibrate. Da questo punto di vista nasce l'esigenza di modificare questo Regolamento tenendo presente, lo dico a tutto il Consiglio, che effettivamente una riflessione a monte della discussione di merito che stiamo facendo questa sera è importante e fondamentale. A mio modo di vedere a livello statale va posta una questione di come strutturare un funzionamento corretto, equilibrato e regolatore delle Città Metropolitane, se si vogliono mantenere così come stanno incardinate ed inquadrate nel sistema degli Enti Locali. Assolutamente necessaria questa discussione. Si parla ancora del fatto che si voglia tornare alle elezioni dirette, ma la questione vera è l'autonomia fiscale delle Città Metropolitane, perché effettivamente è un sistema in crisi che deve rispondere a delle questioni, a dei problemi, in primis la sicurezza stradale, in primis, lo metto sempre in ordine di importanza, le questioni scolastiche delle scuole superiori, insomma sono questioni di fondamentale importanza per quanto riguarda la vita e lo svolgimento anche delle questioni quotidiane del nostro territorio. Per cui questa è una questione che va posta in tutte le sedi. Cerchiamo di renderci in questo senso tutti quanti parte attiva per fare in modo che questo problema venga affrontato. Torniamo al merito. È ovvio che in questo senso, qualsiasi tipo di movimentazione regolamentare può essere

soggetta ad osservazioni e critiche. Anch'io, per esempio, sarei assolutamente favorevole all'esenzione almeno del full electric, per dare un incentivo a quelle che sono le politiche di sostenibilità. In questa fase è chiaro che l'emergenza anche a livello di bilancio ci spinge intanto a proporre al Bilancio di approvare le modifiche regolamentari così come sono, con un impegno, questo come Consiglio ce lo possiamo porre, capire un attimo l'andamento di queste entrate, cioè in base a quella che è stata la previsione legata a queste modifiche, cerchiamo nel corso dell'anno prossimo, che sarà l'anno di riferimento, che tipo di andamento avranno avuto le entrate, così sulla base di questo tipo di modifiche regolamentari, per capire come in questo, in questo chiedo il contributo anche di tutto il Consiglio, per capire come poter intervenire in corso d'opera su quello che è il regime delle nostre entrate. Da questo punto di vista, l'attenzione legata anche alla bontà del tipo di interventi che stiamo proponendo, perché magari non vorrei che la cura è peggiore della malattia, da questo punto di vista noi dobbiamo essere responsabili ed attenti e fare in modo di monitorare costantemente questo tipo di entrate, per fare successivamente, Consigliere Ferrarini tutte le considerazioni che lei richiedeva, che come diceva già la Collega Michetelli sono assolutamente pertinenti e ci trovano assolutamente ricettivi da questo punto di vista. È ovvio che, come dire, la tempistica legata anche all'approvazione di Bilancio non ci può portare oggi a differire questo tipo di argomentazione e quindi fare in modo, intanto oggi di approvare questo Regolamento con l'impegno di tutto il Consiglio a fare in modo che, se ci sono le possibilità, se ci sono, Dio voglia, anche entrate straordinarie che ci consentano di affrontare almeno questi anni, dal 2024 – 2025 in poi con una maggiore tranquillità, si riesca effettivamente a strutturare una regolamentazione che vada ancora più incontro a quelle che sono le esigenze della cittadinanza e del territorio, grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Prego, in chiusura il Consigliere Ferrarini, ne ha facoltà.

Il Consigliere FERRARINI MASSIMO. Grazie Vicesindaco. Intanto una breve precisazione. Gli Uffici hanno la nostra piena fiducia, nel senso che gli Uffici lavorano, fanno il proprio compito, lo fanno in maniera, come dire, esaustiva e lo fanno in maniera professionale, di questo non abbiamo mai avuto dubbio; è altrettanto vero, Vicesindaco, che gli Uffici prendono l'indirizzo politico che esce da quest'Aula. Per cui se quest'Aula dibatte e ragiona su eventuali soluzioni attraverso le quali gli Uffici con un approfondimento e nel determinare se le considerazioni fatte in premessa da quest'Aula, sono applicabili o meno, probabilmente questo tipo di lavoro viene meglio a tutti, sia agli Uffici che a noi, che svolgiamo appieno il nostro compito, che è quello di indirizzo nel caso della maggioranza, controllo nel caso dell'opposizione, in questo caso diciamo che potrebbe essere uno dei rari casi di non consociativismo ma laddove però l'indirizzo viene dato dalla maggioranza e dall'opposizione in maniera comune, che dagli interventi che mi hanno preceduto, a partire da quello della Consigliera Michetelli, passando per il Capogruppo PD Marini, arrivando a Pucci, discorso a parte Angelucci, e poi ci arriveremo, mi hanno visto in parte d'accordo, tranne che su alcune piccole questioni sulle quali voglio puntualizzare. Per esempio la Consigliera Michetelli dice delle due l'una o le ibride pagano o le ibride non pagano. Probabilmente era una questione, il mio discorso era sicuramente quando lei ci diceva, o le ibride pagano o le ibride non pagano, delle due l'una. La mia considerazione era in funzione della tecnologia adottata, perché poi come ci ha ricordato anche nel suo intervento Pucci Damiano, non tutte le ibride sono uguali. Tra l'altro ci tengo a precisare anche un'altra cosa: che il discorso delle ibride, visto che l'Imposta Provinciale non è soltanto suddivisa per categorie di tecnologia, ma anche per potenza, le ibride tengono conto di una considerazione. Probabilmente la tassa di partenza la si paga perché viene espressa sulla potenza del termico e non su quella dell'elettrico. Ovviamente se è un full hibryd, un terzo della potenza, all'incirca, un quarto della potenza viene sviluppata dall'elettrico, motivo per cui quella potenza viene sottratta dall'Imposta Provinciale di Trascrizione perché è una potenza che assolutamente non inquina, motivo per cui il principio su cui si basa il discorso delle ibride è questo. Consentitemi una piccola digressione, perché credo che giustamente non possiamo non tener

conto della sede in cui stiamo dibattendo e discutendo di questo tema; è una sede comunque politica, quindi il Consigliere Angelucci fa bene a metterla in campo in maniera diversa, ma io d'altra parte devo rispondere in maniera puntuale al fatto che mi sottraggo dall'idea che la soluzione del problema è *(…parola poco chiara…)* da parte dello Stato, perché anche noi siamo Stato, anche noi applichiamo in questo caso una tassa come l'applicherebbe lo Stato per richiamare quello che a noi manca. Quindi, sostanzialmente è un cane che si morde la coda, ed è un modo semplicistico per buttarla in politica. Allora, se questo è il principio che cosa vuol dire? Che siccome le ibride aumentano, ed oggi a Roma si parcheggia gratis con le ibride, da domani il Comune di Roma non dovrà più far parcheggiare neanche gratuitamente le vetture ibride, perché giustamente altrimenti anche in quell'ambito c'è un ammanco di cassa che si ripercuote sul bilancio del Comune. Allora, è tutto un tema collegato; ha centrato l'obiettivo, io l'avevo appuntato nelle cose che volevo dire, l'obiettivo lo ha centrato il Capogruppo del PD quando ci dice che il problema vero sono le facoltà delegate alle Province a Statuto autonomo, perché? Perché tra l'altro molte di queste Province, nacquero per un principio, che era quello del disagio, quindi le agevoliamo perché sono disagiate, chi sta in montagna o in un'isola ad oggi sono collegate molto meglio di alcuni paesi che invece fanno parte a pieno titolo di quella che dovrebbe essere la zona agiata, tra virgolette, però, usufruiscono di vantaggi assolutamente maggiori che le rendono, forse sul piano competitivo, con alcune scelte, anche scorrette, si può dire, rispetto a quello che è il quadro di un'unità di intenti su tutta la nostra penisola. Detto questo io torno a ribadire il fatto che noi applichiamo il minimo ma non ci rendiamo conto che la progressività sulle potenze è devastante Vicesindaco. Io non parlo di vetture di altissima cilindrata, per le quali magari si paga anche un superbollo, o per le quali, magari l'IPT è improponibile, parlo di una vettura per una famiglia, che se non è ibrida oggi, una vettura per una famiglia, con le tecnologie motoristiche che sono avanzate, quindi una cilindrata bassa dà una potenzialità a livello di cavalli, mi avvio alle conclusione, piuttosto alta, Vicesindaco, noi parliamo di una vettura per una famiglia, dove oggi nel fare un passaggio di proprietà di una vettura che ha vent'anni, paghiamo di passaggio, più di quello che vale la vettura. Allora noi anche rispetto ad un minimo di decoro, sotto il profilo così, non dico e non vorrei utilizzare la parola morale, ma è l'unica che mi viene, credo che siamo chiamati a dover svolgere un lavoro che ci consenta di capire qual è la soluzione più articolata, ma che consenta anche di recuperare quelle risorse necessarie a quest'Ente. Rinnovo la nostra proposta, ovviamente oggi noi questa proposta di deliberazione, anticipo il nostro voto contrario, ma rinnovo la nostra proposta di sederci ad un tavolo e capire insieme, prima tra le forze politiche e poi coinvolgendo, o anche da subito coinvolgendo i tecnici secondo la vostra visione, sederci ad un tavolo per trovare una soluzione che possa andare incontro all'esigenza ma anche al cittadino, perché poi dobbiamo capire che tutte le risorse che vengono drenate qui, e vengono portate da Trento, ovviamente a Trento quando ci arrivi sembra di stare nel paese delle meraviglie, poi arriviamo in provincia di Roma, dove alcuni delegati hanno difficoltà anche a fare gli interventi più basilari che consentano un civile vivere. Quindi, se questa è una voce di entrata così importante, come ci viene descritta e come noi sappiamo essere, allora vi ribadisco il concetto, mettiamoci seduti, discutiamo un piano articolato, che possa andare incontro alle esigenze di tutti, la prima dell'Ente, ma in secondo anche dei cittadini. Grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere Ferrarini. Dichiaro aperta la votazione. Prego, Segretario.

OGGETTO: Modifiche al regolamento sull'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT).

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 269 del 21.11.2023 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: "Modifiche al regolamento sull'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)";

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 luglio 2023, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante "Aggiornamento degli allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»";

l'art. 172 del d.lgs. 267/2000 che prevede che occorre allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 che così recita: "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

la legge 7/04/2014 n. 56 all'art. 1, commi 16, 47 e 101 prevede che dal 01.01.2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma e succede ad essa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, comprese le entrate provinciali e ne esercita le funzioni;

Premesso:

che le principali entrate tributarie della Città Metropolitana di Roma Capitale sono costituite dall'Ipt (Imposta Provinciale di Trascrizione), dall'imposta RCauto (imposta sulle assicurazioni per responsabilità civile dei veicoli a motore) e dalla Tefa (tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

che il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii, che all'articolo 52, riconosce la potestà regolamentare di province e comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie e, all'articolo 56, attribuisce alle province la facoltà di istituire, con effetto dal 1°gennaio 1999, l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli

richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (IPT), da applicare sulla base di apposita tariffa, determinata con decreto del Ministero delle Finanze, la cui misura può essere aumentata fino ad un massimo 30%;

Visti, inoltre:

la legge del 7 aprile 2014, n. 56;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020;

l'articolo 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del 2000, così come modificato dal sopra citato D.Lgs. 126/2014, che introduce l'obbligo di predisposizione del Documento Unico di Programmazione – DUP e che prevede, con lo schema di Delibera del bilancio di previsione finanziario, la presentazione al Consiglio della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 38 del 28 luglio 2023 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 – Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 – Adozione Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026.";

Richiamati, altresì:

il combinato disposto degli artt. 52 e 56 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni (d.lgs. 506 del 30.12.1999) con cui è stata istituita l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT);

il combinato disposto degli art. 17 e 24 del d.lgs. 68/2011;

il Regolamento sull'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.ro 47 del 15 giugno 2016;

l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. epigrafato "Attribuzioni dei consigli";

Rilevato che:

il contesto finanziario dell'Ente evidenzia da alcuni anni situazioni di rilevanti difficoltà, in quanto la Città metropolitana di Roma Capitale deve garantire il mantenimento dei servizi pubblici essenziali a fronte di risorse sempre più scarse e limitate;

tale condizione di bilancio scaturisce soprattutto dalle manovre di finanza pubblica poste a carico della Città metropolitana di Roma Capitale, dalla significativa riduzione delle entrate proprie, dovuta alla congiuntura economica del settore automobilistico, aggravata, a seguito di modifiche normative, dal fenomeno migratorio delle Società di noleggio a lungo e breve termine presso le Province a regime fiscale più favorevole in materia di versamento dell'IPT;

gli ultimi anni sono stati condizionati dalla crisi connessa alla diffusione della pandemia COVID-19 nonché dalla recente crisi russo-ucraina, con considerevoli effetti sul costo della vita, sui prezzi dei materiali di costruzione, dei carburanti come pure dei prodotti energetici, generando di conseguenza una contrazione del mercato dell'auto con la relativa riduzione delle entrate proprie connesse all'IPT e all'R.C. Auto;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere a una revisione e aggiornamento del regolamento sull'IPT che tenga conto delle necessità di incrementare le entrate tributarie dell'Ente a garanzia degli equilibri di bilancio, dell'evoluzione della realtà socio-economica dell'area metropolitana e delle attuali peculiarità della domanda del mercato dell'auto nonché del fenomeno previsto dell'art. 10-bis. Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale, della Legge 27/07/2000 n. 212;

Ritenuto che le modifiche apportate al regolamento IPT approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.ro 47 del 15 giugno 2016, contenute nel quadro sinottico allegato alla presente Deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale, riguardano principalmente:

a. aggiornamento della categoria "ONLUS", prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 460/97, con la nuova categoria "Organizzazioni di volontariato" prevista dal Codice degli Enti del terzo settore introdotto dal Dlgs. n. 117 del 3 luglio 2017;
b. inclusione delle formalità relative a veicoli ad alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a gpl e idrogeno al pagamento dell'aumento della tariffa di base IPT di cui all'art. 56 comma 2 del d.lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n. 435/1998;
c. introduzione dell'istituto del "ravvedimento" (art. 13 del D.lgs n. 472 del 1997) che permette di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti beneficiando della riduzione delle sanzioni;
d. inserimento della Disciplina dell'abuso del diritto, al fine di contrastare e/o arginare lo spostamento del gettito verso le Province autonome per ragioni di risparmio fiscale ed evitare possibili distorsioni nonché salvaguardare il gettito dell'imposta a favore della Città metropolitana di Roma Capitale;
e. aggiornamento della normativa e delle modalità di gestione della riscossione coattiva dell'IPT e previsione di nuove modalità di pagamento più favorevoli ai contribuenti prevedendo piani di dilazione;

Dato atto che:

è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lettera b), del T.U.E.L. in data 22.11.2023;

Atteso che la 1^ Commissione Consiliare permanente "Bilancio, Patrimonio, PNRR e Progetti europei, Rapporti con gli Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di che trattasi in data 27.11.2023;

l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. epigrafato "Attribuzioni dei consigli".

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 "Entrate - Finanza e gestione del debito" dell'U.C. "Ragioneria Generale", Dott. Emiliano Di Filippo ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in qualità di Direttore ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare le modifiche al vigente Regolamento dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.) approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 47 del 15 giugno 2016, riportate nell'allegato regolamento e riepilogate nel quadro sinottico, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che esse hanno effetto dal 01/01/2024;
2. di approvare il testo definitivo del Regolamento dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.) risultante dalle suindicate modifiche;
3. di trasmettere il Regolamento dell'IPT, così come modificato, all'Automobile Club d'Italia – Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
4. di dare atto, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, che i regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale, al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici con le modalità previste dalla legge;
5. di pubblicare, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, il Regolamento dell'IPT, così come modificato, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

QUADRO SINOTTICO REGOLAMENTO IPT

ART.	VECCHIO TESTO (VIGENTE SINO AL 31.12.2023)	NUOVO TESTO (VIGENTE DAL 01.01.2024)
6 comma 1 lettera b)	gli atti a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 460 del 4.12.97	Gli atti a favore degli Enti del terzo settore nella forma delle Organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 32, di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro Unico Nazione degli Enti del Terzo Settore[1].
6 comma 2 lettera i.	le formalità relative a veicoli ad alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a gpl e idrogeno	**Abrogato**
7 comma 2	Nel caso di omissione o ritardato pagamento, parziale o totale dell'Imposta sulla richiesta di formalità entro i termini stabiliti dagli articoli precedenti viene applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. 471/1997. Le modalità di irrogazione della sanzione collegate all'imposta sono disciplinate dal d.lgs. 472/1997 s.m.i..;. La sanzione è ridotta nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 13 del d.lgs. 472/1997 (Ravvedimento) s.m.i. Il pagamento della sanzione in misura ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza nonché degli interessi di mora al tasso legale con maturazione giornaliera.	Nel caso di omissione o ritardato pagamento, parziale o totale dell'Imposta sulla richiesta di formalità entro i termini stabiliti dagli articoli precedenti viene applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. 471/1997. Le modalità e i termini di irrogazione della sanzione collegate all'imposta sono disciplinate dal d.lgs. 472/1997 s.m.i..;.
9 comma 5	Il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta comunica direttamente i rimborsi come da successivo articolo 10 alla Città metropolitana tramite appositi riepiloghi mensili ed annuali, da prodursi separatamente ovvero all'interno dei rendiconti di cui ai precedenti commi 2 e 3.	Il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta comunica direttamente i rimborsi, come da articolo specifico del presente regolamento, alla Città metropolitana tramite appositi riepiloghi mensili ed annuali, da prodursi separatamente ovvero all'interno dei rendiconti di cui ai precedenti commi 2 e 3.
10 comma 1	La Città Metropolitana di Roma Capitale provvede ad effettuare direttamente i rimborsi ovvero può autorizzare il concessionario della riscossione o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta, a condizioni da stabilire tra le parti, alla restituzione delle somme non dovute. Non si procede al rimborso per somme complessivamente inferiori ad € 10,33.	1. La Città Metropolitana di Roma Capitale provvede ad effettuare direttamente i rimborsi ovvero può autorizzare il concessionario della riscossione o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta, a condizioni da stabilire tra le parti, alla restituzione delle somme non dovute. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00 per anno d'imposta.

[1] I soggetti coinvolti dalla modifica situati nella Città metropolitana e che mantengono l'esenzione sono 1.949 Organizzazioni di volontariato.

10 comma 2	L'istanza di rimborso dell'Imposta Provinciale di Trascrizione diretta alla Città Metropolitana di Roma Capitale, tramite il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta che provvede all'istruzione della pratica stessa, deve essere presentata, in carta libera a mezzo plico raccomandato o tramite Posta elettronica Certificata (PEC); a pena di decadenza, l'istanza deve essere presentata, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.	L'istanza di rimborso dell'Imposta Provinciale di Trascrizione diretta alla Città Metropolitana di Roma Capitale, tramite il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta che provvede all'istruzione della pratica stessa, deve essere presentata, in carta libera a mezzo plico raccomandato o tramite Posta elettronica Certificata (PEC); a pena di decadenza, l'istanza deve essere presentata, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, ai sensi dell'art. 1, comma 164 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 11 (nuovo articolo)	Il vecchio art. 11 è diventato art. 12.	1. Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento nei casi e nei modi previsti dall'art. 13 del Dlgs. 472/1997, effettuando contestualmente il versamento dell'imposta dovuta o della differenza, degli interessi con maturazione giornaliera e delle sanzioni nei seguenti termini: - La sanzione del 15%, ridotta allo 0,10% al giorno per i pagamenti effettuati entro quindici giorni dalla scadenza di cui all'art. 5 (dal 61° al 75° dalla formalità); - La sanzione del 15%, ridotta all'1,50% per i pagamenti effettuati dal sedicesimo al trentesimo giorno a partire dalla scadenza di cui all'art. 5 (dal 76° al 90° giorno dalla formalità); - La sanzione del 15%, ridotta all'1,67% per i pagamenti effettuati dal trentunesimo al novantesimo giorno a partire dalla scadenza di cui all'art. 5 (dal 91° al 150° giorno dalla formalità); - La sanzione del 30%, ridotta al 3,75% per i pagamenti effettuati dal novantunesimo ed entro 1 anno decorrente dalla data di scadenza di cui all'art. 5 (dal 151° giorno); - La sanzione del 30% ridotta al 4,29% per i pagamenti effettuati dopo un anno dalla scadenza del termine ed entro due anni decorrente sempre dal termine di cui all'art. 5; - La sanzione del 30% ridotta al 5% per i pagamenti effettuati dopo due anni dalla scadenza del termine per il versamento.
Art. 12 comma 2	L'imposta o la maggiore imposta dovuta a seguito di mancata o erronea liquidazione e versamento del tributo, e le eventuali sanzioni, ai sensi del d.lgs. n. 472 del 18.12.1997 s.m.i, devono essere contestate ai soggetti passivi, di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento, affinché provvedano a regolarizzare il	L'imposta o la maggiore imposta dovuta a seguito di mancata o erronea liquidazione e versamento del tributo, e le eventuali sanzioni, ai sensi del d.lgs. n. 472 del 18.12.1997 s.m.i, devono essere contestate ai soggetti passivi, di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento, affinché provvedano a regolarizzare il debito; in caso di mancato pagamento verrà

	debito; in caso di mancato pagamento verrà emesso motivato avviso di accertamento da notificarsi entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno in cui i versamenti avrebbero dovuto essere effettuati, come previsto dall'art. 1 co. 161 della L.296/2006.	emesso motivato avviso di accertamento da notificarsi entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno dal giorno in cui i versamenti avrebbero dovuto essere effettuati, come previsto dall'art. 1 co. 161 della L.296/2006.
Art. 13 (nuovo articolo)		**Art. 13 - Abuso del diritto** 1. Qualora i soggetti passivi pongano in essere operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi indebiti in ordine all'imposta provinciale di trascrizione, si configura la fattispecie dell'abuso del diritto di cui all'art. 10 bis della L. 212/2000. 2. Le operazioni di cui al comma 1 non sono opponibili alla Città metropolitana di Roma Capitale, che ne disconosce i vantaggi determinando l'imposta sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente all'Ente per l'effetto di dette operazioni. 3. L'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto a pena di nullità, dalla notifica ai soggetti passivi di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto. 4. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. 5. Resta ferma la facoltà di presentare interpello sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

		6. Per tutto quanto non disposto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni dello Statuto dei Diritto del Contribuente, art. 10 bis, L. n. 212/2000.
Art. 14	(ex art. 12) 1. La Città Metropolitana di Roma Capitale procede alla riscossione coattiva nei confronti dei contribuenti che non hanno regolarizzato il pagamento delle somme richieste con avviso di accertamento emesso ai sensi del precedente art. 11. 2. La riscossione coattiva è attuata secondo le procedure previste dal D.P.R 29/9/1973 n. 602, tenuto conto di quanto previsto dai d.lgs.26/2/1999 n. 46 e 13/4/1999 n. 112 se affidata al concessionario pubblico, oppure con la procedura di cui al Regio Decreto 14/4/1910 n. 639, mediante ingiunzione, se svolta in proprio o tramite soggetto terzo e comunque applicando ogni altra norma in materia di riscossione coattiva al momento vigente. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma complessiva dovuta sia inferiore all'importo di Euro 10,33 (dieci/trentatré).	1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto. 2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata: a. in forma diretta dalla Città metropolitana di Roma Capitale; b. mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.; c. mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i. 3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di: a. avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.; b. ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639; c. cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602.
Art. 15	(ex art. 13) 1. Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva, per somme certe, liquide ed esigibili, al debitore che ne fa richiesta la Città Metropolitana di Roma Capitale può concedere dilazioni e rateazioni dei pagamenti purché l'ammontare del debito contratto sia superiore a Euro 2.000,00 (duemila). 2. La richiesta non può essere soddisfatta se nei confronti del debitore risultano morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.	1. Il Funzionario Responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, su istanza del debitore, a condizione che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, autocertificata dallo stesso. 2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.

3. Le dilazioni di pagamento non possono superare i 36 mesi a decorrere dal mese successivo a quello di concessione della dilazione e rateazione.

4. Nel caso in cui, alla scadenza, non venisse pagata anche una sola rata, il beneficio della dilazione verrà revocato.

5. Sulle rate dilazionate vengono applicati gli interessi di mora nella misura legale.

6. Non è possibile concedere ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento relative a singole rate o importi già dilazionati o sospesi.

7. La rateazione di somme superiori a Euro 10.000,00 (diecimila) è subordinata alla prestazione di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria.

8. La dilazione o rateazione è concessa con provvedimento del Responsabile dell'entrata.

3. Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo il successivo schema (ai sensi della Legge 160/2019 comma 796, art. 1, lettere da a) ad f)):

Importi	**Rate mensili minimo**	**Rate mensili massimo**
fino 100 €	Nessuna dilazione	
Da 100,00 a 500,00 €		4
Da 501,00 a 3.000,00 €	5	12
Da 3.001,00 a 6.000,00 €	13	24
Da 6.001,00 a 20.000,00 €	25	36
Oltre 20.000,00 €	37	72

4. Per importi superiori a 20.000,00 € la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici)
5. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
8. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'Ente o il soggetto concessionario può

		iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato. 9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile. 10. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Entrate/Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento. 11. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.
Indice con nuova numerazione articoli	**Art. 1.** Principi generali **Art. 2.** Presupposto d'imposta e soggetti passivi **Art. 3.** Modalità di riscossione e liquidazione dell'imposta **Art. 4.** Misure dell'imposta **Art. 5.** Termini per il versamento **Art. 6.** Esenzioni e riduzioni **Art. 7.** Interessi – Sanzioni **Art. 8.** Diritto di interpello **Art. 9.** Obblighi a carico del Concessionario o di altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta **Art. 10.** Rimborsi	**Art. 1 - Principi generali** **Art. 2 - Presupposto d'imposta e soggetti passivi** **Art. 3 - Modalità di riscossione e liquidazione dell'Imposta** **Art. 4 - Misura dell'Imposta** **Art. 5 - Termini per il versamento** **Art. 6 - Esenzioni e riduzioni** **Art. 7 – Interessi e sanzioni** **Art. 8 - Diritto di interpello** **Art. 9 - Obblighi a carico del Concessionario o di altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta** **Art. 10 – Rimborsi** **Art. 11 - Ravvedimento del contribuente**

	Art. 11. Accertamento d'imposta **Art. 12.** Riscossione coattiva **Art. 13.** Dilazioni di pagamento **Art. 14**. Autotutela **Art. 15.** Contenzioso **Art. 16.** Fornitura di dati, statistiche, elaborati **Art. 17.** Funzionario responsabile **Art. 18.** Rinvio ad altre disposizioni **Art. 19.** Norme abrogate **Art. 20.** Entrata in vigore	**Art. 12 - Accertamento d'Imposta** **Art. 13 - Abuso del diritto** **Art. 14 - Riscossione coattiva** **Art. 15 - Dilazioni di pagamento** **Art. 16 - Autotutela** **Art. 17 - Contenzioso** **Art. 18 - Fornitura di dati, statistiche ed elaborati** **Art. 19 - Funzionario responsabile** **Art. 20 - Rinvio ad altre disposizioni** **Art. 21 - Norme abrogate** **Art. 22 - Entrata in vigore**

CITTA'
METROPOLITANA
DI
ROMA CAPITALE

Regolamento sull'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)

Approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 47 del 15/06/2016 e modificato successivamente con deliberazione del Consiglio Metropolitano n._____ del _____

INDICE

Art. 1 - Principi generali 3
Art. 2 - Presupposto d'imposta e soggetti passivi 3
Art. 3 - Modalità di riscossione e liquidazione dell'Imposta 3
Art. 4 - Misura dell'Imposta 4
Art. 5 - Termini per il versamento 4
Art. 6 - Esenzioni e riduzioni 5
Art. 7 – Interessi e sanzioni 6
Art. 8 - Diritto di interpello 6
Art. 9 - Obblighi a carico del Concessionario o di altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta 7
Art. 10 – Rimborsi 7
Art. 11 - Ravvedimento del contribuente 8
Art. 12 - Accertamento d'Imposta 8
Art. 13 - Abuso del diritto 9
Art. 14 - Riscossione coattiva 9
Art. 15 - Dilazioni di pagamento 10
Art. 16 - Autotutela 11
Art. 17 - Contenzioso 11
Art. 18 - Fornitura di dati, statistiche ed elaborati 12
Art. 19 - Funzionario responsabile 12
Art. 20 - Rinvio ad altre disposizioni 12
Art. 21 - Norme abrogate 12
Art. 22 - Entrata in vigore 12

Art. 1 - Principi generali

1. In attuazione del combinato disposto degli artt. 52 e 56 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni (d.lgs. 506 del 30.12.1999), è istituita l'Imposta Provinciale diTrascrizione sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale.

2. Il presente Regolamento disciplina l'Imposta nel rispetto della legge istitutiva e assoggettale formalità di cui al comma precedente nella misura e nei termini stabiliti ai successivi articoli 4, 5 e 6.

3. L'Imposta è dovuta sulla formalità richiesta in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia di Pubblico Registro Automobilistico.

4. In virtù del combinato disposto degli artt. 17 e 24 del d.lgs. 68/2011 del 06.05.2011 e dell'art. 1 co. 16, 47 e 101 della Legge n. 56 del 7.04.2014 la Città metropolitana di Roma Capitale è subentrata alla Provincia di Roma e succede ad essa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, comprese le entrate provinciali e ne esercita le funzioni.

Art. 2 - Presupposto d'imposta e soggetti passivi

1. L'Imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. È tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

2. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.

3. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal PRA, non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che non siano state rifiutate per insufficiente versamento.

4. Al pagamento dell'Imposta e della sanzione sono obbligati in solido la parte acquirente come indicata dagli artt. 93 e 94 del d.lgs. n. 285 del 30.04.1992 e il richiedente di fatto della formalità nel caso quest'ultimo sia persona diversa dall'acquirente stesso.

Art. 3 - Modalità di riscossione e liquidazione dell'Imposta

1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) ed i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta sono affidati con apposita convenzione o altro idoneo atto al concessionario del Pubblico Registro Automobilistico. L'art. 56, comma 4, del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 modificato dall'art. 1 lettera t), punto 2, del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 506, prevede le seguenti modalità di gestione alternative:
    a. gestione diretta;
    b. gestione nelle forme di cui all'art. 52, comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

2. L'attestazione dell'avvenuto versamento dell'Imposta dovuta va presentata al Pubblico Registro Automobilistico insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.

3. L'attestazione di avvenuto versamento dell'Imposta deve riportare, oltre al nominativo del richiedente di fatto della formalità, la causale delle somme dovute a titolo d'Imposta con indicazione dei dati previsti per ciascuna formalità sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A. ed il competente responsabile della Città metropolitana.

Art. 4 - Misura dell'Imposta

1. La misura dell'I.P.T., con riferimento alle tariffe stabilite con D.M. Finanze ai sensi dell'art. 56 comma 11 del d.lgs. 446/97 può essere adeguata relativamente ad ogni anno solare, ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione, nei limiti previsti dal 2° comma dello stesso.

2. La Città Metropolitana di Roma Capitale notifica, entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure d'Imposta, al competente ufficio provinciale del PRA ed al Concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza, ai sensi del 3° comma dell'art. 56 del d.lgs. 446/97.

3. Sono soggetti al pagamento dell'Imposta in misura doppia le formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 2688 del codice civile escluse le formalità di cui all'art. 33 comma 11 della Legge 388 del 23.12.2000[1].

4. I versamenti vanno eseguiti con arrotondamento al centesimo di euro.

Art. 5 - Termini per il versamento

1. Il versamento dell'I.P.T. per le formalità di prima iscrizione di veicoli al P.R.A., deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

2. Il versamento dell'I.P.T. per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti al P.R.A. deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del d.lgs. 446/977.

[1] Art. 33 L. 388/2000 comma 11: "All'art. 56 comma 6 d.lgs. 446/97 e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: "in caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione."

Art. 6 - Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, oltre alle categorie espressamente previste dalla legge, le richieste di formalità relative a:

    a. gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto autoveicoli e motoveicoli, intestati a soggetti portatori di handicap psichico o mentale, di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e agli invalidi con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo. L'esenzione è limitata ad un solo veicolo e spetta anche in caso di intestazione del veicolo a favore del familiare cui il disabile è fiscalmente a carico (art. 30 comma 7 L. 388 del23.12.2000). L'esenzione prevista dal presente punto spetta al soggetto disabile o al familiare al quale il disabile è fiscalmente a carico per l'acquisto di un ulteriore veicolo nel caso in cuiil primo veicolo a cui era stata applicata l'esenzione sia stato oggetto di furto; affinché l'esenzione possa essere riconosciuta dovranno essere assolte le seguenti condizioni:
        i. precedente annotazione al PRA della formalità della perdita di possesso con indicazione di apposita causale furto;
        ii. dichiarazione, che al momento della richiesta di trascrizione in esenzione per il nuovo veicolo, non sia stato rinvenuto e/o restituito quello oggetto di furto.

    Nel caso di rinvenimento del veicolo oggetto di furto, con conseguente annotazione al PRA di rientro in possesso, il soggetto disabile o il familiare al quale il disabile è fiscalmente a carico sarà tenuto al versamento dell'imposta Provinciale di Trascrizione relativa all'ulteriore veicolo acquistato.

    b. Gli atti a favore degli Enti del terzo settore nella forma delle Organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 32, di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro Unico Nazione degli Enti del Terzo Settore.
    c. Gli acquisti di veicoli effettuati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale da adibire allo svolgimento delle funzioni istituzionali in quanto lo stesso ente è contemporaneamente soggetto attivo e soggetto passivo dell'imposta.

2. Sono esenti dal pagamento dell'aumento della tariffa di base IPT di cui all'art. 56 comma 2 del d.lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n. 435/1998:

    a. le formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;
    b. le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
    c. le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. – servizio pubblico non di linea);
    d. le formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
    e. le formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto proprio;
    f. formalità relative alla prima iscrizione di veicoli acquistati da società di leasing con contestuale annotazione della locazione a soggetto residente nell'area metropolitana di Roma Capitale;
    g. le formalità relative ad autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della Legge 12/03/1999 n. 68;

h. le formalità presentate al P.R.A relative ai casi di successioni ereditarie di veicoli tra persone fisiche in relazione a ciascuna formalità trascritta, purché siano entrambe di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale e richieste contestualmente; l'agevolazione non si applica nel caso di:
   i. accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi;
   ii. rinuncia con atto notarile dell'intera eredità da parte di tutti gli eredi tranne quello che intende intestarsi l'autovettura;
   iii. accettazione di eredità e successiva vendita ad un soggetto terzo, senza trascrizione intermedia a favore di un singolo erede;

   Per tali tipologie, pertanto, si applicano esclusivamente le tariffe di base di cui alla tabella allegata al D.M.27/11/1998, n. 435.

3. Si applicano all'Imposta Provinciale di Trascrizione le riduzioni espressamente previste dalla legge.

Art. 7 – Interessi e sanzioni

1. In caso di mancato pagamento totale o parziale dell'Imposta, oltre i termini stabiliti dall'art. 5, sono applicati gli interessi di mora calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.

2. Nel caso di omissione o ritardato pagamento, parziale o totale dell'Imposta sulla richiesta di formalità entro i termini stabiliti dagli articoli precedenti viene applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. 471/1997. Le modalità e i termini di irrogazione della sanzione collegate all'imposta sono disciplinate dal d.lgs. 472/1997 s.m.i..

3. I termini per l'applicazione delle sanzioni sono calcolati partendo dalla data di prima presentazione al Pubblico Registro Automobilistico purché, in tale giorno, sia stata riscossa l'imposta di trascrizione in misura non inferiore a quella dovuta per l'atto presentato.

4. Le sanzioni e gli interessi di mora non possono essere applicati se il contribuente ha osservato le indicazioni contenute in atti della Città Metropolitana di Roma Capitale o del concessionario incaricato di riscuotere l'imposta anche se successivamente modificate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale o dal concessionario medesimi. Non sono comunque applicati neppure se il comportamento del contribuente è conseguente a ritardi, omissioni o errori della Città Metropolitana di Roma Capitale o del concessionario.

5. Le sanzioni e gli interessi di mora non sono comunque applicati quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Art. 8 - Diritto di interpello

1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto alla Città metropolitana di Roma Capitale apposita istanza di interpello.

2. L'istanza che può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) e deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 11 della legge 212/2000 ss.mm.ii..

Art. 9 - Obblighi a carico del Concessionario o di altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. Entro i termini stabiliti dalle parti, il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta deve versare alla Tesoreria della Città Metropolitana di Roma Capitale l'ammontare dell'imposta giornalmente riscossa; in assenza di termini specifici, il versamento va effettuato nello stesso giorno in cui il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta entra in possesso degli importi dovuti a titolo di imposta provinciale di trascrizione.

2. Sui ritardati riversamenti saranno applicati gli interessi di mora per "danni nelle obbligazioni pecuniarie", come da art. 1224 del codice civile, fatte salve cause oggettive di forza maggiore preventivamente comunicate dal concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

3. Il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto a comunicare mensilmente alla Città Metropolitana di Roma Capitale i dati giornalieri degli incassi comprovanti il titolo della riscossione, l'eventuale compenso in relazione al servizio svolto, nonché gli estremi dei versamenti effettuati, nel termine massimo del giorno dieci del mese successivo a quello di riferimento.

4. Entro il mese di febbraio, il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta comunica alla Città metropolitana di Roma Capitale il rendiconto dei versamenti relativi all'anno precedente, distinti per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse.

5. Il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta comunica direttamente i rimborsi, come da articolo specifico del presente regolamento, alla Città metropolitana tramite appositi riepiloghi mensili ed annuali, da prodursi separatamente ovvero all'interno dei rendiconti di cui ai precedenti commi 2 e 3.

6. La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti, fra il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta e la Città metropolitana di Roma Capitale avviene, di norma, in via telematica tramite appositi applicativi informatici o tramite posta elettronica certificata (PEC).

7. Il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta è inoltre obbligato alla tenuta del Registro Progressivo di cui all'art. 22 R.D. 29/07/1927 n. 1814 e successive modificazioni con annotazione dell'Imposta riscossa, per ogni formalità.

8. Il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta provvederà a conservare ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Città Metropolitana di Roma Capitale da esibire agli incaricati del controllo da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale medesima. Le ricevute hanno valore liberatorio per il concessionario.

9. La Città Metropolitana di Roma Capitale può disporre specifiche verifiche presso il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta entro cinque anni dalla data di riscossione dell'Imposta.

10. Le modalità di controllo, di cui al comma precedente, saranno comunicate con provvedimento del Funzionario Responsabile di cui all'art.17 nei 2 gg. precedenti alla loro esecuzione.

Art. 10 – Rimborsi

1. La Città Metropolitana di Roma Capitale provvede ad effettuare direttamente i rimborsi ovvero può

autorizzare il concessionario della riscossione o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta, a condizioni da stabilire tra le parti, alla restituzione delle somme non dovute. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00 per anno d'imposta.

2. L'istanza di rimborso dell'Imposta Provinciale di Trascrizione diretta alla Città Metropolitana di Roma Capitale, tramite il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta che provvede all'istruzione della pratica stessa, deve essere presentata, in carta libera a mezzo plico raccomandato o tramite Posta elettronica Certificata (PEC); a pena di decadenza, l'istanza deve essere presentata, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, ai sensi dell'art. 1, comma 164 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

3. L'istanza di cui al punto 2 può essere presentata dai soggetti di cui al comma 3 art. 2 del presente Regolamento i quali saranno tutti destinatari interessati all'iter procedurale conseguente.

4. La Città metropolitana di Roma Capitale, verificati i presupposti per il rimborso, effettua la restituzione prioritariamente tramite il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta; in tal caso detto soggetto conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.

Art. 11 - Ravvedimento del contribuente

1. Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento nei casi e nei modi previsti dall'art. 13 del Dlgs. 472/1997, effettuando contestualmente il versamento dell'imposta dovuta o della differenza, degli interessi con maturazione giornaliera e delle sanzioni nei seguenti termini:
    a. la sanzione del 15%, ridotta allo 0,10% al giorno per i pagamenti effettuati entro quindici giorni dalla scadenza di cui all'art. 5 (dal 61° al 75° dalla formalità);
    b. la sanzione del 15%, ridotta all'1,50% per i pagamenti effettuati dal sedicesimo al trentesimo giorno a partire dalla scadenza di cui all'art. 5 (dal 76° al 90° giorno dalla formalità);
    c. la sanzione del 15%, ridotta all'1,67% per i pagamenti effettuati dal trentunesimo al novantesimo giorno a partire dalla scadenza di cui all'art. 5 (dal 91° al 150° giorno dalla formalità);
    d. la sanzione del 30%, ridotta al 3,75% per i pagamenti effettuati dal novantunesimo ed entro 1 anno decorrente dalla data di scadenza di cui all'art. 5 (dal 151° giorno);
    e. la sanzione del 30% ridotta al 4,29% per i pagamenti effettuati dopo un anno dalla scadenza del termine ed entro due anni decorrente sempre dal termine di cui all'art. 5;
    f. la sanzione del 30% ridotta al 5% per i pagamenti effettuati dopo due anni dalla scadenza del termine per il versamento.

Art. 12 - Accertamento d'Imposta

1. L'istruzione delle pratiche per il recupero delle differenze d'imposta e di eventuali sanzioni e interessi di mora a seguito di insufficiente versamento da parte dell'utente avviene su segnalazione del concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta o su verifica d'ufficio da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale.

2. L'imposta o la maggiore imposta dovuta a seguito di mancata o erronea liquidazione e versamento del tributo, e le eventuali sanzioni, ai sensi del d.lgs. n. 472 del 18.12.1997 s.m.i, devono essere contestate ai soggetti passivi, di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento, affinché provvedano a

regolarizzare il debito; in caso di mancato pagamento verrà emesso motivato avviso di accertamento da notificarsi entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno dal giorno in cui i versamenti avrebbero dovuto essere effettuati, come previsto dall'art. 1 co. 161 della L.296/2006.

Art. 13 - Abuso del diritto

1. Qualora i soggetti passivi pongano in essere operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi indebiti in ordine all'imposta provinciale di trascrizione, si configura la fattispecie dell'abuso del diritto di cui all'art. 10 bis della L. 212/2000.

2. Le operazioni di cui al comma 1 non sono opponibili alla Città metropolitana di Roma Capitale, che ne disconosce i vantaggi determinando l'imposta sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente all'Ente per l'effetto di dette operazioni.

3. L'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto a pena di nullità, dalla notifica ai soggetti passivi di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.

4. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.

5. Resta ferma la facoltà di presentare interpello sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

6. Per tutto quanto non disposto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni dello Statuto dei Diritto del Contribuente, art. 10 bis, L. n. 212/2000.

Art. 14 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.

2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
    a. in forma diretta dalla Città metropolitana di Roma Capitale;
    b. mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
    c. mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.

3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
    a. avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;

b. ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
c. cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602.

Art. 15 - Dilazioni di pagamento

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, su istanza del debitore, a condizione che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, autocertificata dallo stesso.

2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.

3. Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo il successivo schema (ai sensi della Legge 160/2019 comma 796, art. 1, lettere da a) ad f)):

Importi	**Rate mensili minimo**	**Rate mensili massimo**
fino 100 €	Nessuna dilazione	
Da 100,00 a 500,00 €		4
Da 501,00 a 3.000,00 €	5	12
Da 3.001,00 a 6.000,00 €	13	24
Da 6.001,00 a 20.000,00 €	25	36
Oltre 20.000,00 €	37	72

4. Per importi superiori a 20.000,00 € la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici)

5. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.

6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

7. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.

8. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'Ente o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo

amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.

9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.

10. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Entrate/Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.

11. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

Art. 16 - Autotutela

1. Il potere di autotutela della Città metropolitana si esercita mediante:
    a. l'annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;
    b. il rispetto del criterio di economicità sulla base del quale iniziare od abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente.

2. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al responsabile dell'entrata che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d' ufficio.

3. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate alla Città metropolitana.

4. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

Art. 17 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta Provinciale di Trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del Decreto legislativo n. 546 del 31/12/1992.

Art. 18 - Fornitura di dati, statistiche ed elaborati

1. L'archivio dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico è di esclusiva proprietà dell'Ente istitutivo dell'I.P.T.

2. Gli aspetti operativi contabili relativi all'imposta, i dati statistici, la modulistica ed altri aspetti tecnici per il controllo, la verifica della corrispondenza delle somme incassate a titolo di I.P.T. sono disciplinati con apposita convenzione o altro idoneo atto tra la Città Metropolitana di Roma Capitale ed il concessionario della riscossione dell'Imposta o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, salvo gli ulteriori controlli di cui all'art. 9 comma 6.

Art. 19 - Funzionario responsabile

1. La funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta Provinciale di Trascrizione sono attribuiti al Dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale competente per materia.

2. Il predetto sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Pone altresì il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva dell'Imposta Provinciale di Trascrizione ed effettua le ispezioni ed i controlli presso il concessionario o altro soggetto incaricato alla gestione dell'imposta.

Art. 20 - Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel titolo III del d.lgs. 446/97 e successive modificazioni.

Art. 21 - Norme abrogate

1. Con decorrenza dalla data entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento dell'I.P.T. approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 18/02/2005 n. 80, modificato con deliberazioni del Consiglio provinciale n. 3 del 21/01/2009, n. 27 del 28/05/2009, n. 347 del 17/12/2014.

2. Sono fatti salvi i rapporti giuridici perfezionati e gli effetti prodotti in base al regolamento abrogato.

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore nei termini previsti dall'art. 52 comma 2 del d.lgs. 446/1997.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che la Deliberazione n. 71 è approvata** con n. con n. 13 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Chioccia Manuela, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Lavalle Federica, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi) e n. 4 voti contrari (Cacciotti Stefano, Ferrarini Massimo, Pizzigallo Angelo, Proietti Antonio).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Dichiaro chiusa la votazione e ne proclamiamo l'esito. Presenti 17, Favorevoli 13, Contrari 4. Il Consiglio approva. Non vi è su questo punto l'immediata eseguibilità.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Passiamo al punto 8, si tratta della deliberazione 72 /23 "Approvazione definiva del Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 – 2026 e Elenco Annuale dei Lavori 2024. Approvazione Programma Triennale degli Acquisti, dei beni e servizi 2024 – 2026". Se l'Aula è d'accordo trattandosi di una delibera propedeutica al Bilancio, io ho commesso un errore di valutazione inserendola e proponendola all'ordine del giorno di oggi, semplicemente perché era già pronta, da questo punto di vista, la solerzia è stata una Consigliera un po' troppo precisa, troppo svelta, però, se l'Aula è d'accordo io la porrei nel Consiglio del Bilancio, perché anche nei Comuni, il DUP lo approviamo in maniera congiunta al Bilancio, in modo tale da dare anche ai delegati la possibilità di illustrare secondo le materie delegate l'attività legata alla loro programmazione del Bilancio di Previsione, perché altrimenti qua se ci mettiamo ad esprimere tutti i delegati sul DUP facciamo notte, visto che sono già quasi le sette, io faccio questa modestissima proposta all'Aula, visto che il prossimo Consiglio è di mattina, dovremmo avere tutti quanti un po' più di tempo. Io proporrei di inviarla insieme al bilancio.

Il **Consigliere ANGELUCCI MARIANO.** Vicesindaco, mi sente?

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Sì, prego, sull'ordine dei lavori immagino.

Il Consigliere ANGELUCCI MARIANO. Ci dovrebbero essere all'ordine del giorno due mozioni a mia prima firma mi sembra.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Sì, sono il punto successivo, ha ragione.

Il Consigliere ANGELUCCI MARIANO. Le volevo chiedere la cortesia, per motivi di natura mia personale la possibilità di rinviarla ai prossimi Consigli utili, se è possibile Vicesindaco.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. La ringrazio Consigliere Angelucci, richiesta accolta, glielo avrei chiesto io, gentilissimo.

Il Consigliere ANGELUCCI MARIANO. Grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Soffermiamoci un attimo sul punto 8. Se siamo d'accordo al rinvio e all'analisi insieme al bilancio, io porrei in votazione il rinvio. Se non ci sono interventi è aperta la votazione. Prego Consigliere.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che la richiesta di rinvio della Proposta P72-23 è approvata** con n. 13 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Chioccia Manuela, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Lavalle Federica, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi) e n. 3 voti astenuti (Cacciotti Stefano, Pizzigallo Angelo, Proietti Antonio).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Dichiaro chiusa la votazione e ne proclamiamo l'esito. Presenti 16, Favorevoli 13, Astenuti 3. Il Consiglio approva il rinvio. Prendiamo atto della richiesta di rinvio del Consigliere Angelucci. Chiederei visto che le mozioni sono tutte della maggioranza a tutti i Consiglieri firmatari di mozione di rinviarle e casomai chiedo ai consiglieri di maggioranza di trattenersi un attimo a fine Consiglio.

La Consigliera MICHETELLI CRISTINA. Sì, sono a firma mia anche le altre e quindi sono d'accordo con il rinvio, grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliera Michetelli. Chiedo di concerto ai Consiglieri capogruppo se vogliamo trattenerci anche noi in conclusione per dare un'inquadrata alla capogruppo che ci sarà domani in previsione del Bilancio. Quindi, chiedo a tutti di trattenersi a fine Consiglio. Quindi, la mozione 20 /23… insomma le mozioni di Angelucci per capirci vengono rinviate. Ci sarebbe il punto 9, sul quale mi pare abbastanza evidente che trattandosi di votazione segreta non avremmo i numeri per farla, senza i Consiglieri collegati da casa, perché li dovremmo scollegare. Quindi anche in questo caso io vi chiedo di rinviare, anzi vi chiederei proprio di riaprire i termini come per l'altro, "Litorale Sud", dell'avviso, perché la Commissione in questo caso non ha proprio scelto il nome, non avendo trovato attinenze, quindi anche in questo caso la mia proposta, la proposta di rinvio con riapertura dei termini. La votazione mi dispiace, per i collegati da casa, ma è una votazione segreta, l'ultima volta che abbiamo provato a farla, ai tempi della Raggi, ci siamo letteralmente impiccati, quindi io eviterei di ripetere esperienze drammatiche come quella che io vissi all'epoca dei fatti. Se non ci sono interventi io porrei in votazione anche in questo caso il rinvio della stessa. Prego, Segretario sul rinvio.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che la richiesta di rinvio della Proposta P65-23 è approvata all'unanimità** con n. 16 voti favorevoli (Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Giammusso Antonio, Irato Nicoletta, Lavalle Federica, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Pizzigallo Angelo, Proietti Antonio, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Dichiaro chiusa la votazione e ne proclamo l'esito. Presenti 16, Favorevoli 16. Il Consiglio rinvia con riapertura dell'avviso. Le mozioni 24 e 26 della Consigliera Michetelli vengono rinviate allo stesso modo di quelle del Consigliere Angelucci. Io ricordo a tutti che il Consiglio per il Bilancio ci sarà il giorno 20, in prima seduta, non in prima convocazione, in prima seduta, alle ore 14:30 circa. La Conferenza dei Capigruppo fra stasera e domani regolerà modi e tempi di approccio alle delibere nella loro totalità, in modo tale poi da coordinarci con la Consigliera Michetelli e con il Direttore della Ragioneria per eventuali depositi e per eventuali scadenze. La seconda seduta, non la seconda convocazione, ma la seconda seduta, è individuata sia nell'Assemblea dei Sindaci, sia l'Assemblea Consiliare per il giorno 27, ad orario da definire presso la Conferenza dei Capigruppo. Grazie e la seduta è tolta.

La seduta termina alle ore 18,59.

Città metropolitana
di Roma Capitale

Il Segretario Generale
F.to digitalmente
PAOLO CARACCIOLO

Il Vicesindaco metropolitano
F.to digitalmente
SANNA PIERLUIGI